



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

704^a seduta pubblica

mercoledì 19 ottobre 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,

indi del vice presidente Calderoli,

del presidente Grasso

e della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	75
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	105

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	5, 8, 16
PAGLIARI (PD), relatore.....	6
BUCCARELLA (M5S).....	8
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	10
STEFANI (LN-Aut).....	12
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	14
MUSSINI (Misto).....	16
*QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	20
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550:

PRESIDENTE.....	25, 38, 45
CALDEROLI (LN-Aut).....	21
D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)).....	22
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	25
LO MORO (PD).....	26
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	29
CAPPELLETTI (M5S).....	32
GASPARRI (FI-PdL XVII).....	34
DI MAGGIO (CoR).....	35
MUSSINI (Misto).....	36
LUMIA (PD).....	39
ANITORI (AP (NCD-UDC)).....	41
FALANGA (AL-A).....	43
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.....	45

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	45, 46
CALDEROLI (LN-Aut).....	46

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	46
CALDEROLI (LN-Aut).....	46
DI MAGGIO (CoR).....	47

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	50
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia:

STEFANI (LN-Aut).....	50
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	52
FALANGA (AL-A).....	55
MINEO (Misto-SI-SEL).....	57
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)).....	60
BUCCARELLA (M5S).....	60

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	63
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	68
PALMA (FI-PdL XVII).....	63
LUMIA (PD).....	66

Votazione nominale con appello.....68

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BENCINI (Misto-Idv).....	71
--------------------------	----

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI EGIZIANI

PRESIDENTE.....	72
-----------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 201672

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2550

Proposte di questione pregiudiziale.....	75
--	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Lombardia: Misto-Lomb; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, , sul quale il governo ha posto la questione di fiducia (*) 87	Trasmissione di atti 115
Articoli del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla camera dei deputati 87	
<i>ALLEGATO B</i>	
INTERVENTI	CORTE DEI CONTI
Testo integrale della relazione orale del senatore Pagliari sul disegno di legge n. 2550 105	Trasmissione di documentazione 115
CONGEDI E MISSIONI 111	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
DISEGNI DI LEGGE	Mozioni 116
Trasmissione dalla Camera dei deputati 112	Interpellanze 119
Assegnazione 112	Interrogazioni 123
GOVERNO	Interrogazioni da svolgere in Commissione 140
	<hr/>
	N.B. – <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore</i>

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,36)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2550, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168.

Nel corso dell'esame in sede di conversione, l'altro ramo del Parlamento, oltre ad aver inserito due nuovi articoli, articoli 1-*bis* e 7-*bis*, ha apportato numerose modifiche al testo dell'originario decreto-legge.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, introducendo due ulteriori commi all'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari a un più rapido smaltimento dell'arretrato. L'applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'Ufficio del massimario. L'articolo nella sua formulazione originaria circoscriveva la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che avessero presso l'Ufficio del massimario un'anzianità di servizio di almeno due anni; la Camera ha ulteriormente circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, limitando tale possibilità ai soli magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale (non rinnovabile) all'applicazione.

Il nuovo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca numerose modifiche al procedimento di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*) dell'atto Senato 2284 (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia.

In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la cosiddetta procedura di filtro in Cassazione.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applichi ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

L'articolo 2, al comma 1, modificando l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, estende la previsione di tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducendo in via eccezionale, da diciotto a dodici mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La Camera dei deputati è intervenuta sul comma 3 per ridurre a un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge prevedeva due mesi) e conseguentemente ampliare a undici mesi (in luogo dei previsti dieci) il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di «tramutamenti successivi dei magistrati», subordinando il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di tre anni) nella sede precedente.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legge, né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede.

L'articolo 4 reca disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

L'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017.

L'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado non direttivi.

L'articolo 7 modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per inserire l'articolo 13-*bis*, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del presidente del Consiglio di Stato, all'esito di un procedura

di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno.

L'articolo 8 del decreto-legge istituisce l'ufficio per il processo amministrativo sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa, prevedendo un aumento totale di 53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico

L'articolo 10 disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato negli stessi termini enunciati per i magistrati ordinari.

Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Nella seduta del 12 ottobre la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo, con rilievi riferiti agli articoli 5 e 10, che si riporta in allegato. Il dibattito in Commissione giustizia - si è svolto nelle sedute pomeridiana e notturna dell'11 ottobre, nella seduta del 12 ottobre e in quelle pomeridiana e notturna del 17 ottobre - si è incentrato prevalentemente sugli articoli 1, 1-bis, 3, 7, comma 7, e 10.

La Commissione ha approvato il testo senza modifiche nella seduta notturna del 17 ottobre.

Chiedo l'autorizzazione alla Presidenza di allegare il testo della relazione, che ho sintetizzato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Buccarella per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, i rilievi per i quali sarebbe opportuno non procedere all'esame del disegno di legge di conversione in esame sono pochi e già ben noti certamente a tutti i membri della Commissione giustizia, e a breve a tutta l'Aula.

Si tratta di rilievi di incostituzionalità, che attengono alla violazione sia del principio del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, nonché di altre norme della Carta dei diritti per quanto riguarda la regolamentazioni dei ruoli e delle funzioni della magistratura.

Mi riferisco agli articoli 5 e 10 del disegno di legge che, sulla scia di una proroga annuale - siamo alla terza in materia di età per il pensionamento dei magistrati italiani - dispongono solamente per alcune cariche apicali della magistratura ordinaria, contabile e amministrativa una proroga per chi non compirà entro il 31 dicembre dell'anno corrente il settantaduesimo anno di età per essere mantenuto in servizio fino al 2017. Ricordo che tutto nasce nel 2014, quando il Governo decise di abbassare l'età pensionabile dal settantacinquesimo al settantesimo anno di età, rendendosi poi conto che, così disponendo, si sono creati centinaia di posti vacanti in tutta Italia nei ruoli della magistratura. Si è poi provveduto a una prima proroga al 31 dicembre 2015; a una seconda al 31 dicembre 2016 e ora siamo alla terza, con cui il vigore di questa norma viene spostato di un ulteriore anno, sempre sulla ba-

se del criterio del settantaduesimo anno di età. La novità inaccettabile di questa norma, però, è che il trattenimento in servizio riguarda solamente le cariche apicali della Corte di cassazione e, mantenendo il limite di età a settanta anni, anche i vertici della giustizia amministrativa e contabile.

Tutto questo va al di là di ogni criterio di ragionevolezza che - come è ben noto - deve informare ogni produzione legislativa e comporta un'evidente disparità di trattamento nell'ambito dei ruoli della magistratura, poiché espropria il Consiglio superiore della magistratura del suo compito, costituzionalmente previsto, di disporre le assunzioni e le assegnazioni. Inoltre, tutti gli altri magistrati, anche quelli che ricoprono ruoli direttivi o semi-direttivi nella magistratura ordinaria di merito e non di legittimità, sarebbero esclusi da questa norma.

Vi è, infine, la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che dovrebbe imporre il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Peraltro - a nostro parere - si verifica una cosa abbastanza paradossale: la 1ª Commissione ha rassegnato un parere che - come ha accennato il relatore - pur essendo formalmente non ostativo - ci rendiamo conto degli equilibrismi a cui la maggioranza deve ricorrere, ma è da leggere - e rilevando le medesime criticità cui facevo riferimento, è sostanzialmente negativo. Gli articoli 5 e 10 del disegno di legge, così come formulati, presentano dei profili di criticità tali per i quali la 1ª Commissione del Senato invita a valutare la soppressione o la modifica delle norme in esame.

Siamo veramente al paradosso. Questa Assemblea potrebbe licenziare una norma che contiene disposizioni chiaramente violative dei principi costituzionali, con un chiaro avvertimento nel parere della 1ª Commissione la quale, pur nelle impossibilità politiche, ne ha espresso uno non ostativo: si fa riferimento esplicito alla violazione degli articoli 104 e 107 della Costituzione con il mantenimento in servizio dei magistrati. Siamo veramente - lo ripeto - al paradosso. Qualora venga posta dal Governo una questione di fiducia sull'approvazione di questo decreto-legge, raggiungeremmo i picchi che abbiamo già vissuto in questa legislatura e che dovrebbero far gridare allo scandalo e alla necessità di abbandonare un ruolo politico che evidentemente questo Governo non sarebbe in grado di mantenere, dovendo ricorrere in maniera così sistematica alla forzatura del voto di fiducia, tanto più se in materia di giustizia e di magistrati, e che ci consegnerebbe uno dei periodi più bui della storia parlamentare.

Vi sono poi altri profili di illegittimità costituzionale, come l'introduzione, nell'articolo 1-*bis*, di una violazione inusitata nel diritto di difesa: per il ricorso per Cassazione, le parti saranno costrette, una volta depositato il ricorso (in materia civile e non penale), ad affrontare al buio una possibile dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Mentre adesso una statuizione di inammissibilità o di manifesta infondatezza di un ricorso per Cassazione può essere oggetto di verifica nell'ambito degli uffici della Suprema corte, nel testo vigente scompare l'inciso ove si prevede che il presidente della sezione, seppure in maniera concisa, esponga le motivazioni in virtù delle quali, in camera di consiglio, si discuterà di una possibile dichiarazione di inammissibilità.

Ebbene, questo inciso scompare e rimangono come dei simulacri le possibilità da parte dei difensori di rassegnare memorie entro cinque giorni prima dell'udienza. Ma capite bene che rassegnare memorie su cui esporre una tesi contraria sarà un richiamo assolutamente vuoto, perché non si conosceranno le motivazioni in virtù delle quali vi è stata una prima valutazione di inammissibilità. Questo chiaramente significa scoraggiare e non voler risolvere i problemi del carico giudiziario, in questo caso della Corte di cassazione, ancora una volta - e secondo una tradizione che ormai si perpetua da anni - scacciando via il cittadino e la tutela dei suoi diritti.

Nell'ambito del diritto amministrativo, poi, abbiamo raggiunto veramente vette incredibili: introducendo - speriamo di no - l'articolo 13-ter, sarà stabilito un numero di pagine, indicato in un numero "x", entro cui contenere quanto potrà essere oggetto di deduzione e motivazione per basare il ricorso amministrativo, ovviamente con la condizione susseguente che tutto quello che verrà scritto oltre la pagina "x" potrà essere semplicemente ignorato dal giudice e non essere oggetto di scrutinio, valutazione, rigetto o accoglimento, né potrà essere motivo di impugnazione il mancato esame dei motivi eccedenti la pagina "x", ossia un numero di pagine che sarà determinato successivamente. Neanche Rabelais, che nel Cinquecento ha stigmatizzato satiricamente certa giustizia sommaria, con la figura del giudice che decideva tirando i dadi, tanto più piccoli quanto più complicata fosse la materia, avrebbe mai anche solo immaginato una simile aberrazione. Approvare una tale norma è la morte di ogni processo giusto; è la negazione della possibilità di far valere, davanti a un giudice imparziale, i propri interessi legittimi e i diritti soggettivi. Non vi rendete complici, a questo punto consapevoli, di una tale assurdità.

Nel disegno di legge di conversione in esame sono poi state introdotte dalla Camera dei deputati altre modifiche che umiliano il diritto di difesa, con una ugualmente non urgente riforma del procedimento davanti alla Cassazione civile, cui ho fatto riferimento prima.

Quindi, le motivazioni che impongono la dichiarazione di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2550 ci appaiono solide. Non vi rendete complici. Siccome io dico no a titolo personale, da cittadino e da membro di questo Gruppo politico, vorrei invitare anche i colleghi a fare lo stesso. Ma dato che ormai i nostri inviti cadono nel vuoto ed è inutile invitare, dico semplicemente no. Non fate un ulteriore scempio alla giustizia e diciamo no tutti insieme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione, perché abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità al nostro esame nella speranza che vi sia un rinsavimento del Governo e della maggioranza. Gli emendamenti che abbiamo presentato non sono ostruzionistici e non contrastano le scelte effettuate dal Governo. Sono emendamenti di miglioramento del testo in senso costituzionale, in modo da evitare che norme necessarie possano

poi essere caducate dalla Corte costituzionale. Un qualsiasi giudice, infatti, nell'applicare le leggi sceglie la norma e l'interpretazione più coerenti con la Costituzione. Un legislatore, quindi, quando ha la possibilità di correggere e rendere costituzionalmente corretta una norma, ha l'obbligo di provvedere.

Mi limiterò soltanto ad alcuni aspetti: per quanto riguarda l'articolo 1-*bis*, che è stato introdotto alla Camera dei deputati e che non è omogeneo con il decreto-legge per i principi affermati dalla Corte costituzionale, che non voglio ora ripetere perché ciascuno di voi ne ha piena cognizione, non vi è dubbio che è incoerente con l'argomento del decreto. Eppure, ci siamo limitati a presentare due emendamenti - mi rivolgo proprio a lei, signor sottosegretario Migliore - che tendono a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio anche nelle camere di consiglio presso la Corte di cassazione. Ci siamo limitati a porre solo questo problema.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso contiene un errore che rende incostituzionale la norma. Vi siete resi conto alla Camera che vi era la necessità di garantire, con una norma transitoria, che chi aveva già maturato i tre anni come uditore giudiziario fosse legittimato rispetto al previsto aumento del periodo di legittimazione, che diventa di quattro anni. Vi rendete conto che questo determina un'incoerenza e un contrasto forte con magistrati che hanno anni in più e hanno già maturato i tre anni? In questo caso creereste un privilegio e uno squilibrio all'interno della magistratura, a causa della disparità di trattamento. È una cosa abnorme. Non c'è stato un solo collega, in Commissione, che non abbia sottolineato una tale incoerenza. Eppure, se viene proposto un emendamento per correggere tutto questo, il Governo, invece di accettare l'aiuto che viene dall'opposizione, non risponde e non spiega perché non accoglie un emendamento del genere.

Anche per quanto riguarda l'articolo 7 si prevede una norma che altera, all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'equilibrio tra i magistrati del TAR e i magistrati del Consiglio di Stato. Abbiamo presentato un emendamento che rende coerente la norma con i principi della Costituzione con quell'equilibrio, ma non abbiamo avuto risposta.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 5, anche il senatore Buccarella, qualche minuto fa, ha parlato degli equilibri della 1ª Commissione. In realtà, senatore Buccarella, si tratta dell'intelligenza politica della presidente Finocchiaro che ha portato a due affermazioni coerenti. In primo luogo, l'attuale testo certamente presenta profili di incostituzionalità per la disparità di trattamento prevista, ma la presidente Finocchiaro sa - come so io e come sapete voi - che la proroga è necessaria. È necessaria perché - come vi ricorderete - quando nel 2014 fu approvato il decreto-legge io avevo presentato un emendamento, apprezzato dalla maggioranza ma non accolto, che prevedeva di scaglionare negli anni ciò che era previsto dalla norma, fino al 2017. Questo avrebbe portato a non rendere necessaria la proroga, ma a dover garantire, con quella chiusura della età pensionabile dei magistrati, una diversa realtà. Calare una norma del genere nella pubblica amministrazione è possibile. Non è possibile nella magistratura, nei confronti di chi amministra la giurisdizione. O siete incompetenti o non vi rendete conto.

L'anno scorso avete fatto una proroga che era corretta: non creava disparità di trattamento e riguardava solo gli uffici direttivi e i semi direttivi.

Signori Sottosegretario e relatore, abbiamo presentato due emendamenti: uno ripete la stessa proroga dell'anno scorso, risolvendo anche, rispetto alla proroga degli uffici direttivi (sono non molti, come sapete, ma pochissimi, anche se la si estende a quelli di merito), i problemi di parità di trattamento. Abbiamo garantito anche, nei confronti di chi poi dovesse partecipare in ritardo all'ufficio direttivo, una parità sotto il profilo del secondo comma dell'articolo 5, ossia la garanzia che il tempo di servizio che occorre assicurare prima della data del pensionamento fosse ridotto di un anno.

Mi domando allora, poiché i tre aspetti evidenziati riguardanti la costituzionalità possono essere immediatamente corretti e possiamo avere un provvedimento votato all'unanimità, quale sia la ragione dell'impedimento. Non è certo la magistratura, perché l'Associazione nazionale magistrati ha mosso delle critiche, ma allo stesso tempo chiede un provvedimento generale di proroga al settantaduesimo anno di età. Noi, con i due emendamenti, ci siamo mossi, pur tenendo conto di quanto ha detto l'Associazione, nell'ottica del Governo: se il Governo non coglie l'occasione di chiarire le motivazioni per le quali non prende in considerazione norme che rendono il provvedimento costituzionalmente corretto, ci deve essere qualcosa che a noi sfugge.

L'ignoranza del Governo e del relatore della nostra posizione, coerente con il principio di dover svolgere la nostra funzione nell'interesse generale del Paese e dei cittadini, in assenza di una spiegazione della ragione, ci ha portato a proporre la questione pregiudiziale di costituzionalità. Ma se, per ipotesi, voi rinsaviste oggi e, invece di proporre fiducie, correggeste i problemi di costituzionalità evidenziati, avreste un provvedimento accolto all'unanimità. Il giudice riesce a risolverli attraverso l'interpretazione coerente, ma voi avete il dovere di eliminare problemi di costituzionalità, anche se sollevati solo come dubbio da una parte del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ci troviamo di fronte a un ennesimo decreto-legge in materia di giustizia. In particolare, il provvedimento oggi in esame rivela profili estremamente critici.

È un'ennesima normativa di urgenza che spoglia il Parlamento delle proprie prerogative, tra l'altro su materie per le quali non si riesce proprio a evincere quali siano i requisiti necessari di urgenza, che non ci sono ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Riteniamo, invero, di rimarcare anche la sentenza della Corte costituzionale - continuiamo a rammentare la n. 171 del 2007 - che puntualizza l'evidente mancanza dei presupposti fattuali del decreto-legge, in base alla quale, poi, vengono pronunciate la stessa illegittimità e la conseguente inefficacia della norma.

Tra l'altro, vediamo che all'interno del provvedimento si parla di disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo. Ora, ricordiamo che qui non esistono nemmeno i requisiti e i riscontri fattuali, perché qualche mese fa approvammo in questa sede il decreto-legge n. 117 del 30 giugno 2016, proprio sulle stesse identiche problematiche.

Ma il punto più dolente del decreto-legge è che si viene a discutere di una proposta di modifica palesemente incostituzionale. La norma prevede infatti il mantenimento in servizio di alcuni magistrati (si precisa «solo di alcuni dei magistrati»), prorogando l'età pensionabile. Si creano così delle situazioni evidenti di disparità di trattamento; sotto questo profilo, la norma non può non essere considerata viziata da profili di illegittimità costituzionale. Ma ricordiamo qui, a tacer d'altro, il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente affari costituzionali del Senato; mi sento in obbligo, signori, proprio di richiamare testualmente tali parole, tra l'altro tenendo conto anche dello stesso profilo di valore espresso dalla 1ª Commissione affari costituzionali qui al Senato, dove ci sono degli esimi ed illustri colleghi, che hanno titolo e preparazione per potersi esprimere su questa materia. Leggo testualmente il parere, dove si parla degli articoli 5 e 10 del provvedimento: «le disposizioni richiamate presentano profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza, in base al quale (...) la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse». Invece le norme di cui agli articoli 5 e 10 parlano di proroga dei tempi di permanenza in servizio solo per le figure apicali, e per questo, secondo le parole stesse della 1ª Commissione, sono «suscettibili di presentare pertanto un carattere discriminatorio».

A tacer d'altro, la 1ª Commissione dice anche che le iniziative intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente davanti alla Corte di cassazione «non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, dal momento che tali esigenze riguardano il sistema giudiziario nella sua interezza». Queste sono parole proprio della 1ª Commissione, che ha rilevato evidentemente dei profili di illegittimità costituzionale.

Ma c'è una tematica che ritengo e riteniamo possa essere per certi versi ancor più grave, che dobbiamo assolutamente approfondire e che non possiamo far finta che non esista. La stessa 1ª Commissione dice che i profili di criticità non sono solo quelli che riguardano il principio di uguaglianza; infatti le disposizioni non sono nemmeno coerenti con gli articoli 104 e 107 della Costituzione, in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni. Ciò che invece non avviene in questo disegno di legge di conversione del decreto-legge. Pertanto, questa palese e manifesta incostituzionalità, già rilevata, non può essere insignificante in questa sede e in questo dibattito; queste due norme non possono esistere nel nostro ordinamento e per questa ragione devono essere totalmente espunte.

Noi, come Gruppo della Lega Nord, abbiamo proposto infatti emendamenti soppressivi proprio riguardo agli articoli 5 e 10. Dobbiamo veramente considerare che l'inserimento nell'ordinamento di una norma incostituzionale creerà sicuramente una problematica di tipo giudiziario, perché chi non usufruirà di questo trattamento avrà titolo e legittimazione per impugnare sicuramente la norma e rilevare il difetto di costituzionalità.

Con ciò si dà vita a problematiche di difficile comprensione, soprattutto perché riguardanti una magistratura particolarmente qualificata e agli occhi dei nostri cittadini, magistrati che ricoprono posizioni apicali come

quelle della Cassazione e del Consiglio di Stato devono essere immuni, anche secondo il comune sentire, da ogni tipo di dubbio e di equivoco sulla loro permanenza e sulla loro figura. Se cominciamo a dire che sono norme costituzionalmente illegittime che permettono al magistrato di Cassazione di permanere in servizio, creiamo una contraddizione in termini che al Paese non fa bene.

Infine, dobbiamo smetterla di ricorrere continuamente alla decretazione d'urgenza. Se poi, come purtroppo pare, si arrivasse addirittura a un voto di fiducia su una decretazione d'urgenza in materia di giustizia (l'ennesima decretazione d'urgenza sul sistema della giustizia), si tratterebbe di una palese invasione e di una prepotenza esercitate continuamente dal Governo sul Parlamento.

Per questa ragione, noi chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge n. 2550. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Quagliariello)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, mai come oggi su questo disegno di legge di conversione di un decreto-legge si confermano gli elementi che ci hanno portato a presentare una pregiudiziale di costituzionalità. Infatti il disegno di legge in esame presenta profili particolarmente critici di incostituzionalità, e non soltanto in ordine al rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

Da questo punto di vista è evidente a tutti che, ancora una volta (vi siamo ormai costretti ad assistere in continuazione), ci troviamo di fronte ad una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione, perché - a nostro avviso - per il decreto-legge in esame mancano i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Nel provvedimento sono contenute disposizioni ordinamentali che, in modo palese e sostanziale, difettano delle ragioni di urgenza dell'intervento, in quanto si propongono di disciplinare una serie di aspetti organizzativi e procedurali (su cui peraltro si era già intervenuti), finalizzati a realizzare una migliore efficienza degli uffici giudiziari della Corte di cassazione, attraverso un utilizzo delle risorse e modificando la normativa relativa al mantenimento in servizio e al trasferimento dei magistrati, ai tirocini formativi e all'organizzazione del personale amministrativo. È di tutta evidenza, quindi, che non si tratta di necessità e urgenza.

Anche le norme contenute nel Titolo II, in materia di giustizia amministrativa, difettano in maniera sostanziale dell'intento di fronteggiare situazioni straordinarie. Cito a titolo di esempio la parte che modifica gli articoli del processo telematico amministrativo al fine di coordinare le regole tecniche con la normativa primaria per l'applicazione del PAT o di quella che istituisce, ad esempio, l'ufficio per il processo amministrativo, che sarebbe una nuova struttura di supporto nell'attività preliminare.

È evidente a tutti che non ci troviamo di fronte a necessità urgenti e straordinarie, ma a modifiche che potevano essere introdotte attraverso un

disegno di legge ordinario. Per non parlare poi del principio della sostanziale omogeneità delle norme come presupposto di validità costituzionale del decreto-legge. Penso, ad esempio, all'articolo 1-*bis*.

Ma l'aspetto più incredibile di questo decreto-legge (pensavo che fosse finita la stagione delle norme *ad personam*!) è che qui ci troviamo di fronte a un decreto-legge palesemente *ad personam*. Il contenuto degli articoli 5 e 10 è grave al punto tale da non poter ignorare che, in sede di espressione del parere, la Commissione affari costituzionali ha segnalato che le norme in oggetto presentano profili di criticità molto seri con riguardo al rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in base ai quali la legge è tenuta a regolare in maniera uguale situazioni uguali e ad utilizzare il principio di ragionevolezza nel caso di situazioni diverse, al fine di evitare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate.

L'articolo 5 del decreto-legge, al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema corte di cassazione e la procura generale della Corte di cassazione, prevede il trattamento in servizio fino al 31 dicembre 2017 di coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016, non consentendo loro il collocamento a riposo. Tale deroga presenta profili di palese violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

L'articolo 10 del decreto-legge persegue le stesse finalità dell'articolo 5, disciplinando la proroga anche per i soli ruoli apicali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale previsione presenta analoghi profili di violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. È infatti evidente che, con i due articoli richiamati, si introduce una situazione oggettivamente discriminatoria.

Tra l'altro, ormai sappiamo tutti che sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame verrà posta la fiducia, evidentemente per evitare di dover esaminare nel merito queste disposizioni che dovrebbero essere chiaramente espunte dal testo del provvedimento, tanto più tenuto conto del parere della Commissione affari costituzionali e in ragione della palese violazione dei principi costituzionali.

Noi abbiamo presentato emendamenti agli articoli 5 e 10; sarebbe assolutamente necessario - così deve fare un Parlamento che rispetti la Costituzione - intervenire su queste disposizioni, eliminando questa palese discriminazione. Si introduce, infatti, una disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito, determinando, tra l'altro, un'incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro.

L'elevato contenzioso giudiziario (che però non riguarda soltanto la Corte di cassazione o il sistema di giustizia ordinaria e amministrativa) non è tale da giustificare tale deroga solo per alcune figure. Non è legittima nella maniera più assoluta una così significativa differenziazione tra la salvaguardia della funzionalità di una sola parte della magistratura (ossia quella della Corte di cassazione e della giustizia amministrativa e contabile) e la funzionalità di tutto l'organico rimanente della magistratura, dal momento che l'esigenza di efficientamento riguarda tutti i gradi della giustizia.

Inoltre - ha fatto bene la Commissione affari costituzionali a rilevarlo - l'articolo 104, comma 1, della Costituzione stabilisce che: «La magistra-

tura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» e l'articolo 107, comma 3, afferma, in modo inoppugnabile, che: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». Le norme contenute negli articoli 5 e 10 del provvedimento in esame non si conformano quindi al principio di uguaglianza, violando palesemente le disposizioni costituzionali che ho richiamato.

Per non parlare, poi, delle modifiche che sono state apportate con l'articolo 7, comma 7 del provvedimento, che modifica l'equilibrio tra i magistrati del TAR e quelli del Consiglio di Stato nella composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su cui alcuni membri del Consiglio di Stato hanno peraltro manifestato un assai strano gradimento. Francamente, trovo anche questo un elemento molto strano e assai discutibile e lo voglio citare *en passant*.

Quindi, per tutti questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2550, per palese e manifesta incostituzionalità delle norme in esso contenute. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, i colleghi che hanno illustrato le questioni pregiudiziali si sono soffermati sufficientemente e con grande capacità di sintesi su quegli elementi del provvedimento in oggetto, che costituiscono una palese incostituzionalità, come per altro è stato riconosciuto nel parere espresso dalla 1ª Commissione Affari costituzionali. Vorrei invece soffermarmi sul commento ad alcuni aspetti, dal momento che i colleghi si sono interrogati su quale sia la ragione sottesa al provvedimento e hanno fatto osservazioni sull'operatività del Parlamento.

A proposito di quanto detto dal senatore Caliendo, ritengo che si dovrebbe parlare non di ignoranza, ma più precisamente di indifferenza. (*Brusio. Richiami della Presidente*). Lo vediamo anche in questo momento: il Parlamento è distratto, mentre si sta occupando di un tema delicatissimo, come l'ordinamento giudiziario, che è stato portato più volte all'attenzione dell'Assemblea e che non tocca soltanto il funzionamento della giustizia, ma va ad inserirsi, in modo profondo, anche negli strati più rilevanti e più vivi del funzionamento del Paese. L'amministrazione della giustizia ha a che vedere da un lato con la consapevolezza della certezza del diritto e quindi anche con la certezza del rispetto delle regole e con la differenza tra i buoni e i cattivi e, dall'altro, anche con il sistema produttivo. Uno degli elementi che caratterizzano la mancanza di volontà di investire nel nostro Paese - come è stato ripetuto più volte - è proprio la mancanza di certezza del diritto e di legalità.

Il Parlamento sta dunque affrontando tale tema in modo palesemente incostituzionale, anche per il fatto che le modifiche alla normativa vigente sono state proposte con un decreto-legge che dovrebbe avere le caratteristiche della necessità e dell'urgenza. Sulla carenza di tali caratteristiche si sono già espressi i colleghi intervenuti prima di me: mi limito a far notare che il Parlamento ritiene così urgente il decreto-legge al nostro esame, che ieri è stato anticipato l'esame dei disegni di legge di ratificata di trattati internazionale, che datano al 2016, al 2015, al 2014, al 2010, al 2009 e perfino al dicembre del 2005: questa sarebbe quindi l'urgenza.

Per quanto riguarda la necessità, il decreto-legge è talmente necessario che alcuni dei suoi elementi erano già presenti in altri disegni di legge, che avrebbero potuto seguire il loro corso regolare. Esso non è inoltre omogeneo, perché ci sono misure che riguardano il servizio dei magistrati, riferite sia ai giovani che agli anziani, che vengono mescolate, brillantemente e indifferentemente, con modifiche al sistema, che naturalmente vengono trattate in modo superficiale.

Inoltre, la differenza che viene istituita tra magistrati, oltre ad essere incostituzionale di per sé, per le ragioni che sono state esposte, ci permette di fare anche un'altra osservazione di natura più politica: il "rottamatore" è diventato un difensore della casta. Anzi, il "rottamatore" crea una casta, perché di fatto crea, all'interno della magistratura, la casta ben identificata di coloro che possono permanere in servizio e gli altri magistrati, tutta la magistratura di merito, che conta un pochino meno. Quindi il grande rottamatore diventa il difensore della casta; non solo, il giovane rottamatore diventa il difensore degli anziani. Infatti, le questioni inerenti alla permanenza in servizio di questi magistrati potevano essere risolte in modo sicuramente molto più *smart* attraverso un sistema di reclutamento efficiente ed efficace; non è certamente togliendo ai giovani magistrati la possibilità di formarsi o riducendo il loro periodo di tirocinio che noi avremo una magistratura altrettanto preparata e messa rapidamente in servizio.

Il decreto-legge in esame presenta però anche altri elementi di criticità. È stato fatto notare dalla senatrice Stefani che ci sono delle differenze: all'articolo 1 troviamo infatti che queste disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma anche a quelli depositati alla medesima data, già depositati in precedenza, per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Si determina quindi anche una differenza tra i cittadini che hanno presentato i loro ricorsi: ci sono quelli che avranno contezza di come verrà trattato il loro ricorso e quelli che "purtroppo" avranno la sfortuna che non sia ancora stata decisa la data e quindi rientreranno in questa categoria "purtroppo" e del tutto inconsapevolmente.

Aggiungiamo che, qualora l'incostituzionalità del decreto-legge in esame dovesse essere correttamente certificata da chi dovrebbe - e speriamo che lo faccia - verificarla, come ha fatto la 1ª Commissione partendo dal fatto che non c'è un principio di costituzionalità, ci domandiamo che fine faranno tutti quei ricorsi decisi da una magistratura che è in servizio in modo incostituzionale.

Vorrei quindi che questo Governo e tutti i senatori (che con grande fiducia, ignoranza e indifferenza approveranno il decreto-legge in discussione) lasciassero il loro nome e cognome a tutti i cittadini che avranno legittimamente ragione per presentare le loro rimostranze: magari sono anche dei loro elettori, non si sa mai.

Il senatore Caliendo parla di ignoranza e indifferenza; io direi entrambe e, soprattutto, un cattivo approccio sia all'amministrazione che al modo di produrre le leggi. La senatrice De Petris ha fatto riferimento a un Parlamento che rispetti la Costituzione, ma noi sappiamo che questo Parlamento, che peraltro è incostituzionale, non ha alcuna ragione per rispettare la Costituzione, al punto tale che se la cambia.

In ultimo vorrei far notare un altro aspetto paradossale, cioè che questo Parlamento (e segnatamente la Commissione giustizia) ha visto un *iter* di discussione del provvedimento in esame quanto mai arrogante e altrettanto incostituzionale: noi vediamo realizzato in questa occasione, come già altre volte, l'anticipo di quella riforma costituzionale che andrà al *referendum*. Il Senato, infatti, viene ancora una volta messo nella condizione di non poter fare alcun intervento, non perché non ci siano la volontà o l'intelligenza, ma semplicemente perché qualcuno ha deciso che della Costituzione se ne frega altamente: se ne frega del bicameralismo perfetto e delle minoranze. A questo riguardo vorrei notare quanto ci lascia ben sperare quella parte della riforma costituzionale in cui si afferma che spetterà ai Regolamenti regolare i diritti delle minoranze: se i Regolamenti saranno fatti da una maggioranza simile a quella che oggi gestisce il rapporto con le minoranze, direi che sarà molto difficile che ci possano essere delle tutele delle minoranze o meglio si tutelerà la loro impossibilità di dire qualunque cosa.

Invito quindi i senatori a riflettere non tanto sul voto che andranno a esprimere rispetto a queste questioni pregiudiziali, perché naturalmente non andranno a votare nel merito, ma mettersi a disposizione di tutti quei cittadini che legittimamente considereranno il prodotto di oggi estremamente dannoso e lesivo per i loro diritti. (*Applausi dei senatori Buccarella e Simeoni*).

*QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il provvedimento del quale stiamo discutendo evidentemente sta davvero molto a cuore all'Esecutivo, al punto da essere stato varato dal Consiglio dei ministri nel pieno dell'emergenza terremoto, quando non c'era il tempo per fissare la data del *referendum*, ma si è invece trovato il tempo per prorogare, per decreto-legge, il pensionamento del primo presidente della Corte di cassazione e di pochissimi altri magistrati apicali.

Non tornerò sugli argomenti che evidenziano la dubbia compatibilità tra le misure al nostro esame e la Carta costituzionale: lo hanno fatto, meglio di quanto potrei fare, i colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei invece osservare che questo atto, lungi dall'essere un fulmine a ciel sereno, si iscrive con straordinaria coerenza in una strategia di accentrimento del potere che il Governo sta perseguendo con pervicacia in ogni ambito. In altre stagioni, signora Presidente, per molto meno avremmo avuto il Paese in piazza, girotondi, allarmi sulla vulnerabilità della democrazia, si sarebbero paventate svolte autoritarie. Noi non faremo nulla di tutto ciò, ma da liberali non possiamo non registrare l'operato del "Governo più liberale del mondo" (spero che l'allegria brigata oltreoceano mi consenta la parafrasi da premio Oscar. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*). Colleghi, il Governo più liberale del mondo ha operato per poter mettere mano a una presunta "razionalizzazione" delle agenzie di stampa e poter sostituire addirittura i direttori dei giornali di opposizione (della *governance* del servizio pubblico televisivo non parlo nemmeno, perché sarebbe un gioco da ragazzi); ha operato per potersi scegliere i dirigenti pubblici (a tal proposito lancio un allarme su come viene utilizzata la delega che il Governo ha in questa materia); per scegliere i professori con le cattedre Natta; per scegliere gli amministratori delegati delle banche (anche che se in questo caso in stretta collaborazione con JP Morgan). Ebbene, il Governo oggi compie un salto di qualità. Con questo decreto-legge, nei fatti, il potere esecutivo sceglie i vertici dei principali uffici giudiziari italiani e i due membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura.

Colleghi, non voglio essere ipocrita. L'attività di produzione delle leggi investe ogni ambito dell'ordinamento ed è dunque inevitabile che regoli anche la sfera di attribuzione di altri poteri dello Stato. Ma, tanto per cominciare, ciò dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento stesso. In secondo luogo, è disdicevole che ciò venga fatto con decreto-legge. Se poi, signora Presidente, su questo decreto verrà posta tra qualche ora la questione di fiducia, saremo veramente ad un punto che raramente è stato raggiunto. Soprattutto, quando un potere dello Stato interviene nei confronti di un altro potere dello Stato, è indispensabile porre attenzione a che tale intervento non dia adito nemmeno al minimo sospetto di strumentalità. Tante volte la politica ha preteso questa attenzione da parte dell'autorità giudiziaria: lo ha fatto anche il *premier* Renzi in quest'Aula. È dunque a dir poco sconcertante che oggi quello stesso Esecutivo dal quale tante volte abbiamo sentito scomodare Montesquieu, produca un atto così grave sotto il profilo dei rapporti tra i poteri dello Stato, così dirompente per gli equilibri all'interno dello stesso ordine giudiziario, così al di sotto di ogni sospetto.

Presidente, vorrei continuare in questa linea di non ipocrisia. Il provvedimento che per decreto ha prorogato il trattenimento in servizio del primo presidente della Cassazione e di pochi altri eletti - talmente poco dotato dei requisiti di necessità e urgenza che se ne parlava da mesi, come attesta un comunicato diramato già a giugno dai colleghi Giovanardi, Gasparri e Roccella - è stato magicamente licenziato dal Consiglio dei ministri dopo due episodi che in questa sede non intendo sottacere.

Il decreto è stato varato dopo la sorprendente decisione del primo presidente della Corte di cassazione di non rimettere alle sezioni unite civili, come richiesto dalla procura generale, i ricorsi in materia di *stepchild adoption*, demandando la decisione ad una sezione della Suprema corte, peraltro non presieduta dal magistrato che avrebbe avuto anzianità e titoli per farlo e che, proprio per questo, ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura. È stato altresì varato dopo la decisione, ancor più sconcertante, di ammettere il *referendum* costituzionale senza provvedere a che il quesito da sottoporre agli elettori fosse conforme alle prescrizioni di legge.

Tali prescrizioni sono chiarissime, signora Presidente. L'articolo 16 della legge n. 352 del 1970 opera infatti un'evidente distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale. In questo secondo caso, la norma impone che il quesito riguardi non l'oggetto della riforma, ma l'oggetto delle norme costituzionali sottoposte a modifica. A nessuno dei colleghi sfuggirà la differenza sostanziale. A nessuno sfuggirà quanto sia improprio e fuorviante richiamarsi alle richieste sottoscritte dai diversi promotori che, tenuti ad indicare burocraticamente la legge da sottoporre a *referendum*, lo hanno fatto mediante il titolo comparso in *Gazzetta Ufficiale*. A nessuno sfuggirà che se l'ordinamento detta regole vincolanti per la formulazione dei quesiti referendari, mentre nulla dice sui criteri di titolazione delle leggi, è evidente che il quesito non debba essere una mera trasposizione del titolo e la Cassazione non sia chiamata ad essere un semplice passacarte. A nessuno sfuggirà che evocare i precedenti del 2001 e del 2006 sia un chiaro *ballon d'essai*, se non un vero e proprio *boomerang*, dal momento che in entrambi i casi i titoli delle leggi di riforma si limitavano a perimetrare le parti della Costituzione sottoposte a revisione, senza entrare nel merito delle modifiche e senza spingersi a postulare l'arrivo di Babbo Natale, come fa invece il titolo della legge Renzi-Boschi e come fa il quesito referendario che la Corte di cassazione ha così generosamente formulato.

Presidente, colleghi, io non so se ricorrano i presupposti per - andrettianamente parlando - pensar male, anche se personalmente mi sono fatto un'idea abbastanza chiara di questa vicenda. Certamente i presupposti di costituzionalità non ci sono. E un'altra cosa è certa. Sapevamo già, al di là delle ambizioni tipiche del suo carattere, di non essere governati da un personaggio della statura di Giulio Cesare. Da oggi sappiamo anche che a capo del più importante ufficio giudiziario italiano non ci sarà la moglie di Cesare. E questo, in un contesto di occupazione del potere sempre più spregiudicata e soffocante, è qualcosa che dovrebbe preoccupare tutti, non soltanto noi dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Giovanardi e Mussini)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto «San Giuseppe del Caburlotto» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 (ore 10,42)

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, non vedo perché invertire l'ordine degli interventi, ma non fa nulla. Il senatore Quagliariello, però, deve pagarmi i diritti d'autore, perché io gli do le idee e lui poi le sviluppa.

Tornando al merito, io, signora Presidente, sono fermamente favorevole al voto della questione pregiudiziale. È evidente, come emerso in sede di 1ª Commissione, che gli articoli 5 e 10 sono completamente incostituzionali, al punto che il sottosegretario Chiavaroli si sarebbe fatta carico di trasferire al ministro Boschi l'esigenza di stralciare o modificare i due articoli in oggetto. Richiesta che è stata respinta con perdite, perché la Boschi avrebbe risposto che il provvedimento si voterà ponendo la questione di fiducia perché il testo deve rimanere tale. È molto rigida ultimamente la ministro Boschi: forse perché non l'hanno portata alla Casa Bianca. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Airola*).

In ogni caso, anche stavolta ha risposto di no.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la prego di attenersi al merito dell'intervento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Perché dico che questo testo deve essere fermato attraverso la questione pregiudiziale? Perché tutto quello che noi stiamo facendo in questo periodo è teso e finalizzato solo allo svolgimento e all'esito favorevole del *referendum*.

Il Senato non fa nulla di divisivo, come ho già detto. Si approva una legge di stabilità perché è obbligatoria, distribuendo prebende a tutti pur di raccogliere consenso, già sapendo che arriverà la lettera di richiamo dell'Europa, il cui effetto si produrrà a babbo morto, cioè dopo il voto del 4 dicembre. Ma per potervi arrivare è necessario che il *referendum* si possa svolgere, ovvero che vi sia stato il passaggio in Cassazione, dal Presidente della Repubblica e l'esame da parte dei ricorrenti presso la giustizia amministrativa.

Casualmente, l'articolo 5 e l'articolo 10 contengono i posticipi dei pensionamenti dei vertici apicali della Cassazione e del Consiglio di Stato. E allora io qualche dubbio sulla coincidenza di questi passaggi francamente ce l'ho.

Chi ha dichiarato, come ricordava prima il collega, l'ammissibilità dei quesiti referendari in Cassazione? Proprio quelli che usufruirebbero del posticipo del pensionamento! A chi oggi è rivolta la domanda se il quesito sia o no ammissibile? Alla giustizia amministrativa, cioè al Tar, e dopo, eventualmente, al Consiglio di Stato. Tale quesito era, ed è, completamente inammissibile. Non tanto perché fuorvia la volontà dell'elettore, ma perché, *per tabulas*, il Senato, come era e come sarà, è un organo costituzionale ob-

bligatorio. Quindi, la legge elettorale che andrà a eleggerlo è una legge costituzionalmente obbligatoria.

Per tabulas, come ormai sanno anche gli asini, con la norma transitoria al primo comma dell'articolo 39, noi non siamo in grado di eleggere alcun Senato. Qualche genio, infatti, ha scritto che il consigliere regionale voterà per una lista di consiglieri e di sindaci. Ma si dice anche che la lista che prenderà più voti, cioè il vincente, ha il diritto di optare nella scelta tra consigliere e sindaco.

Peccato ci si sia dimenticati del fatto che dieci Regioni hanno solo due senatori e che in alcune (e abbiamo già fatto le simulazioni) tutti e due gli esponenti andranno alla maggioranza. Se la maggioranza che ha vinto opta per il sindaco, in quella Regione si avranno due consiglieri e non si avrà il sindaco. Quindi, settantacinque consiglieri e venti sindaci: cioè il contrario di quanto è scritto all'articolo 2. Poi ci si dimentica che non è specificato neanche il numero dei senatori, che non è riportato nell'articolo 39. Non c'è il numero minimo e massimo dei candidati. Non è scritto se la stessa lista è di consiglieri o di sindaci o se debbano essere due.

Ma sono ancor più perplesso rispetto al fatto che qualcuno proponga di fare in fretta una legge a regime. Peggio mi sento, perché, in base all'articolo 2, non è scrivibile una legge elettorale per l'elezione del Senato. Non si può infatti scrivere che bisogna eleggerlo con il sistema proporzionale e, quindi, con l'attribuzione dei seggi in funzione dei voti espressi (cioè la proporzionalità) e della composizione del Consiglio.

La proporzionalità è una cosa, la composizione del Consiglio è un'altra in quanto viene da un sistema maggioritario perché, tranne una Regione, tutte le altre hanno una legge elettorale maggioritaria. Non si può scrivere una legge che dice a destra e a sinistra e poi anche sopra. Abbiamo avuto la genialità di scrivere che, in base al censimento della popolazione, in dieci Regioni ci saranno solo due senatori. Qualcuno mi vuole spiegare come fa a essere proporzionale l'attribuzione di quei due seggi ai senatori? Se ci sono due liste e ciascuna prende il 50 per cento, si assegna un senatore ad una e un altro all'altra. Se si attribuiscono due seggi alla maggioranza, vi è una compressione della rappresentatività delle opposizioni. Se si dà un seggio ad una e uno all'altra, è compressa la rappresentatività e la proporzionalità della maggioranza. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e CoR*). Inoltre, per volerci sciacquare la bocca con qualcosa che passa sempre, si promuove l'equilibrio di genere. Allora, mi spiegate quei due senatori come devono essere fatti? Metà sindaci, metà consiglieri regionali, metà uomo e metà donna? (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Per poter scrivere una legge elettorale, il numero deve essere portato a tre. Facciamo qualche bel decreto che dà qualche premio a qualcun altro che forse triplicherà, oltre che i pani e i pesci, anche i senatori. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S*).

PRESIDENTE. Pensavo fossimo al dibattito sulle pregiudiziali al decreto in esame.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, rispondo in ordine sparso alle questioni di costituzionalità sollevate.

In primo luogo si dice che il diritto di difesa, ma soprattutto il diritto al contraddittorio, sarebbe offeso dalle disposizioni delle quali ci stiamo occupando e, segnatamente, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge. Intanto, mi permetto di ricordare che il contraddittorio ha diverse facce nel nostro sistema costituzionale. È un metodo di formazione della prova e, se intendiamo per contraddittorio il metodo di formazione della prova, dobbiamo convenire che, dinanzi alla Corte di cassazione e nelle giurisdizioni di legittimità, la prova certamente non si forma. Quello è un giudizio che implica la già avvenuta formazione della prova nei gradi di merito del giudizio. Certo, non nego che la trattazione in pubblica udienza determini l'espansione di una forma diversa di contraddittorio, il cosiddetto contraddittorio consistente nel conflitto tra le parti che, in un certo senso, manifestano le loro diverse opinioni in un'udienza pubblica. Questa possibilità di espansione di un contraddittorio, che può essere anche cartolare perché nessuna norma vieta che il contraddittorio sia tale, è recuperata nei casi di eccezionale o di particolare rilevanza delle questioni poste. Infatti, in presenza della straordinaria o eccezionale rilevanza delle questioni, il presidente può disporre che il ricorso sia portato nell'udienza pubblica. Quindi, abbiamo l'affermazione di ordine generale che non confligge né con l'articolo 24 e nemmeno con l'articolo 111 della nostra Costituzione, secondo il quale il contraddittorio può essere anche di natura cartolare. Il conflitto tra le diverse posizioni processuali si può risolvere anche attraverso scritti che vengono depositati dalle parti in un contesto normativo che prevede, pur sempre, la possibilità, in presenza di situazioni che lo meritino, di portare le questioni in udienza pubblica.

Passando alla questione di costituzionalità successiva, che riguarderebbe la violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione e, quindi, gli articoli 5 e 10 del decreto-legge, vista sul doppio versante del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, individuo un elemento che funziona a difesa sia della questione del diritto di difesa sia di questa seconda questione, ovvero la pretesa violazione dell'articolo 3. Infatti, non dobbiamo dimenticare come, tutte le volte in cui si discute di pretese violazioni del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, le questioni vadano in un certo senso concretizzate, cioè vadano esaminate nel loro contesto.

Qui abbiamo un presupposto - sul quale tornerò successivamente, con riferimento all'ulteriore questione sollevata, ossia la pretesa violazione dei requisiti di necessità e d'urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione - per dire che alla base del decreto-legge vi sono non soltanto l'urgenza e la necessità (che ne legittimano l'adozione, appunto, sul versante dell'articolo 77), ma anche la straordinarietà delle questioni trattate attraverso l'adozione di questo decreto-legge. È attraverso questo prisma della straordinarietà delle questioni, della loro importanza, dell'eccezionalità e della crisi di una Corte di cassazione che si trova con 106.000 ricorsi pendenti per questo anno in corso, che va valutata la questione.

Il dato statistico ovviamente non può essere dimenticato, altrimenti, nel tentativo di persuadere gli altri, finiamo con il sottolineare solo alcune questioni. Il discorso viene cioè amputato delle sue questioni principali, presentato secondo il versante che più aggrada coloro i quali sostengono una certa tesi, e in quel separato contesto acquisiscono una forza di persuasione che in realtà non hanno. È l'arte del convincere e in un certo senso il sofisma che si presenta a determinare una certa credibilità, soltanto apparente, della questione.

Il punto di partenza, anche sul versante dell'uguaglianza e della ragionevolezza, non può non essere costituito dalla necessità di affrontare un'emergenza che si caratterizza per un numero di ricorsi straordinariamente elevato: se abbiamo 106.000 ricorsi pendenti, che sono esattamente il doppio del numero dei ricorsi pendenti solo dieci anni fa, dobbiamo inevitabilmente comprendere che occorre adottare misure che, seppure nel rispetto dei principi costituzionali, rispondano a queste esigenze di straordinaria eccezionalità.

Questo è un punto di partenza nella valutazione dei requisiti di costituzionalità, ex articolo 3, congiuntamente anche al presupposto dell'articolo 3: non vi è sentenza della Corte costituzionale, pronunciata in tema di articolo 3, che non faccia una preliminare osservazione: il principio di uguaglianza, e in un certo senso anche il principio - potremmo dire accessorio - di ragionevolezza (che è un principio ovviamente molto più dilatato), presuppone l'accertamento della medesimezza dell'identità delle situazioni giuridiche regolate. Si può dire che vi è disparità di trattamento in presenza di situazioni assolutamente identiche.

Quindi, è incostituzionale, per violazione dell'articolo 3, una legge che tratti in maniera uguale situazioni dispari, ovvero che tratti in maniera dispari situazioni uguali. Orbene, se teniamo presente questo principio, ci rendiamo conto che già la straordinaria situazione nella quale versa la Corte di cassazione è in sé elemento giustificativo di disposizioni che riguardano direttamente la Corte di cassazione.

Vedano, signori senatori e signore senatrici, come la questione in un certo senso finisce per dare ragionevolezza, al contrario di quello che si pretende di fare, a questo intervento legislativo, nella misura in cui, premessa la straordinarietà della situazione nella quale versa la Corte di cassazione, premessa appunto la necessità di disporre in maniera differenziata situazioni che sono differenziate, si dispongano norme introduttive di un trattamento separato, data l'emergenza, per i ricorsi di Cassazione, e si intenda accompagnare l'entrata in vigore di disposizioni eccezionali, attraverso la permanenza degli uffici di vertice della Corte di cassazione, che al contrario sarebbero stati contestualmente decapitati.

Quindi, c'è una ragionevolezza di fondo in un intervento che, per l'appunto, mira a risolvere un problema specifico attraverso disposizioni specialmente dettate per questa situazione particolare e che includono, all'interno di tale situazione, una proroga del pensionamento degli uffici di vertice della Corte di cassazione, e poi inevitabilmente delle altre magistrature superiori. Se questo non fosse stato fatto, si sarebbe rinvenuta una disparità di trattamento all'interno delle magistrature superiori, nel senso che si sareb-

be regolata diversamente una magistratura superiore rispetto ad un'altra; ma nessuno può ragionevolmente dire che un ufficio direttivo di una Corte d'appello costituisca una situazione identica a quella di un ufficio direttivo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 104 e 107 della Costituzione, le relative obiezioni in un certo senso confluiscono nella critica di cui all'articolo 3; poi, certo, i magistrati si possono distinguere solo per funzioni, ma qui il principio non è assolutamente vietato per l'ovvia ragione che si stabilisce una deroga in materia di pensionamento in virtù, per l'appunto, delle situazioni alle quali inizialmente mi riferivo.

Chiudo il mio intervento con un riferimento all'articolo 77, laddove si dice che mancherebbero i requisiti di necessità e urgenza, per ricordare come proprio i dati statistici, e cioè la particolare situazione nella quale la Corte di cassazione si trova, costituiscono testimonianza evidente di una situazione di assoluta urgenza.

Per tutte queste ragioni mi permetto di ritenere che le questioni di costituzionalità proposte siano infondate e non meritino di essere accolte, congiuntamente all'ultima, relativa all'articolo 97 e al buon andamento, perché con questo disegno di legge si cerca di garantire proprio il buon andamento dell'attività della Corte di cassazione. Con quest'ultima e conclusiva affermazione mi permetto di tornare sull'argomento dell'inconsistenza delle questioni di costituzionalità al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Cappelletti e da altri senatori (QP1), dal senatore Cardiello e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP3) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signora Presidente, intervengo per prima perché così era previsto, ma sono anche contenta di farlo perché avrò occasione di chiarire il senso del voto che ho appena espresso contro le questioni pregiudiziali e di distinguere la posizione che io rappresento questa mattina - che peraltro non è isolata - anche dalle argomentazioni svolte dal collega D'A-scola per ultimo.

Intanto desidero ringraziare il relatore per la sua relazione trasparente: il relatore, nel riferire sul provvedimento, non ha nascosto alcuno dei problemi sul tappeto e, anzi, ne ha reso edotta l'Assemblea. E non poteva essere altrimenti, visto che il relatore è anche componente della 1ª Commissione, anche se non ha votato il parere, proprio in quanto relatore nella 2ª Commissione su questo provvedimento.

Condivido molti aspetti di questo provvedimento, che in realtà non è messo in discussione da alcuno, a partire dall'urgenza della conversione del decreto-legge, che è stata sottolineata anche fuori da quest'Assemblea da organismi come il Consiglio superiore della magistratura. Questo provvedimento contiene sicuramente misure appropriate; mi riferisco non soltanto a quelle previste dal decreto-legge varato dal Governo, ma anche alle misure introdotte dalla Camera dei deputati. Potrei fare riferimento, ad esempio, all'articolo 1-*bis*, che contiene una materia su cui da tempo è in corso una discussione. Non si tratta pertanto di lunghe norme estemporanee, ma di norme che hanno alle spalle discussioni approfondite, che partono anche dalle legislature precedenti.

Nessuno di noi, quindi, vuole fermare il provvedimento in sé e, anzi, penso di voler sollecitare io stessa la conversione del decreto-legge. Questa riflessione ci ha portato in Commissione affari costituzionali ad emettere un parere non ostativo, che ovviamente riguarda il provvedimento nella sua complessità; il disegno di legge al nostro esame consente un'unicità di lettura (e in questo senso l'omogeneità è garantita), ma contiene anche contraddizioni e norme che, guardate rigorosamente con i criteri classici dell'omogeneità, potrebbero sicuramente far protendere la bilancia in un altro verso. Noi pensiamo, però, che l'omogeneità sia salvaguardata dall'obiettivo che

abbiamo davanti: garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, non solo della giustizia ordinaria, ma anche di quella amministrativa. Seguendo i canoni seguiti per altri provvedimenti (classicamente questo discorso si fa per le proroghe), quando c'è una funzione unificante pensiamo che il criterio dell'omogeneità venga salvaguardato.

Pertanto, la 1ª Commissione, proprio su mia proposta (essendo io relatrice in quella sede), ha emesso un parere non ostativo, ma ha fatto osservazioni su cui l'Assemblea ha insistito molto, anche per motivare la questione pregiudiziale di costituzionalità che noi non abbiamo votato e su cui insisto nel mio intervento. Infatti, dire che il provvedimento, complessivamente inteso, debba proseguire il suo *iter* e quindi bocciare la questione pregiudiziale di costituzionalità non significa né rinunciare agli emendamenti, né rinunciare, anche quando si sa che viene posta la fiducia, al dovere di testimonianza che hanno i senatori della Repubblica e i parlamentari tutti rispetto ai provvedimenti di rilevanza particolare; e questo è un provvedimento che ha una rilevanza particolare e, su alcuni punti, sicuramente non positiva.

Siamo consapevoli peraltro che la 1ª Commissione omologa della Camera dei deputati ha fatto ragionamenti di tipo completamente diverso. Ha giustificato le criticità che abbiamo denunciato proprio con il criterio che, per ultimo, ha citato il collega D'Ascola, da pari suo. Il senatore D'Ascola, quando difende una tesi, lo sa fare bene. Tuttavia, richiamare il criterio di uguaglianza, come hanno fatto il parere della 1ª Commissione e il collega D'Ascola, in questo caso è fuorviante. La motivazione espressa dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati ci ha fatto essere molto cauti, perché chiaramente ciascuna Camera ha una forma di rispetto nei confronti della prima.

Ma ora, se volessi essere leggermente polemica (e, visto che stiamo discutendo dell'Italicum in tutti i luoghi, lo voglio essere dichiaratamente), dovrei dire che quanto è successo alla Camera non mi fa ben sperare per il futuro perché, se quando le maggioranze sono blindate non si vedono neanche le cose per le quali non bisogna certo inforcare un paio di occhiali per vederle, ciò non depone bene per il futuro.

Ritorno alle motivazioni. Noi abbiamo un provvedimento che in sé ha una sua funzionalità e che interviene con due articoli (l'articolo 5 e l'articolo 10, che non sono fondamentali nel provvedimento stesso, checché se ne dica), i quali introducono in maniera del tutto inappropriata, ma anche gratuita, norme assolutamente discriminatorie. Oggi lo diciamo nell'Assemblea del Senato e lo dico anche a nome di un gruppo di senatori che la pensano come me all'interno del PD (ma sono molti di più a pensarla così, molti di più di quelli che lo dichiarano). In realtà non siamo i primi a dirlo. L'ha detto l'Associazione nazionale magistrati e l'ha detto il Consiglio superiore della magistratura, con un provvedimento (naturalmente riferito alla giustizia amministrativa e quindi al presidente e al procuratore generale della Corte di cassazione) molto analitico e molto motivato, che portava il Parlamento davanti a un bivio: cassare i due articoli o modificarli. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso ad emendare questi articoli in maniera non discriminatoria, cioè disciplinando complessivamente le figure apicali nella stessa maniera. Quello che non condivido del discorso che faceva il collega D'Ascola

(e il discorso intuitivamente viene in mente con immediatezza) è che in questo caso non si tratta soltanto di ufficio. Quando si ripara sul discorso dell'organizzazione, infatti, lo si fa per sfuggire ad un dato di fondo: l'ufficio è ricoperto da una persona, cioè da un magistrato, che ha una qualifica e che ha una funzione. Il carattere discriminatorio, come dice bene il senatore D'Ascola, viene proprio dall'intreccio tra l'articolo 3 e l'articolo 107, perché se i magistrati si distinguono soltanto per funzione (come recita l'articolo 107, terzo comma, della Costituzione), allora non si vede come, nascondendosi dietro a un apparato organizzativo e quindi dietro ad un ufficio, si possa consentire ad alcuni magistrati una proroga, mentre si tralasciano e si discriminano tutti gli altri magistrati, con conseguenze anche personali che probabilmente porteranno a vicende giudiziarie che sarebbe stato bene ed opportuno evitare.

La collega De Petris, ma anche qualcun altro, ha poi fatto riferimento ad un altro articolo, al quale vorrei fare riferimento anch'io in questa mia breve discussione, cioè l'articolo 7. In questo caso dovrei dire che il Governo c'entra poco, perché si tratta di un emendamento parlamentare; ma anche qui non ci dobbiamo nascondere. A volte, discutendo tra di noi, censuriamo il comportamento di alcuni Ministeri, i quali, quando si tratta di provvedimenti che riguardano più discipline, fanno avere la velina ai singoli parlamentari per introdurre per via parlamentare quello che non riescono ad introdurre per via governativa. Ma, insomma, a chi è potuto venire in mente? Al collega Ermini della Camera (responsabile giustizia del PD) come poteva venir in mente di inventarsi che l'ufficio di presidenza, in determinate condizioni, ha bisogno di due elementi suppletivi individuabili in maniera così analitica? Dico questo perché, tra l'altro, questo articolo non poteva sfuggire; infatti non è sfuggito a me, alla collega De Petris e alla Commissione (che però non si è pronunciata, perché era fuori dal decreto-legge). Non poteva sfuggire, perché ha suscitato le proteste dei magistrati del TAR, che si sono visti messi in un angolo e che conteranno molto di meno, dal momento che è stato alterato il meccanismo all'interno del consiglio di presidenza. Ma ciò non è sfuggito neanche ai consiglieri di Stato, che invece hanno fatto lettere di plauso.

Cosa voglio dire, visto che il mio tempo è quasi finito? Noi abbiamo bisogno di una magistratura autonoma e indipendente (e in questo momento la tuteliamo o la dovremmo tutelare anche dalle discriminazioni), ma abbiamo bisogno anche di un potere legislativo indipendente, perché non è possibile che singoli magistrati dettino l'agenda politica del nostro Paese, né quando fanno introdurre norme che li riguardano personalmente, né quando fanno introdurre norme con modifiche subdole, che non si capisce con quale ragionamento vengano introdotte e che favoriscono alcuni a discapito di altri o alcune categorie a discapito di altre.

Dunque, alla fine di questo discorso ci sono emendamenti che, se dovessero essere posti in votazione, noi voteremmo, ma sappiamo già che sarà posta la fiducia. Ne approfitto per dire che questo provvedimento può passare solo con la fiducia, perché il Governo sa che rischierebbe fortemente sugli articoli 5, 7 e 10. Ne è prova il fatto che il ministro della giustizia Orlando, che è stato qui in occasioni importanti rivendicando il prodotto del

suo lavoro, oggi non c'è, non sappiamo dove sia; ma fa male a non esserci, perché su questo provvedimento - ahimè - è costretto a metterci la faccia insieme a Renzi: perché queste discriminazioni porteranno la sua firma e non la nostra. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, semplifichiamo: stiamo parlando del decreto-legge Canzio. Se guardate i giornali di questa mattina, vedrete che parlano, personalizzandolo, di un decreto-legge che è stato pensato - ahimè - per premiare alcuni magistrati (manca solo la foto di questi magistrati).

Poi si è usato un *escamotage* per dire che non si tratta solo della Cassazione, ma anche del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. A me risulta che non ci sia alcun magistrato della Corte dei conti e del Consiglio di Stato che possa beneficiare di questa proroga *ad personam*. Poi, rispetto a cosa? Tre mesi fa abbiamo detto: non sarà mica vero che determinati atteggiamenti del primo presidente di Cassazione, che va in pensione il 1° gennaio, perché compie gli anni, verranno premiati con un decreto-legge con cui sarà prorogato fino al 31 dicembre? È impossibile che ciò avvenga; avevamo pensato anche a un'interrogazione. Ma non sarà mica vero?

Non è che certe cose ci fossero sfuggite. Ad esempio, nella grande discussione sulla *stepchild adoption*, sulle adozioni; essendosi il Parlamento pronunciato per lo stralcio, e di fronte ad una serie di pronunce di primo grado e di appello contrastanti, e ad una grande attesa, era obbligatorio che i ricorsi andassero alla sezioni unite della Cassazione. Invece no. Il presidente Canzio ha scritto a noi parlamentari che, anche se la legge prevede che se ne occupino le sezioni unite, lui, seguendo la prassi, li ha affidati alla prima sezione, che, come ha detto prima il senatore Quagliariello, era già stata precostituita mandando a casa il presidente che avrebbe dovuto presiederla, che a sua volta si è dimesso dalla magistratura per protesta.

Qualche giorno fa siamo andati davanti alla Cassazione, perché un ricorso (si trattava di due uomini che volevano adottare un bambino) era già stato discusso - non si sa perché - dalla sesta sezione, e solo a seguito della nostra protesta la sesta sezione si è spogliata di questo compito rimandandolo alla prima sezione. E noi ribadiamo la richiesta, come la legge prevede, di dare alle sezioni unite la funzione che esse hanno nel nostro ordinamento: stabilire tra tutte le varie sentenze quali sono conformi alla legge e quali no.

Ieri abbiamo visto che la prima sezione penale - i giornali oggi ne parlano - ha stabilito, sempre per via dell'accordo Parlamento-magistratura e orientamenti, che è sufficiente un contratto di convivenza per fare in modo che chi ha compiuto delitti per i quali prima che venisse approvata la legge sulle unioni civili sarebbe stato espulso, non può più essere espulso. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,14)

(Segue GIOVANARDI). Ciò perché la Cassazione ha detto - con grande emozione a proposito delle unioni civili approvate dal Parlamento - che essendo i contratti di convivenza uomo-donna parificabili alle unioni civili tra uomo-uomo o donna-donna, ed essendo questi paragonabili al matrimonio, d'ora in poi basta un contratto di convivenza e il clandestino che ha commesso reati nel nostro Paese non può più essere espulso. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Chiaro? È una cosa incredibile, lunare e folle. È chiaro, infatti, che questi contratti verranno posti in atto in frode alla legge se basta fare un contratto di convivenza con una persona per mettersi al riparo dalla possibilità di essere espulso dall'Italia.

Veniamo al dunque. Sarebbero questi gli atteggiamenti per cui il primo presidente viene premiato con una proroga di un anno, lui e alcuni membri della Cassazione? Il senatore Quagliariello ha anche sottolineato il quesito referendario, che ha avuto un certo tipo di interpretazione. Ma voi pensate che nel Paese, nel Consiglio superiore della magistratura e a livello dell'Associazione nazionale magistrati (che ha criticato aspramente questi provvedimenti), nessuno si sia accorto di quanto sta accadendo? Che nessuno si sia accorto che addirittura vengono imbrogliate le carte non soltanto con l'occupazione delle televisioni e dei giornali, magari con un accordo tra il Ministero della sanità e qualche potente imprenditore della sanità per far fuori la sera, alle ore 20, il direttore di un giornale per farla passare, dalla mattina alla sera, dal «no» al «sì» rispetto al *referendum*?

Non solo si occupano queste posizioni del giornalismo o si riempiono tutti gli enti di Stato con persone che arrivano dal Granducato di Toscana o dalle sue vicinanze, ma addirittura si adottano decreti-legge per "premiare" persone che hanno avuto un determinato comportamento che, dal nostro punto di vista - lo abbiamo scritto - è di violazione della legge e di prerogative che, in capo alla giurisdizione del nostro Paese, vengono stracciate. Altro che legge *ad personam* del periodo dei Governi Berlusconi! Vorrei che dall'altra parte dell'emiciclo qualcuno si vergognasse profondamente di questo obbrobrio *ad personam*. Si vanno ad inquinare i piani alti dell'ordinamento, per arrivare a un certo risultato e appoggiare determinate politiche i cui risultati sono disastrosi.

Permettetemi di dire una cosa. Quante volte, con riferimento alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, la sinistra ha detto che si erano inserite una serie di norme estranee nel disegno di legge di conversione del decreto-legge? Io avevo un'attenuante, in quanto prima del 2006, anno in cui è stata adottata la cosiddetta legge Fini-Giovanardi, la Corte costituzionale non aveva mai statuito che non si potessero introdurre in un disegno di legge di conversione norme non omogenee a quelle contenute nel decreto-legge. In più, in quell'occasione le norme in oggetto erano già state discusse per tre anni dal Senato della Repubblica ed avevano costituito oggetto di decine di audizioni in Commissione sanità. Ciò nonostante, la Corte costituzionale ha detto: no, caro Giovanardi, la tua azione è stata affrettata. È vero che le norme sono state esaminate in Commissione per anni, però tu non potevi inserirle all'interno di un disegno di legge di conversione.

Cosa è l'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame? Si tratta di norme introdotte dal Parlamento, completamente innovative rispetto al testo origi-

nario del decreto-legge. Io ho avuto un'attenuante. All'epoca ero legittimato a emendare il disegno di legge di conversione del decreto-legge perché mai, in tutta la storia della Repubblica e del Parlamento italiano, erano stati sollevati problemi. Invece adesso, dopo le sentenze della Corte costituzionale, il Governo sa benissimo che è totalmente incostituzionale inserire nel provvedimento in esame un articolo che entra nel merito e ridisegna le funzioni della Corte di cassazione.

Eppure ciò viene fatto con disinvoltura, si stracciano le regole costituzionali in maniera assolutamente disinvolta e si ignorano le sentenze della Corte costituzionale. A meno che non si prefiguri una realtà istituzionale in cui la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, disegnate in una certa maniera, rendano istituzionale il fatto di distinguere a seconda di chi fa la legge e ha determinati comportamenti: se è un Governo di centrodestra, allora è illegittimo e illegale e va cassato, mentre se si tratta di un Governo di centrosinistra, allora è legittimo, doveroso, bello e utile.

In questa situazione qualcuno parla del pericolo di un regime. Ebbene, siamo molto vicini al pericolo di un regime. Ho detto delle cose che nessuno ha confutato in Commissione. Si tratta di un'altra cosa surreale. Lo sanno i senatori Caliendo e Nitto Palma e gli altri colleghi che in Commissione hanno ripetutamente sollevato questo tipo di obiezioni, chiedendo chi sono i soggetti beneficiati. Alla domanda sul perché si voglia adottare una norma *ad personam* contro i magistrati che gratifica solo alcuni vertici della Corte di cassazione, è arrivata stamattina la risposta da azzecagarbugli del Presidente della Commissione giustizia, che ha riempito di parole vuote dei concetti fondamentali. La relatrice Lo Moro ha scritto nero su bianco che due articoli sono chiaramente incostituzionali, arrivando però a concludere che, poiché sono chiaramente incostituzionali, vanno bene lo stesso. Si è poi alzata in piedi in Assemblea ed è intervenuta per dire che, pur non condividendone la costituzionalità, ha votato contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità perché le storture si sarebbero poi corrette con degli emendamenti che, secondo lei, avrebbero avuto il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea. Poiché si mette la fiducia, gli emendamenti non saranno però votati.

Ma vi rendete conto di che cosa si sta dicendo? Vi rendete conto del tipo di svuotamento brutale delle prerogative del Parlamento cui ci troviamo davanti? Tutto ciò è ammantato non da un velo, ma da una spessa coltre di ipocrisia rispetto a queste forzature.

Chi mi ascolta si chiederà perché mi appassiono e per chi sto parlando, visto che qui c'è una maggioranza schiacciante, che "beve" e "manda giù" tutto. Del resto, il Gruppo di Area popolare, che sarebbe quello che difende principi e valori, ha votato la legge sulle unioni civili e questa questione dell'espulsione, ovvero di una legge che consente forzature incredibili per la sicurezza dei cittadini, non rispetto agli immigrati onesti ma con riferimento a quelli che hanno commesso dei delitti e dovrebbero essere espulsi dall'Italia. Perché, dunque, perdere tempo? Perché ciò rimanga agli atti: poiché il tempo è galantuomo, è bene dire queste cose in Parlamento, è bene chiamarle per nome e cognome e stabilire le responsabilità. Poiché il tempo è galantuomo, ci sarà il momento in cui queste cose verranno rivalutate e ri-

viste, spero anche a livello istituzionale, e chi compie queste forzature incredibili ne pagherà le conseguenze, davanti alla storia, davanti al Paese e spero anche a livello elettorale. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, in via preliminare tengo ad evidenziare che il testo al nostro esame è stato approvato in sede referente durante una seduta di Commissione (riunitasi in seduta notturna, alle ore 20). Avendo ricevuto la convocazione della Commissione alle ore 20, per una riunione di Commissione prevista proprio per le ore 20 del medesimo giorno, chiedo al signor Sottosegretario come abbia fatto a partecipare a quella seduta, che tra l'altro è durata per non più di venti minuti, avendone avuto conoscenza alle ore 20 in punto. Peraltro, si tratta di una convocazione pervenuta con data errata: per carità, si è trattato di un errore materiale, che è stato corretto alle ore 20,07.

Signor Presidente, stiamo creando un precedente, con la convocazione di una Commissione, chiamata a deliberare in sede referente, che viene diramata nell'esatto momento in cui essa inizia a deliberare. Seguendo lo stesso principio logico, mi chiedo come potessero essere presenti tutti i rappresentanti della maggioranza e quale rispetto ci possa essere del diritto dell'opposizione di partecipare ai lavori parlamentari in Commissione, senza una convocazione che consenta almeno di avere il tempo fisico, i 15 minuti necessari, per raggiungere la sede della Commissione, da un ufficio di prossimità. Su questo gradirei avere il parere e una presa di posizione da parte del Presidente del Senato, in considerazione del fatto che ciò potrebbe costituire un precedente grave, per i lavori e per lo stesso principio di funzionamento democratico dell'istituzione.

Passando al merito del provvedimento in esame, non posso non partire da una riflessione sul titolo del disegno di legge in esame, che è un titolo menzognero. Per carità, siamo abituati ai titoli menzogneri: penso, *in primis*, a quello del disegno di legge che verrà sottoposto al prossimo *referendum* costituzionale. Il titolo del disegno di legge in esame recita infatti: «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa». Credo che un titolo più corrispondente al contenuto principale del provvedimento avrebbe potuto essere: «Misure urgenti per il mantenimento in servizio di sei o sette figure apicali della Corte di Cassazione» e allora gli italiani avrebbero capito meglio di cosa stiamo trattando. Oppure, sarebbe stato forse addirittura più esaustivo un titolo di questo tipo: «Terza deroga allo scellerato decreto-legge del Governo del 2014, che ha anticipato di cinque anni la data di pensionamento dei magistrati, senza prevedere i corrispondenti concorsi per la loro sostituzione, infischandosi delle prevedibili conseguenze sul piano del corretto funzionamento della giustizia». Questo sarebbe stato forse il titolo più adatto, più corretto e più legittimo per il disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Possiamo togliere

re l'aggettivo «scellerato», ma questa è sicuramente la terza deroga al decreto-legge del Governo del 2014. Quindi, il Governo interviene per rimediare ad un errore che ha fatto esso stesso.

Insomma, il decreto-legge in esame e il relativo disegno di legge di conversione hanno lo scopo di ovviare a un problema creato dal Governo, perché in un momento in cui a tutto il Paese viene chiesto di andare in pensione un po' dopo, di spostare in là l'asticella, ovviamente mantenendo inalterati i contributi versati in tutta una vita, il Governo ha chiesto ai magistrati di andare in pensione cinque anni prima (questo diciamolo al Paese, in modo che sia chiaro), creando già nel 2014 evidenti ed enormi buchi di organico, cui adesso si cerca di mettere l'ennesima toppa, la terza. Mi chiedo che modo schizofrenico di legiferare sia questo se con delle leggi dobbiamo correre dietro ad altre leggi, varate in questa stessa legislatura da questo stesso Governo, per porvi rimedio. Nel 2014 è stata varata una legge che ha creato enormi problemi di carenza di organico nella giustizia e successivamente vengono emanati provvedimenti contenenti disposizioni per non applicare quella stessa legge. Non sarebbe stato più semplice, signor Presidente, non presentare il citato decreto-legge nel 2014 o formularlo meglio (mi riferisco ovviamente al provvedimento relativo al prepensionamento dei magistrati), piuttosto che correre per sistemare errori fatti dal Governo con iniziative del Governo stesso? Dico questo anche perché la richiesta di considerare dei periodi transitori era stata avanzata dal Consiglio superiore della magistratura, dagli stessi magistrati, dalle forze politiche, ma ovviamente tutte queste istanze sono state ignorate.

Siamo quindi giunti alla terza proroga. Rimane un interrogativo: perché questa proroga, a parità di condizioni, non è stata prevista per tutti i magistrati preposti ad uffici con i medesimi volumi di lavoro (e naturalmente per quelli con maggiori volumi di lavoro), piuttosto che soltanto per le sei o sette figure apicali della Corte di cassazione? Perché è stato introdotto questo precedente, questa discriminazione tra giudici di legittimità e di merito? Signor Presidente, si sta introducendo una disparità di trattamento incredibile che innescherà inevitabilmente innumerevoli ricorsi da parte degli stessi magistrati. La dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento in esame, quantomeno perché contrario agli articoli 3 e 107 della Costituzione, è certa: è solo una questione di tempo. Per fortuna, grazie alla Costituzione, che è ancora vigente nel nostro Paese nonostante ci siano reiterati tentativi di stravolgerla, i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge e i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità di funzioni.

Insomma, nel 2014 è stata lanciata dal *Premier* la cosiddetta parabola del ricambio generazionale in magistratura, poi però non si è provveduto a fare i concorsi, a coprire i posti che sono stati lasciati vacanti a causa dei prepensionamenti, non si è provveduto con le assunzioni e con le assegnazioni e poi ci si chiede perché in Italia la giustizia non funziona. Non funziona semplicemente perché non la si vuol far funzionare ed il provvedimento incostituzionale in discussione, che - lo ripeto - troverà applicazione soltanto per sei o sette magistrati, non è altro che l'ennesima riprova. Anche l'Associazione nazionale magistrati ha dichiarato che il testo presenta profili di incostituzionalità ed è in contrasto con il diritto comunitario. Abbiamo letto

gli emendamenti che sono stati proposti e membri della maggioranza, che tra l'altro sono già magistrati, hanno bocciato il decreto-legge definendolo palesemente incostituzionale.

Per tutti questi motivi anche io dico no al presente disegno di legge di conversione di un decreto-legge chiaramente incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, più che al Governo, che su questo argomento mi sembra incapace di intendere e di volere, mi rivolgo, attraverso questa Assemblea, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e anche al Presidente del Senato, che è persona che il diritto lo conosce e lo pratica ancora più di noi parlamentari che pure, facendo le leggi, qualcosa abbiamo appreso. Questo provvedimento, infatti, sul quale il Governo si accinge a porre la fiducia, è di una tale incostituzionalità che non ci sarebbe bisogno della verifica che su un decreto-legge la Presidenza della Repubblica deve comunque fare nel momento in cui lo firma e ne autorizza l'avvio dell'*iter* parlamentare. Poi, dovrà essere promulgata la legge di conversione; quindi, un decreto-legge passa due volte al vaglio della suprema magistratura della Repubblica: sia quando lo si autorizza sia, qualora venga convertito, quando si promulga la legge. Capisco che il presidente Grasso ha una posizione di terzietà, ma vorrei sapere cosa pensa anche lui di questa norma.

Ero pure tentato di fare i nomi, ma non voglio farli; credo siano 13 le persone - stanno tutte in Cassazione - beneficiarie di questa norma. Anche sulla tecnicità del problema delle proroghe, o dei vuoti che si creano per altri provvedimenti, non aggiungo nulla a ciò che altri colleghi esperti assai più di me in materia - Giacomo Caliendo e Nitto Palma - hanno detto in Assemblea e in Commissione. Non aggiungo altro, se non in maniera estremamente sintetica, neanche sulle procedure.

Vede, presidente Calderoli, lei ricorderà che il 3 agosto dovemmo incardinare la riforma del processo penale. Il presidente Grasso si avvale di un potere che ha e - ritengo legittimamente - disse che era una legge urgente e che si doveva fare. Quindi, si avvale di una facoltà che il Regolamento gli consente. Sembrava che dovessimo stare qui a ferragosto a esaminare la legge, e saremmo rimasti; è capitato. Benché il Parlamento abbia un'immagine deteriore, abbiamo esaminato decreti-legge a volte a ferragosto in fase di emergenza - meglio se non li avessimo fatti, a ripensarci - con il Governo Monti. Ma quella legge poi che fine ha fatto? Abbiamo visto l'auto-ostruzionismo della maggioranza, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: arruolano i senatori transfughi per reggere il Governo ma poi il transfuga, casomai sul processo penale, non è d'accordo - in un barlume di lucidità - sulla prescrizione che arriva fino a trentatré anni e allora il Governo non ha i numeri e quindi la legge scompare.

Il presidente Grasso dal suo punto di vista aveva ragione: era urgente il 3 agosto, e ora che siamo al 19 ottobre dov'è quella legge? È scomparsa

perché il Governo non ha i numeri. La maggioranza non ha i numeri e il processo penale, che era urgente, è scomparso.

Colleghi, abbiamo letto che il 24 ottobre ci sarà un incontro tra il ministro Orlando, il presidente Renzi e Davigo, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, e si deciderà se fare o no la legge. Ho grande rispetto per Davigo, per l'ANM, per Orlando, formalmente anche per Renzi - è pur sempre il Presidente del Consiglio - ma possono tre persone decidere cosa si fa?

Il decreto-legge oggi al nostro esame, invece, è palesemente incostituzionale, sottosegretario Migliore, e lei lo sa: si proroga l'età pensionabile per una decina di persone, per quella Cassazione che opera a volte anche in maniera arbitraria. Prima lo ha detto anche Giovanardi, se non erro.

Noi, presidente Calderoli, da mesi attendiamo la risposta a un'interrogazione su materie delicatissime, quali le adozioni da parte di coppie *gay*. La Cassazione dovrebbe decidere per legge a sezioni unite e non decide; forse ha anche poco coraggio, perché l'altro giorno siamo andati democraticamente davanti alla Cassazione a esporre uno striscione: era attesa una decisione della sesta sezione, poi invece è stata trasferita alla prima. Non si è ancora deciso, ma su materie come le adozioni, che sono delicatissime, dovrebbero pronunciarsi le sezioni unite. Si preoccupano di avere la pensione *ad personam* prorogata e non si preoccupano di applicare la legge in modo corretto sul tema delle adozioni! Hanno fatto quello che hanno fatto l'altro giorno, applicando in Cassazione in modo cervellotico la legge sulle unioni civili. Noi lo avevamo detto: il combinato disposto della legge sulle unioni civili e sulla cittadinanza, che volete fare, determinerà una cittadinanza facile a tutti e la Cassazione in modo arbitrario emette quella sentenza?

Dobbiamo quindi dare questa pensione *ad personam*. Non farò i nomi del procuratore della Cassazione generale, dei presidenti di sezione, dell'avvocato generale presso la Cassazione: basta andarli a vedere su Internet. Si parla di norme *ad personam*, ma noi abbiamo fatto una battaglia di democrazia contro la protervia di un potere giudiziario che fa le leggi, quando la suddivisione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario è un principio costituzionale e di democrazia universale che qui viene stravolto. Davigo che va a dare gli ordini a Renzi il 24 ottobre sulla legge del 3 agosto che era urgente e che ora è scomparsa. Si tratta di incostituzionalità; caro Mattarella, collega parlamentare per lungo tempo - che rispetto - voglio vedere come firmerà questa vergognosa legge *ad personas*. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). È una vergogna! È un atto di banditismo legislativo che non avrà il nostro assenso; metterci la fiducia è banditismo raddoppiato e lo sanno anche i colleghi che voteranno la fiducia. Ho sentito qualche eco e ho letto i pareri della Commissione giustizia: è uno schifo! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Liuzzi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, dirò cosa penso di questo provvedimento in sede di dichiarazione di voto. Non volevo però perdere

anche questa occasione per evitare che il Parlamento prenda una deriva sulla quale francamente non si può continuare a soprassedere.

Presidente Calderoli, le chiedo un attimo di attenzione, perché siccome so che il presidente del Senato è abbastanza sordo agli inviti che vengono fatti dai senatori, magari, attraverso i suoi buoni uffici, qualcosa può forse accadere.

A me viene in mente una cosa molto semplice. Pensando a questo provvedimento, mi ricordo una frase di un valoroso polemistita italiano, Ennio Flaiano, il quale si chiedeva: perché si continua a spostare sempre più in là la soglia del ridicolo? Questo è il pensiero che mi fa venire in mente questo provvedimento e le chiedo di fare attenzione con me su alcune questioni di metodo, perché molto spesso il metodo diventa sostanza in questo Parlamento.

Non possiamo essere convocati dalla Commissione giustizia il lunedì sera per una seduta notturna, paventando un problema di urgenza, e trovarci il giorno dopo, cioè ieri, con una maggioranza che ci impone l'inversione dell'ordine del giorno e discutere di altro. Sta succedendo veramente qualcosa di inammissibile. Gli spazi delle opposizioni vengono completamente calpestati.

Chiedo allora a lei, in funzione di Presidente in questo momento - e credo che anche altri se ne dovrebbero interessare - cosa sta succedendo in questo Parlamento rispetto, ad esempio, alla decretazione d'urgenza. Se i moniti del recente passato continuano ad avere diritto di cittadinanza in queste Aule parlamentari, possibile che ci sono Presidenti della Repubblica che viaggiano a senso alternato? O devo pensare che tutto sta nella logica che ha animato, ad esempio, l'intervento che ha fatto prima la senatrice Lo Moro, dove c'è tutto e il contrario di tutto, dove praticamente si recitano dieci parti a soggetto in scena?

Siamo nella completa inconsistenza dei lavori dell'Aula, nella completa inconsistenza dei lavori parlamentari su provvedimenti di cui parlerò poi in dichiarazione di voto e che segnalerò utilizzando, come al solito, il mio modo di ragionare che è molto semplice e diretto.

Ho approfittato quindi di questi minuti che avevo a disposizione in discussione generale per chiedere alla Presidenza se finalmente non sia arrivato il momento di far attuare all'interno del nostro ramo del Parlamento i normali criteri e regole parlamentari. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, mi soffermerò anzitutto sulla questione del metodo. Faccio parte della Commissione giustizia e lunedì sono andata in missione perché, in base agli accordi informali che erano stati presi, si sarebbero votati gli emendamenti in Commissione martedì. Mentre ero in missione venivo bombardata sul mio cellulare di messaggi della Commissione giustizia, che in modo disorganizzato e frenetico ci richiama- vano, con una convocazione anche errata, a un'improvvisa seduta serale per

la votazione degli emendamenti, che io pure avevo presentato e che, legittimamente, avevo anche il desiderio di poter votare, oltre che di potermi esprimere sul loro contenuto.

È evidente che l'organizzazione di questa riunione della Commissione in seduta notturna è avvenuta con la piena responsabilità e consapevolezza di una maggioranza che si è attrezzata, che si è organizzata per le sostituzioni e che ha scientificamente provveduto a tagliare la possibilità, per l'opposizione, non solo di vedersi riconosciuta la bontà di qualche emendamento come illustrato in quest'Aula, ma anche di essere fisicamente lì e di votare. Questo è il segno più evidente, tangibile e concreto, di un Governo che ha occupato di fatto il ruolo dei parlamentari, che comunque sono stati eletti e che, comunque, hanno il diritto e il dovere di rendere conto alle persone che li hanno eletti.

Questo nella più completa indifferenza dei colleghi senatori, che io sarò molto curiosa di vedere un giorno ridotti in condizione di minoranza di fronte a una maggioranza completamente sorda. Ricordate bene, infatti: chi la fa, l'aspetti.

Tutto ciò potrebbe anche dar luogo a un regolamento di conti tra eletti e senatori, se non fosse che tutto questo è molto grave per un concetto di cui ci si riempie la bocca, quello della democrazia, che evidentemente, però, non interessa a nessuno e che, comunque, non interessa a coloro che hanno la pretesa di guidare questo Paese.

Non parliamo poi delle questioni di costituzionalità e incostituzionalità, già ampiamente trattate e che restituiscono il quadro di operazioni fatte nel più completo spregio della Carta costituzionale. Spregio dei meccanismi parlamentari, spregio della rappresentanza, spregio della Carta costituzionale: qualcuno, qui, dovrebbe veramente vergognarsi.

Per quanto riguarda il merito di questo provvedimento, ancora una volta ci troviamo davanti a un decreto-legge riguardante la giustizia. Mai abbastanza si è osservato che la giustizia avrebbe bisogno di provvedimenti che vadano prima di tutto a toccare i veri punti dell'efficienza e del funzionamento della macchina; problemi che vengono sempre costantemente risolti per *spot*. Qui c'è anche l'aggravante di un trattamento dispari e della creazione, di fatto, di una piccola casta. Quindi, aggiungiamo anche la decretazione *ad personam*.

Ma io vorrei fare anche una riflessione su qualcos'altro, cioè sul concetto di legalità. Nel mondo esterno a questa Camera, presa amabilmente a calci nel sedere, ci si produce in iniziative per la legalità, perfino nelle scuole e dappertutto, con convegni, incontri e protocolli. Ebbene, vorrei far notare che, comunque, la legalità e il principio del rispetto delle regole non sono dichiarazioni e petizioni di principio, ma comportamenti rispetto ai quali il modello è fondamentale, perché diventa un modello educativo.

Ci troviamo allora davanti a un Governo che esprime un pessimo modello quanto a rispetto delle regole, perché delle regole se ne infischia altamente. Non è certamente esemplare. Ci troviamo davanti a una serie di provvedimenti che si accavallano e che sono uno la negazione dell'altro. Abbiamo in Aula dei decreti-legge in tema di giustizia ma, in nome di una campagna elettorale che viene messa sopra ad ogni cosa, siamo impossibili-

tati ad affrontare un provvedimento che è pronto; mi riferisco alla riforma del processo penale, rispetto alla quale ci sarebbe molto da dire, ma che comunque è qui: è stato votato in Commissione, è disponibile per l'Assemblea, ma non lo possiamo affrontare. Giace anche il provvedimento che riguarda la riforma del processo civile. Pur essendo provvedimenti disomogenei, sono tuttavia provvedimenti che hanno seguito un *iter* parlamentare e che avrebbero l'ambizione di affrontare in modo più organico sia il fronte della giustizia penale, che quello della giustizia civile.

Questi provvedimenti, che comunque giacciono, sono in netto contrasto - e mi metto avanti sui lavori - con altri provvedimenti. Abbiamo avuto già qualche anticipazione e sappiamo quali temi conterrà la prossima legge di stabilità. Penso, per esempio, alla rottamazione delle cartelle delle tasse. Il ministro Padoan però ci spiega che si paga il dovuto. Ma di quando? Di nove e dieci anni fa. Il dovuto di tanto tempo fa non è stato versato per nove o dieci anni ed è stato trattenuto da chi non ha versato e, nel frattempo, in questo periodo chi ha pagato le tasse ha sostenuto le spese del Paese. È stato pure oggetto di quella *spending review*, che ha colpito pesantemente intere fette del Paese. Dovremmo pensare che quel dovuto che viene pagato, ma che non è stato pagato a tempo debito, si è tradotto nella fatica degli insegnanti, per esempio, che si sono ritrovati ad avere in classe trenta studenti. Bisogna tagliare sulle spese della scuola perché il dovuto non viene pagato e ora viene sanato. Abbiamo già avuto in quest'Assemblea occasione di parlare di quanto sia negativa la *voluntary disclosure* per il concetto di rispetto della legalità. A suo tempo è stata resa più appetibile con l'istituzione e immediata depenalizzazione dell'autoriciclaggio. Qui invece, siccome non si può più istituire per depenalizzare l'autoriciclaggio, si fa la *voluntary disclosure* addirittura sul contante, il che significa che si fa una brillante operazione per allestire una lavatrice di denaro di qualunque provenienza. Alla fine, di fronte a tutto ciò, io e probabilmente altri colleghi (soprattutto i cittadini che siamo legittimamente chiamati a rappresentare, che il Presidente del Consiglio lo voglia o no), restiamo allibiti. Soprattutto il cittadino onesto, quello sui cui bisognerebbe puntare per la famosa cultura della legalità, non può che realizzare di essere un "perfetto coglione". (*Applausi della senatrice Bulgarelli. Commenti dal Gruppo PD*). Questo è ciò che è chi rispetta le regole in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Chi rispetta le regole viene costantemente messo nella condizione di pensare che sta sbagliando, perché il meccanismo della giustizia non gli darà mai la certezza delle regole e del diritto. Tutto questo avviene di fronte a soggetti che comunque pensano di essere titolati e di avere i meriti per poter guidare questo Paese fuori da una crisi economica che, prima di tutto, ha messo in crisi il valore stesso della democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Berger*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, quello al nostro esame è un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che è stato discusso ampiamente in Commissione. Lo stesso relatore ha dato atto delle sedute che sono state ampiamente dedicate all'approfondimento dei vari articoli in esso contenuti e molte questioni, anche controverse, sono state ben rappresentate in quella sede. Allo stesso modo, anche in Assemblea, già da questa mattina, si è entrati nel vivo del decreto-legge.

Ricordo a tutti colleghi che questo decreto-legge non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma fa parte di una strategia più globale e sistematica che mai, in nessuna legislatura (mi riferisco alle più recenti della cosiddetta seconda Repubblica), era stata posta in essere. Finalmente si è avuto il coraggio di dire: la riforma della giustizia non è più un motivo di scontro ideologico, ma diventa finalmente un motivo di elaborazione di testi e poi di approvazione di leggi. Il dibattito c'è, ci sono conflitti, divergenze e convergenze, ma non c'è lo stesso clima di qualche anno fa. È merito del Governo, ma penso che sia merito anche del Parlamento.

In questo decreto-legge ci sono tutti quei punti, qualificati dalla necessità e dall'urgenza, che sono stati tenuti in piedi in questi mesi di legislazione. Ricordo a tutti i colleghi che è in corso di approvazione (perché già un ramo del Parlamento, il Senato, l'ha approvata) la riforma della giustizia civile; ricordo che è in corso di approvazione anche un altro importante punto qualificante della riforma della giustizia, che è la riforma del processo penale. È in corso un dialogo tra il Governo e l'Associazione nazionale magistrati. Altri punti qualificanti sono già stati affrontati nei mesi passati e molti di essi sono stati elaborati e approvati prima in Commissione giustizia e poi dall'Assemblea del Senato.

Ecco perché credo non sia opportuno stracciarsi le vesti o puntare il dito, com'è stato fatto, ad esempio, dal collega Gasparri; non siamo ai suoi tempi, quei tempi che fecero molto male al sistema Paese, ma siamo in un'altra fase. Ecco perché respingiamo al mittente tutte quelle malizie che, ancora una volta, sono state avanzate qui stamattina da chi era esperto di leggi *ad personam* e pensa che sia ancora possibile leggere con quegli occhiali provvedimenti che il Parlamento, nel tempo, decide di approvare.

Insomma, cari colleghi, ci troviamo di fronte a un decreto-legge il cui chiaro intento è intervenire su una situazione di smaltimento dell'arretrato che riguarda in modo particolare la Corte di cassazione. Ci sono diversi articoli - quelli che vanno dall'1 al 6 - che intervengono sul tema: non va sottovalutato che si fa una scelta, ad esempio nell'utilizzare eccezionalmente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per comporre i collegi giudicanti, che mi pare intelligente. È una scelta che naturalmente viene fatta con molta cautela e per cui sono previsti dei limiti che sono stati ampliati alla Camera dei deputati. Quindi, ci troviamo di fronte alla necessità che la Corte di cassazione possa finalmente aggredire l'arretrato, soprattutto quello civile, e dare una risposta adeguata.

Il Presidente della Commissione lo ha ricordato: ci troviamo, dagli inizi degli anni Novanta, di fronte a un arretrato pendente micidiale. Nel 2001 eravamo a 69.000 processi pendenti; il 2002 ha segnato un balzo avanti e siamo giunti a 82.000; nel 2003 siamo arrivati a 91.000, fino a raggiun-

gere la soglia dei 100.000 arretrati nel 2006. Successivamente ci siamo aggirati sempre intorno a questa cifra e ci troviamo oggi, al 30 giugno del 2016, intorno ai 106.000 arretrati. Ecco perché, cari colleghi, questo è un dato certo, inoppugnabile e oggettivo con cui dobbiamo fare i conti.

Si dà una prima, parziale, limitata ma interessante risposta. Anche questa è una discussione che avveniva da anni nella quale ci si chiedeva se utilizzare quel gruppo qualificato di magistrati di merito che lavorano al delicato compito del massimario, naturalmente non in modo occasionale ma rispettando le tabelle di organizzazione della Corte e le stesse esigenze dell'ufficio del massimario.

Poi si introduce l'articolo 1-*bis* che riguarda alcune modifiche al procedimento di Cassazione. In sostanza si generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e si modifica anche la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione. Anche questa è una norma discussa, elaborata e contenuta, seppure in forma di delega, nella legge di riforma del processo civile già approvato dalla Camera, come ho detto prima, e in valutazione qui da noi al Senato.

Il Presidente della Commissione ha spiegato bene che non si pone alcun problema di incostituzionalità e che il contraddittorio delle parti viene rispettato e ne ha distinto la natura, dato che il contraddittorio delle parti nella formazione della prova è diverso dal contraddittorio in sede di Cassazione. Ricordo ai colleghi, comunque, che esiste una norma, il comma 2 dell'articolo 1-*bis*, che, in via transitoria, esclude dalla riforma i ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - va da sé - e quelli per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o adunanza in camera di consiglio.

Ancora. L'articolo 2, comma 1, estende la previsione dei tirocini formativi presso la procura generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio nazionale forense nonché con le scuole di specializzazione e con le professioni legali. Ho citato anche questa ulteriore norma per far capire che si sta intervenendo in modo sistematico per affrontare il tema dell'arretrato in sede di Cassazione.

E ancora, cari colleghi, si allarga lo spettro dell'intervento e si fanno anche degli inserimenti, molto interessanti e importanti, nel campo più generale della giustizia. Sempre all'articolo 2, commi 2 e 5, si interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero dei posti in bando al concorso in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e si riduce, in via eccezionale, da diciotto a dodici mesi la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015 per consentire alle nuove leve di svolgere quanto prima la funzione giudiziaria. Devo dire che anche in questo caso si è intervenuti in modo intelligente, senza lasciare scoperta questa attività preziosa prima dell'applicazione concreta di questi magistrati alle loro vocazioni e alla loro scelta relativamente agli uffici giudiziari. Infatti si è fatto in modo di ridurre la parte formativa teorica, dato che questi magistrati hanno già avuto l'opportunità di fare tanta teoria

(ne hanno fatta a iosa, visto che vengono dalle scuole di specializzazione e hanno studiato in modo particolare per presentarsi bene e poter così vincere un difficilissimo e selettivo concorso) e si è voluta, invece, rafforzare la parte che li colloca già presso gli uffici giudiziari. Ecco perché anche questa è una scelta di qualità che va apprezzata e sottolineata.

In conclusione, si è discusso molto, Presidente, del famoso articolo 5 che prevede di trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2017 coloro che abbiano compiuto il 72° anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017. Si tratta di un tema controverso: si possono individuare diverse soluzioni, tutte legittime, ma nessuno può avanzarne una e dire che le altre sono norme *ad personam* o addirittura sono viziate da incostituzionalità. Il dibattito è sempre aperto.

Il Governo ha scelto un percorso e penso che questo possa essere valutato nella sua consistenza e nel merito. Penso anche che questa scelta possa essere sostenuta. Ecco perché, cari colleghi, anche in tutte le altre norme presenti in questo decreto-legge, c'è un ulteriore tentativo di fare in modo che il nostro sistema giustizia sia riformato, innovato e migliorato.

Ho notato molti colleghi che hanno avanzato dei dubbi e che, in modo molto onesto, hanno dovuto ammettere che non vi sono questioni di costituzionalità. Ecco perché siamo pronti a entrare nella fase successiva e a varare quest'altro disegno di legge, perché alla riforma della giustizia ci crediamo, sappiamo quanto è complessa, ma non vogliamo rinunciare al dovere di provarci.

ANITORI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Anitori, quando l'ho chiamata era assente. Le concedo comunque di intervenire per cinque minuti. Ne ha facoltà.

ANITORI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei esprimere un generale apprezzamento per i contenuti di questo decreto-legge, poiché il provvedimento è finalizzato a raggiungere un'efficace composizione tra le diverse esigenze che devono essere soddisfatte nell'amministrazione della giustizia, all'urgenza di assicurare celerità e sburocratizzazione dei procedimenti, alla necessità di assicurare condizioni di lavoro che favoriscano la professionalità e l'efficienza dei magistrati.

Intendo quindi fare riferimento ad alcuni passaggi significativi del disegno di legge: *in primis* la previsione dell'articolo 1, in forza della quale i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo possono essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione, con la giusta finalità di rafforzare i presidi organizzativi necessari ad un più rapido smaltimento dell'arretrato.

Sempre trattando questo argomento, è apprezzabile l'intervento della Camera in prima lettura, che ha limitato l'applicazione della disposizione ai soli magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale non rinnovabile.

All'articolo 2 si prevedono misure per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari: per coprire i vuoti di organico della magistratura ordinaria, si aumenterà sino a un decimo il numero dei posti disponibili tra quelli messi a concorso nel biennio 2014-2015; inoltre, sarà possibile ottenere una più rapida copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado attraverso la riduzione del tirocinio, da diciotto a dodici mesi, dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Inoltre, per quanto riguarda la normativa dell'articolo 3, vorrei sottolineare come essa riguardi esclusivamente il periodo di legittimazione entro il quale un magistrato può fare domanda di trasferimento ad altro incarico o ad altra funzione. L'allungamento a quattro anni è dettato dalla considerazione, peraltro facilmente condivisibile, che il termine triennale non sia pienamente sufficiente affinché il magistrato possa dare un contributo effettivo al pieno assolvimento degli incarichi assegnati: nel momento in cui si entra in un sistema, infatti, dobbiamo garantire un orizzonte temporale che metta il magistrato nelle condizioni di svolgere quella funzione con la necessaria progettualità delle scelte dell'ufficio e con la più alta stabilità della posizione, prerequisito per il pieno manifestarsi di professionalità e capacità.

Ritengo quindi vada nella direzione giusta anche la norma dell'articolo 4, finalizzata a sfruttare tutte le risorse umane disponibili all'interno degli organici: si stabilisce, infatti, che il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e il personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Parallelamente e coerentemente, fino al 31 dicembre 2019 il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non potrà essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

L'intervento degli articoli 5 e 10 del decreto-legge, lungi dal rappresentare violazioni dei principi relativi all'uguaglianza e alla parità di trattamento, tantomeno ingerenze nelle competenze di un ordine autonomo ed indipendente come la magistratura, come pure si è sentito durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento e anche in questo Senato, deve intendersi strettamente circoscritto nel tempo e finalizzato esclusivamente ad assicurare continuità negli incarichi apicali e direttivi presso la suprema Corte di cassazione, la relativa procura generale, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato, in ragione delle molteplici richieste di riforma per la definizione del contenzioso pendente.

Il Capo II del decreto-legge è dedicato al processo amministrativo telematico. Gli articoli in questione recano importanti previsioni finalizzate a consentire l'entrata in funzione del processo amministrativo telematico, dettando precise norme di coordinamento ed adeguamento della disciplina a principi di buon senso, funzionalità e semplicità degli adempimenti. Nello specifico, i nuovi meccanismi procedurali basati sulla tecnologia, il cui avvio è già previsto per il 1° gennaio 2017, saranno promossi semplificandone l'operatività, attraverso l'introduzione di misure atte ad armonizzare gli strumenti del processo amministrativo telematico con il codice dell'amministrazione digitale. Mi riferisco in particolar modo al domicilio digitale e

all'estensione agli avvocati difensori della attestazione dell'efficacia probatoria delle copia per immagine di documenti cartacei. Allo stesso obiettivo tendono le misure finalizzate a estendere l'utilizzo delle modalità di deposito degli atti anche per i soggetti non dotati di posta elettronica certificata.

Per concludere, colleghi, questo è un provvedimento di urgenza che, dopo essere stato anche debitamente integrato dal Parlamento, fornisce degli strumenti rapidi, concreti ed efficaci per continuare ad aggredire, al di là delle solite e sterili critiche preconcepite, i mali cronici che affliggono il settore della giustizia del nostro Paese.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, anche a lei concedo di intervenire per cinque minuti. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, signori colleghi, sono 105.000 (o giù di lì) i procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione alle sezioni civili, di cui 45.000 presso le sezioni tributarie. Si tratta di una situazione che ha indotto il primo presidente della Corte di cassazione ad applicare alle sezioni civili anche i giudici applicati al penale, i quali però sono presenti nelle varie commissioni tributarie, proprio per smaltire quei 45.000 procedimenti pendenti. Si tratta, quindi, di una situazione di straordinaria eccezionalità.

Ho sentito muovere rilievi, anche da colleghi autorevolissimi e da giuristi autorevoli, in tema di incostituzionalità del decreto-legge. È sfuggito a molti il titolo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge: «Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione». Si tratta, quindi, del principio della ragionevole durata del processo. Non è forse questo, colleghi, un principio affermato nell'articolo 111 della Costituzione? E, se si adotta un provvedimento che va nella direzione di vedere applicato un principio della Costituzione, come si può giammai parlare di provvedimento incostituzionale?

Il ragionamento del presidente D'Ascola per la verità è ineccepibile: la violazione della norma in rapporto all'articolo 3 della Costituzione (quindi al tema dell'uguaglianza) deve presupporre che le due condizioni siano identiche. L'idea di valutare le medesime difficoltà anche presso altri uffici giudiziari - idea ovviamente interessante, proprio per evidenziare la disparità di trattamento - venne in Commissione giustizia a un raffinato giurista, il presidente Nitto Palma, il quale chiese al Sottosegretario di conoscere i dati - certo, gli potevano essere forniti i dati delle pendenze in cassazione, ma non quelli presso le procure della Repubblica - forse in vista di un ragionamento di incostituzionalità e, quindi, di violazione dell'articolo 3, proprio per porre i due uffici giudiziari nelle medesime condizioni di difficoltà.

Questo elemento non è possibile rilevare; questo elemento non è stato offerto. Soltanto di fronte a una similitudine di difficoltà di due uffici giudiziari si può parlare eventualmente di una incostituzionalità della norma, perché il legislatore avrebbe affrontato e risolto il problema di un ufficio giudiziario e avrebbe lasciato invece l'altro ufficio nelle medesime con-

dizioni senza il provvedimento "di aiuto" a smaltire il carico giudiziario. Questo è il problema.

Allora abbiamo, per un verso, un provvedimento che va nella direzione di affermare il principio della durata ragionevole del processo. E ricordo che vi è stato detto da un operatore del diritto che opera in quegli uffici giudiziari che, nella situazione attuale, servirebbero trent'anni per azzerare l'arretrato. Allora abbiamo come primo punto l'affermazione del principio della durata ragionevole del processo, indicata come titolo dell'articolo 1-*bis*. In secondo luogo, non abbiamo prova che vi siano altri uffici giudiziari - infatti non ve ne sono - che vivono la medesima condizione di eccessivo carico giudiziario. Da qui scaturisce la straordinarietà dell'intervento.

C'è poi un altro punto. Non è vero - come diceva il senatore Caliendo - che l'avvocato viene spogliato delle sue prerogative perché non partecipa alla camera di consiglio. Innanzitutto, l'avvocato scrive, e in genere si parla di cause civili, e il principio generale che accompagna il processo civile è quello degli scritti, che vengono offerti all'organo giudicante. Non solo: è prevista anche la deroga, e cioè quando il presidente della sezione ritiene che quella vicenda meriti di essere illustrata dalle parti, queste hanno accesso alla camera di consiglio. Quindi, anche per detto verso, questo profilo mi pare essere del tutto inconfidente.

Rimane il dato: avete sentito parlare di provvedimento *ad personam* o *ad personas*; hanno detto di tutto e di più. Ma se vi un'organizzazione che in questo momento tenta di affermare un principio costituzionale, noi perché non dobbiamo immaginare che venga data una proroga di un anno a coloro che stanno lavorando? Io credo che si offenda anche l'intera magistratura, perché un conto è fare un provvedimento *ad personam* al senatore Falanga, o al senatore Cuomo che è di fronte a me, e un conto è pensare di fare un provvedimento *ad personam* alla prima autorità giudiziaria, il primo presidente della Corte di cassazione. Non mi pare che queste siano affermazioni che diano lustro al nostro Parlamento e alle nostre istituzioni.

Guardiamo il merito del provvedimento, che va nella direzione che ho indicato. Io, da operatore del diritto e da cittadino, non posso che lamentarmi della violazione perenne e continua della ragionevole durata del processo. Chiunque adotti provvedimenti perché il nostro Paese possa garantire una durata ragionevole del processo, io lo sostengo. Il Gruppo AL-A sostiene questo provvedimento, ma sempre nell'ottica di condividere quei provvedimenti che apprezziamo. E questo è un provvedimento urgente e straordinario che noi non possiamo ostacolare. Noi non possiamo ostacolare un Governo che adotta un provvedimento che vede affermare un principio di rango costituzionale. Non lo possiamo fare, a prescindere se facciamo o non facciamo, sosteniamo o no.

Per le ragioni di diritto e di rango costituzionale, mi piacerebbe avere un confronto un po' più ampio con i senatori Caliendo e Gasparri proprio sul tema della incostituzionalità del provvedimento in esame. Sono un pragmatico...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, il tempo a sua disposizione è terminato. La invito a concludere.

FALANGA (AL-A). Pragmaticamente devo chiudere?

PRESIDENTE. Aveva già concluso.

FALANGA (AL-A). Concludo dicendo che, anche qualora la Corte costituzionale dovesse proclamare l'incostituzionalità del provvedimento, sarà passato l'anno. Quindi, sconsiglio a me stesso e agli altri atti atteggiamenti e condotte che vanno nella direzione dell'utilità zero.

Preannuncio che voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevoli Boschi. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Io dico no!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2550, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Senato, cui seguirà la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 12,55).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione generale sulla fiducia, che avrà inizio alle ore 14,30, è stata ripartita un'ora e venti minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo a partire dalle ore

15,50. Seguirà quindi la chiama alle ore 17,30. Subito dopo il voto di fiducia la seduta sarà tolta.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento, anche se mi sembra evidente: dato che la seduta sarà sospesa, le Commissioni che dovevano riunirsi oggi alle ore 14 o 14,30, saranno eventualmente autorizzate a convocarsi al termine della seduta d'Aula?

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento. È chiaro che le Commissioni, considerato l'anticipo della discussione sulla fiducia, potranno recuperare e riunirsi alla fine della seduta d'Aula.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 14,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 14,31*).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Stefania Giannini, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di sostegno pubblico alla ricerca e al sistema universitario; problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia (ore 14,32)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, vorrei chiedere di verificare se sia o meno necessaria e opportuna la presenza del relatore e del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Calderoli.

Pertanto, in attesa dell'arrivo del relatore, sospendo brevemente la seduta.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Presidente, ci dia un orario preciso.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per quattro minuti.
(*La seduta, sospesa alle ore 14,33, è ripresa alle ore 14,37*).

La seduta è ripresa.
È iscritto a parlare il senatore Caliendo, ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Non c'è il Governo!

PRESIDENTE. Il Governo c'è. Prego il rappresentante del Governo di prendere posto ai banchi del Governo, altrimenti non è individuabile.

Adesso possiamo avviare, spero, la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore il senatore Caliendo. Ne ha facoltà, se smette di parlare al telefono... Si intende che abbia rinunciato. (*Commenti del senatore Caliendo*). È l'unico iscritto, senatore Caliendo, o parla o rinuncia.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Rinuncio, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia e sospendo la seduta fino alle ore 15,50, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, per proseguire con le dichiarazioni di voto. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,38, è ripresa alle ore 15,50*).

Riprendiamo i lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signora Presidente, credo che venga già spontaneo il commento. Basta guardare quest'Aula per esprimere che sentimento e che attenzione ci sono verso un provvedimento così importante.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, che cosa si può dire di questo provvedimento se non denunciare ancora una volta il metodo che ormai caratterizza questa maggioranza, che ha in spregio regole e Regolamenti parlamentari, e constatare che spesso il metodo e il merito dei provvedimenti coincidono nel disprezzo del Parlamento e nel disprezzo per il Paese? Un disdoro che è il marchio di fabbrica dell'azione di questo Governo.

Abbiamo tanto e troppo a lungo parlato in quest'Aula dei presupposti di necessità ed urgenza, della necessaria omogeneità delle materie che si vanno a regolamentare con decreto-legge, della mancanza ontologica di tali requisiti nei casi di riforme ordinamentali, dell'usurpazione da parte del Governo del potere legislativo all'organo costituzionalmente preposto ad esercitarlo e cioè al Parlamento.

Ormai, poco convintamente, recitiamo e proponiamo pregiudiziali. Il mio Gruppo questa volta si è astenuto, ma apprezzo comunque la perseveranza dei colleghi che a questa funzione riescono ancora a dedicare il loro tempo. Una sorta di mantra, come un'insopportabile neenia che nessuno ascolterà. Ma, parafrasando la famosa frase sul giudice a Berlino: vivaddio, ci sarà un Colle in questa parossistica Capitale che vorrà prestare orecchio? O saremo costretti a scrivere la nuova fiaba del bell'addormentato sul Colle? Ma come si fa, nel perseverante vilipendio delle istituzioni, a chiedere di abbassare i toni? Ditemi, come si fa? A meno di non volere leggere nel richiamo del Presidente della Repubblica il famoso silenzio di Wittgenstein, e cioè quel silenzio...

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, come lei sa, il Presidente della Repubblica non è oggetto di discussione nell'Aula del Senato, quindi la prego di stare entro i termini dovuti.

DI MAGGIO (*CoR*). Signora Presidente, io sto nei termini dovuti e i richiami sono pertinenti.

PRESIDENTE. Ha usato alcune espressioni che non sono...

DI MAGGIO (*CoR*). Fanno parte della critica politica, e non credo che vorrà sanzionare anche la critica politica.

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica è insindacabile, secondo la nostra Costituzione, quindi la prego di attenersi ai vincoli costituzionali. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

DI MAGGIO (*CoR*). Mi attengo, signora Presidente.

A meno che il nostro Presidente della Repubblica in questo richiamo che fa non voglia rappresentare il silenzio di Wittgenstein, cioè quel silenzio che non è assenza di parola, ma è il limite estremo di essa. Ma, invero, mi sembra un richiamo troppo elitario per il livello culturale di questo Governo. Su questi incomprensibili silenzi intanto imperversa il Presidente del Consiglio, che ci ha soppressi, ha soppresso il dibattito parlamentare e, infine, ha rottamato una sola cosa: il cuore della nostra democrazia.

Questo è l'ennesimo provvedimento che non solo presenta gravissimi *vulnus* costituzionali, peraltro rilevati anche dalla Commissione affari costituzionali, ma viene realizzato nel totale spregio dei problemi che creerà agli operatori del diritto, nella sua assoluta inutilità al fine di dare un valido contributo alla riduzione dei tempi della giustizia civile. E mi dispiace non sia presente in Aula il senatore Falanga, che stamattina ha tentato - anche lui -

attraverso i suoi buoni uffici, di fare la foglia di fico su questo provvedimento.

Il decreto-legge in esame non dà risposte neanche alla richiesta di giustizia dei cittadini e, non ultimo, alla competitività e all'immagine del Paese a livello internazionale, a meno che le cene oltreoceano non servano anche a elevare lo *standing* del nostro sistema giudiziario.

Dicevo non ultimo, perché, infine, il provvedimento in esame una mefitica funzione ce l'ha: paga il debito contratto con quei giudici imparziali che hanno permesso di licenziare il quesito referendario così come piaceva a questo Governo.

Allora che dire? Non voglio urtare la sensibilità dei 160-180 senatori che costituiscono questa maggioranza (e dico 160-180 perché questa è una maggioranza variabile a seconda della questua del momento): non dirò che di marchette trattasi; dirò che con questo provvedimento si ricompensano quei giudici che hanno permesso di fare quel bottino. E non parlerò più, come sono stato invitato a fare, di postriboli; dirò che il Parlamento è ormai ridotto a mercato, dove, nella totale indifferenza di Presidenza e Quirinale, il mercimonio delle leggi è diventato consuetudine. Signora Presidente, le leggi *ad personam* erano esercitazioni da principiante.

Qui tocchiamo con mano il più sfacciato e ostentato disprezzo delle regole democratiche. Si è consumato un patto scellerato tra due poteri dello Stato in danno di un altro. Attenzione - mi rivolgo soprattutto alla Presidenza - che la spocchia e la superficialità con cui si accompagna questa pericolosa deriva portano necessariamente a non ragionare più con gli avversari politici, perché se si è contro le regole democratiche, se si calpestano e si occupano gli spazi dell'opposizione e se si è contro i dettami della Costituzione, alla fine, l'avversario politico diventa il nemico. Questo ha prodotto l'ottuso e pervicace disprezzo, da parte del Presidente del Consiglio, delle regole del gioco. Ha prodotto un Paese spaccato e diviso, dove i sentimenti di impotenza e di insoddisfazione covano astio e rancore, come credo è naturale che sia.

Allora non si può intervenire per dire di abbassare i toni. A noi non serve un sensale (e faccio notare, tra l'altro, che la parola «sensale» deriva dall'arabo e chi prende questa posizione di solito ha una parte in gioco). A noi serve un Capo dello Stato che riprenda e sanzioni chi si muove fuori dalle regole del gioco, un garante, insomma, come giustamente sostiene il Presidente di turno e come la Costituzione vigente non consiglia, ma impone. In questa Babele di regole, funzioni e procedure si inserisce questo scellerato provvedimento, che suggella e paga misfatti consumati in combutta tra Esecutivo e potere giudiziario.

Pare ovvio che il Gruppo Conservatori e Riformisti, ancorato ai dettami costituzionali, voterà contro. (*Applausi dal Gruppo COR e dei senatori Bignami e Giovanardi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli allievi del Liceo delle scienze umane «San Bartolomeo» di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia (ore 15,58)

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, come abbiamo già sostenuto in sede di illustrazione della questione pregiudiziale, il decreto-legge in esame desta non solo perplessità, ma diciamo pure la certezza che si tratti di un provvedimento palesemente incostituzionale.

Convertire un decreto-legge incostituzionale significa, a questo punto, non fare forzature, ma procedere in dispregio e in violazione della Carta costituzionale, cui dovremmo ispirarci, ma vedendo l'oltraggio che purtroppo questa maggioranza e il Governo hanno fatto nei confronti della Carta costituzionale con la modifica che hanno proposto, probabilmente questo non può che inquadarsi nel loro modo di intendere le istituzioni.

Come qualcuno ha detto, l'attuale maggioranza probabilmente è nata sulla scorta della convinzione che vincere le elezioni significhi essere proprietari delle istituzioni. Dover esaminare la legge di conversione di un decreto-legge in materia di giustizia è ancora più penalizzante: non si tratta del primo decreto-legge, ma dell'ennesimo, ma è un decreto-legge che è viziato fin dal suo nascere dalla palese previsione di una discriminazione e da una palese violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza e dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, tutelati dagli articoli 104 e 107 della Costituzione, che recita: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni».

Pensiamo dunque di dover cogliere l'occasione per dire che sicuramente quello al nostro esame non è un decreto che risolve i problemi della giustizia, non è un decreto che velocizza la giustizia, non è un decreto che semplifica la giustizia e, di certo, non si va verso quella che doveva essere la "grande riforma della giustizia".

Ora possiamo fare una riflessione, visto che la legislatura si è ormai protratta e i tempi sono maturi per trarre delle conclusioni. Se riflettiamo su quale sia l'attuale stato della giustizia per renderci conto se ci sia stato un miglioramento del suo stato di salute, possiamo dire che non si è raggiunto nessun superiore livello di efficienza e, se vi sono, i miglioramenti sono forse più dovuti ai singoli operatori del diritto, che tutti i giorni frequentano i

tribunali e cercano di sopperire con le loro abilità e professionalità alle mancanze del sistema.

Forse non vi rendete conto, colleghi, che non avete più l'alibi di Berlusconi: non avete più la scusa di dire che la riforma non si può realizzare a causa del centrodestra. Avete avuto le occasioni per dare delle risposte a chi vuole che il sistema della giustizia sia efficiente o quantomeno dignitoso. Queste risposte non sono state assolutamente date e questo lo avverte anche il mondo dell'impresa e dell'economia, per il quale l'inefficienza della giustizia è diventata una tara e una malattia del sistema, che ha ridotto ormai da tempo l'appetibilità dei nostri mercati. Un'impresa o un'azienda straniera vedono infatti una tempistica per il recupero di un credito talmente lunga e farraginosa, che il creditore può solo sognare di recuperarlo. Basta pensare ai sistemi presenti nel nostro ordinamento e al fatto che la normativa sulle esecuzioni civili viene continuamente modificata, come nei recenti provvedimenti, quasi come se a qualcuno, al Ministero della giustizia, piacesse lavorare sull'esecuzione civile, come se non fosse già abbastanza difficile e sofisticata.

Avete perso un'altra occasione quando abbiamo parlato del provvedimento sulla riforma del processo penale, all'esame del Senato. È stata una grande occasione persa, giacché si sarebbe potuto incidere effettivamente sul sistema del diritto e del processo penale, al fine di dare risposte non solo agli operatori del diritto, ma anche ai cittadini. Quella riforma, signori, è stata preda di un ingorgo politico ed è caduta nella palude della politica, delle contraddizioni e delle divisioni politiche che avete al vostro interno. Si è persa l'occasione, perché in quel provvedimento erano state inserite norme come quelle volte all'inasprimento delle pene per i reati predatori, un'istanza che la Lega Nord continua a caldeggiare da anni.

Un provvedimento sulla giustizia, sul quale viene posta la questione di fiducia, è ancora più inquietante. Perché, che sul provvedimento in esame sia stata posta la questione fiducia significa che per voi ci sono delle incertezze, incertezze che siamo convinti derivino dal fatto che alcuni colleghi della maggioranza, che lavorano nel mondo del diritto, capiscono quali sono le lacune dei provvedimenti. Invece, ci troviamo in questa sede con l'ennesima imposizione della volontà governativa su facoltà che appartengono a questo Parlamento, come quella di intervenire.

Anche in questo non si vede nient'altro se non un'anticipazione degli esiti che vi attendete dalla riforma della Costituzione: quello a cui si vuole è arrivare a un sistema in cui il Governo domina e il Parlamento esegue. Noi però non voteremo mai a favore di un provvedimento come quello oggi in discussione, finché non vedremo una misura sulla giustizia che preveda l'inasprimento delle pene, una reclusione che sia effettiva quando è prevista e non sottoposta continuamente a condizioni, a riti e a pene alternative, finché non arriveremo ad un sistema con delle certezze sulla pena, con norme che vanno a incidere anche sulla legittima difesa, come abbiamo sostenuto. Penso, ad esempio, al provvedimento arrivato all'esame della Camera sulla modifica della legittima difesa, che in questo momento storico è importante e rispondente a una richiesta fatta da tutti i cittadini. Si tratta di un altro provvedimento che è stato vanificato dagli interventi alla Camera dei deputati,

mentre doveva essere una effettiva modifica che dava risposta a quei cittadini che dicono: se i criminali non li mettete in galera, se per i furti non si va in galera anche se si è plurirecidivi, cosa devo fare per difendere la mia casa? (*Applausi del senatore Candiani*).

Finché non arriveranno provvedimenti che inseriscano queste norme sulla giustizia, non voteremo mai a favore.

Ora ci troviamo di fronte a una questione di fiducia, ma noi non potremo mai dare la fiducia a questo Governo, a chi vuol definirsi un operatore del diritto ma in realtà è un anatomopatologo, perché voi il diritto lo avete fatto a pezzi: è già morto. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, qui si continua con i decreti-legge, molti dei quali arrivano dalla Commissione giustizia. La collega Stefani ha appena parlato del senso di giustizia degli italiani, del carcere, dei reati. Ebbene, con un voto di fiducia avete approvato l'omicidio stradale per cui, stando alle cronache, vanno a finire in carcere per anni madri di famiglia, ragazzi prudentissimi, non ubriachi, non drogati che andavano piano e che magari in un parcheggio facendo retromarcia hanno toccato il piede di una persona, lo hanno fratturato e ora si trovano la vita rovinata, distrutta. Ciò è avvenuto tramite un voto di fiducia imposto dal Governo. Ieri abbiamo visto i primi risultati positivi del provvedimento sui contratti di convivenza: la Corte di cassazione ha stabilito che basta sottoscrivere uno di questi contratti e non si viene più espulsi dall'Italia, anche se si sono commessi reati, anche se fino a ieri si doveva essere espulsi obbligatoriamente. Questo perché la Corte di cassazione afferma che il contratto di convivenza è esattamente uguale all'unione civile, che è uguale al matrimonio, quindi si applicano le norme sul matrimonio. Secondo la Cassazione penale, prima sezione, chiunque stipula un contratto di convivenza, anche se clandestino, anche se ha commesso reati, anche se doveva essere espulso, non va più espulso dal nostro Paese. Andate a vedere il «Quotidiano nazionale», che ha dedicato la prima pagina al tema, con un articolo di Ruffolo che commenta le follie di questo Parlamento.

Ora ci troviamo di nuovo con un decreto-legge, con una fiducia e a quattro passi dal delirio. La collega Lo Moro ha detto che certamente la Commissione affari costituzionali ha rilevato che il provvedimento in discussione è chiaramente incostituzionale e ha anche spiegato il perché, ma alla fine la Commissione affari costituzionali, dopo aver rilevato l'incostituzionalità del testo, vota a favore del rigetto della pregiudiziale di costituzionalità (ci mancherebbe altro!). Non si capisce dove sia il passaggio logico, ma la collega Lo Moro ha continuato dicendo: noi siamo contrari ai contenuti del decreto-legge e con gli emendamenti siamo sicuri che la maggioranza di quest'Aula (maggioranza e opposizione) saprà modificarlo, a meno che non venga posta la fiducia. Ed ecco: è stata messa la fiducia. E per l'en-

nesima volta, gli auspici della collega Lo Moro finiscono in una tragicommedia. Ma come? L'altro giorno in Commissione, alle 20 si è tenuta una seduta notturna per chiudere la discussione perché era vitale che il martedì questo decreto-legge fosse convertito. Siamo a mercoledì. Certe volte sembra veramente di essere dentro una commedia all'italiana, ad una dissociazione nei metodi, per non parlare del merito.

Oggi ho parlato di un decreto-legge che riguarda particolarmente il primo presidente della Corte di cassazione, il decreto Canzio, ma poi ho approfondito: questo decreto-legge si applica *ad personam*, soltanto ad alcuni magistrati della Cassazione, perché è una balla - diciamo menzogna, che forse è più italiano - quella che il decreto-legge si applichi anche ai magistrati della Corte dei conti, a quelli del Consiglio di Stato, a quelli contabili e amministrativi. Quanti sono i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato a cui si applica questo decreto-legge? Nessuno. È una foglia di fico forse? Qualcuno si vergognava del fatto che fosse applicabile soltanto ad alcuni magistrati della Cassazione?

Il collega Di Maggio ha parlato di un premio, di un *do ut des*. Sicuramente c'è anche da domandarsi: perché il premio è graduato? Lo sapete che c'è chi, come il primo presidente, viene prorogato di un anno (doveva andare in pensione il 1° gennaio e viene prorogato al 31 dicembre), e altri, invece, di quella piccola lista, hanno una proroga di soli tre mesi? Non soltanto, quindi - come ha detto non Giovanardi, ma l'Associazione nazionale magistrati - si sono fatti figli e figliastri tra gli stessi magistrati, che hanno posizioni apicali sul territorio e avrebbero avuto lo stesso diritto, ma, anche all'interno dei beneficiati, dei premiati, c'è stata una graduatoria: sono beneficiati di più alcuni, che staranno un anno in più rispetto al previsto, rispetto ad altri, che invece rimarranno tre mesi in più.

Nei film è scritto: «Ogni riferimento è puramente casuale». Volete che ci sia una relazione tra queste cose e il fatto che il presidente Canzio si rifiuti di assegnare alle sezioni unite una decisione sul problema delle *stepchild adoption*, delle adozioni, e se - cito un caso che è di attualità - l'onorevole Nichi Vendola, che è andato all'estero, si è comprato un bambino con l'utero in affitto, possa o meno, tra tre mesi, adottare il bambino? Secondo quello che ha detto la prima sezione civile, preconstituita ad arte, lo può fare e lo stava per decidere anche la sesta sezione. Ma perché, in uno Stato di diritto, visto che l'ordinamento prevede questo per l'unicità della giurisdizione, il primo presidente della Cassazione, visto che il procuratore generale glielo ha chiesto per iscritto in udienza, decine di senatori e deputati lo hanno scritto e il Parlamento ha stralciato la *stepchild adoption*, non demanda la decisione alle sezioni unite? Perché non fa decidere le sezioni unite che per legge devono farlo? Perché ci manda una lettera, ironica o di presa in giro, in cui dice che «per prassi» fa decidere la sezione interessata? Per prassi fa decidere la sezione interessata, quando la responsabilità è per legge del primo presidente?

Il collega Quagliariello ha ricordato l'incredibile quesito referendario, che racconta anch'esso menzogne. Infatti, se avessero voluto dire la verità, avrebbero dovuto scrivere: «Italiani, volete che venga confermato il bicameralismo, sia pure con funzioni diverse tra Camera e Senato delle Re-

gioni? Italiani, volete che ci sia un risparmio sulla politica dello 0,0005 per cento, così come definito dalla Ragioneria dello Stato?». (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

Ma no. È passato un altro testo alla Cassazione. E allora, il collega Quagliariello si è posto il problema: c'è forse una qualche relazione tra questo premio che viene dato e quel tipo di comportamento? Non è che la politica del Governo incida sui magistrati? Altro che polemiche sul «ci si difende nei processi, non dai processi». Ricordo che nel 1994-1996, due famosi esponenti di Forza Italia, di cui non faccio il nome, discutevano tra di loro, uno bravo, diligente, preparava tutte le comparse e l'altro che gli diceva: «Ma perché ti dai tanto da fare? Nei processi, per vincere, basta comprarsi i giudici e hai risolto il problema, hai già vinto la causa. Non c'è mica bisogno di un processo. Basta instaurare un rapporto di un certo tipo con i magistrati che devono decidere e il problema è risolto».

Le cose che dico io le stanno dicendo in Cassazione, in corte d'appello, nei tribunali, le dicono gli avvocati. Già in un'interrogazione di qualche mese fa e in interventi pubblici ci eravamo chiesti se non fossero vere le voci che giravano, ovvero che, a fronte di determinati comportamenti incredibili, di violazione della legge, qualcuno potesse pensare di premiare chi teneva questi comportamenti. Ecco qua: decreto-legge, tempi *record*, si corre per dare questo premio.

Alcuni colleghi si sono chiesti se siamo in uno Stato di diritto o se siamo ormai in un rapporto in cui il Governo fa strame del Parlamento, in cui gioca con la magistratura, per ottenere decisioni favorevoli violando la legge e prendendo in giro i cittadini.

Non sto parlando qui del merito delle questioni. Non sto dicendo se l'adozione di un bambino da parte di una coppia *gay* o l'odiosa pratica dell'utero in affitto siano accettabili nel nostro ordinamento oppure no. Anche se rilevo, pure a livello europeo, la drammatizzazione di questa infame schiavitù delle donne. Dico solo che c'è un organo preposto nel nostro ordinamento, quello delle sezioni unite della Cassazione, che deve decidere. Del resto, lo stesso Parlamento, quando, sempre per decreto-legge, ha approvato le unioni civili, ha stralciato la *stepchild adoption* dicendo che andava applicata la normativa vigente. E chi deve stabilire se va applicata o no la normativa vigente?

Ancora la sesta sezione, contro cui siamo andati a fare una manifestazione di protesta davanti alla Cassazione, stava per decidere su un caso che non era stato reso pubblico in precedenza, tanto che non si potevano neanche leggere gli atti relativi. Il tribunale di Campobasso e la corte d'appello avevano respinto la pretesa di due signori, che si erano sposati in America, di adottare dei bambini. A fronte di una decisione di primo grado e appello, a noi risulta che la Cassazione stesse per decidere in senso contrario. Ma perché a decidere doveva essere la sesta sezione? Poi, non appena noi abbiamo fatto la manifestazione, la sesta sezione ha detto di non avere competenza sulla questione e l'ha rimandata alla prima sezione. Ma vi rendete conto di quello che sta capitando?

Non voglio parlare del merito, ma del metodo. Qui si continua a violare la legge e si continuano a premiare quelli che violano la legge. E se è il

primo presidente della Cassazione a violarla, è ancora peggio! È per questo che abbiamo scritto anche al Capo dello Stato: qualcuno deve intervenire per fare rispettare le regole del gioco. Poi vincerà la squadra migliore, ma bisogna finirla con questo atteggiamento e con decreti vergognosi come questo.

Con assoluta convinzione, quindi, noi voteremo la sfiducia a un Governo che si comporta in una maniera così vergognosa. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signora Presidente, il Presidente della Repubblica conferisce mandato a un italiano per formare una squadra di Governo. Ciò viene fatto e il *Premier*, il Presidente designato, si presenta al Parlamento per chiedere la fiducia. Cosa avviene sotto il profilo squisitamente costituzionale? Avviene un controllo da parte del Parlamento sul Governo. Altra ipotesi: il Governo in carica ha una legge e ritiene di porre la fiducia su quella legge. Si inverte la questione, perché è il Governo che viene a chiedere al Parlamento e controlla (adesso il Governo e non più il Parlamento) la sua maggioranza. Sono due questioni, due momenti, politicamente parlando, completamente diversi.

Ora, noi, come Gruppo, non abbiamo dato la fiducia al presidente Renzi quando, composta la squadra, è venuto qui in Parlamento a chiedere la fiducia, sulla base di un programma. Il *Premier* infatti si rivolge al Parlamento con un proprio programma e noi (parlo dei miei colleghi di Gruppo che in quel momento erano in altre forze politiche, in particolare in Forza Italia) quel programma, con il quale egli si presentò al Parlamento, non lo condividemmo e quindi non votammo la fiducia. Nel corso dell'espletamento del mandato di Governo sono state discusse alcune leggi che non erano in quel programma, ma che erano da noi condivise. Faccio un esempio banale: la circolazione della moneta contante fino a un valore di 3.000 euro era qualcosa che volevamo noi di centrodestra e quindi era giusto che la votassimo. L'abolizione dell'IMU è stato un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi e abbiamo votato quel provvedimento. Ciò significa che la fiducia che oggi ci apprestiamo a dare è limitata esclusivamente a questo provvedimento. (*Applausi ironici del senatore Palma*).

Perché votiamo la fiducia a questo provvedimento, presidente Palma? Ella, con la sua raffinatezza giuridica, mi ha stimolato l'osservazione di risposta a chi sanzionava questo provvedimento come incostituzionale: agganciandomi al ragionamento del presidente D'Ascola, perché vi sia un'ipotesi di incostituzionalità, occorre che vi sia una legge che su due situazioni identiche disponga diversamente per l'una e per l'altra.

Colleghi, abbiamo 105.000 procedimenti civili pendenti in Cassazione. Abbiamo - e avremo per i prossimi trent'anni - una violazione costante del principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione, ovvero della ragionevole durata del processo. Se vi sono provvedimenti che vanno

nella direzione di ridurre questo carico giudiziario per l'affermazione di un principio costituzionale, mi domando come si possa sanzionare il provvedimento con l'incostituzionalità. Questa è una ragione che si aggiunge all'altra, di cui ho poc'anzi detto, perché non vi è altro ufficio giudiziario nel nostro Paese che abbia un simile eccessivo carico giudiziario. Abbiamo dunque due uffici giudiziari in due condizioni completamente differenti: la Cassazione, che ha 106.000 procedimenti pendenti, e i vari tribunali e le varie procure, che non hanno - o perlomeno non ne abbiamo prova - il medesimo carico giudiziario e si interviene lì dove c'è quella situazione, per porre rimedio a una violazione di norma costituzionale. Tutto qui.

Noi voteremo la fiducia e cosa significa? Lo abbiamo detto in varie occasioni e in vari modi: votare la fiducia sul provvedimento, vuol dire condividere e votare il provvedimento. Non è una fiducia ampliata, che diamo comunque e per le ragioni più varie: noi votiamo la fiducia sui provvedimenti che riteniamo di poter condividere. Domani, se il Governo ponesse la fiducia su un provvedimento che noi, da liberali, potremmo verificare che di liberale non ha nulla, non voteremo la fiducia. Questo è il modo più corretto di adempiere al mandato parlamentare. E noi di AL-A stiamo dando una lezione di democrazia.

CANDIANI (*LN-Aut*). Noi chi? Sei da solo! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Non interrompete il senatore Falanga che sta concludendo il suo intervento.

FALANGA (*AL-A*). Vi provo. Noi vi stiamo dando - e lo ripeto - una lezione di democrazia. Noi votiamo ciò che la nostra coscienza ci impone di votare. (*Commenti del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

Noi non abbiamo disciplina di partito, non diciamo no a prescindere. Senatore Giovanardi, qui stiamo parlando del decreto-legge che dispone la proroga dei vertici della Cassazione e che va a rivisitare il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e lei parla di *stepchild adoption*. Mi domando: che c'entra? Dire no, sempre e a prescindere! E sentiamo l'illustre collega Stefani, della Lega Nord, parlare dei furti negli appartamenti. Ma scusate, che cosa c'entrano queste cose qui?

Parliamo del provvedimento che stiamo esaminando. Non volete approvarlo? Bene. Volete che permanga questo carico giudiziario in Cassazione di oltre 105.000 procedimenti? Il Governo non riuscirà, con questo provvedimento, a smaltire quel carico? Può darsi, però io apprezzo il tentativo, apprezzo la volontà, comunque, di intervenire.

E non si parli di provvedimenti *ad personam*. Non si conviene, quando si parla, non già di Ciro Falanga o del senatore Milo, ma del primo presidente della Corte di cassazione, la massima autorità della giustizia del nostro Paese, che non ha di certo bisogno di rimanere ancora un anno in servizio. Anzi, forse gli stiamo chiedendo un piacere, che lui probabilmente ci farà.

CUOMO (PD). Io non glielo voglio chiedere, il piacere!

FALANGA (AL-A). Si sta ponendo a disposizione del suo Paese per risolvere o tentare di risolvere i problemi della giustizia.

Io non sono, senatore Calderoli, un anatomopatologo del diritto; io il diritto non lo squarcio, lo esamino con la saggezza di un percorso di studi che lei non ha, perché si è interessato sempre, lei sì, di chirurgia o di medicina.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Falanga.

FALANGA (AL-A). Per queste ragioni, con convinzione, voteremo a favore della fiducia posta dal Governo, invitandovi ancora una volta, ove mai - e lo comprendo - non vi piaccia, ad accettare, perché dovete accettarla, la nostra lezione di democrazia. (*Applausi ironici dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e dei senatori Palma, Cuomo e Buccarella*).

BUCCARELLA (M5S). Presidente, pietà!

MINEO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (Misto-SI-SEL). Vorrei ringraziare la signora Presidente per avermi dato la parola, ma mi dispiace che gli studenti e gli insegnanti siano andati via, perché una lezione di democrazia che il Senato impartisce a noi, per loro poteva essere particolarmente interessante. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Personalmente, sono sempre attento alle lezioni, caro senatore Falanga, e ho capito che ella ha detto che questo decreto-legge è un buon decreto-legge e quindi AL-A, il Gruppo costruito da Verdini per soccorrere il Governo Renzi, non ancora accolto in maggioranza, in questo caso lo voterà. Ma chiedo a tutti noi: perché, se questo decreto-legge è così forte, condivisibile e senza problemi, è stata posta la fiducia? Perché non farlo approvare rapidamente dall'Assemblea?

Devo dire che ho apprezzato lo *charme* con cui la Ministra per i rapporti con il Parlamento ha chiesto l'ennesima fiducia. Ma, se fosse ancora in Aula (cosa che non è), vorrei chiederle un piccolo chiarimento, cioè vorrei chiederle cosa sia cambiato negli ultimi venti giorni. Infatti, signora Presidente, come lei ricorderà, il 28 settembre il presidente del Consiglio Matteo Renzi, a proposito di un altro provvedimento, più generale, ha detto che tendenzialmente si sentiva di escludere la fiducia sulla riforma della giustizia in discussione al Senato, perché si sarebbe trattato, in sostanza, di un atto ostile nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Anche questo provvedimento riguarda quella funzione (la magistratura, l'esercizio del processo), che è una funzione per la quale la Costituzione ha previsto una forte autonomia dagli altri poteri dello Stato. Certo, l'obiezione è che il Parlamento ha il dovere di fare le leggi. Certo, ma almeno che sia il Parlamento a fare le leggi, che le discuta in modo trasparente, che si dia un senso a quell'idea che il Parlamento legifera in nome del popolo e rappresenta il popolo. Allora, diciamo chiaramente che la ragione per cui la ministra Boschi ha chiesto la fiducia è che alcuni emendamenti critici, presentati al decreto-legge da parte della maggioranza (chi era presente ha sentito oggi l'intervento della senatrice Lo Moro), non erano graditi a un'altra parte della maggioranza stessa e avrebbero reso difficile la convergenza del Gruppo dei senatori Verdini e Falanga, cioè del Gruppo AL-A, con il Governo. Ecco allora la necessità di troncane la discussione, di esautorare la Commissione e di venire in Aula con la fiducia.

Si dirà che è tutto legittimo, perché il Governo ha la maggioranza. È vero, il Governo ha la maggioranza, però dobbiamo chiederci, dopo tre anni, che maggioranza abbia questo Governo. In parte, è una maggioranza che deriva dal premio spropositato previsto da una legge elettorale che veniva chiamata volgarmente Porcellum e che è stata dichiarata incostituzionale. In parte, viene dall'acquisizione dei consensi di parti del principale partito di opposizione, che sono state sedotte dalla politica trasformista del Governo Renzi. Una maggioranza siffatta impone la sua legge per fiducie, sistematicamente esautorata le Commissioni e quindi umilia l'Aula, perché in Aula non si discute: in Aula si vota.

Vedete, l'assenza dei senatori qua dentro non è dovuta a un impertinente demone meridiano che li ha presi in tarda età, è probabilmente dovuta alla sensazione che tanto esserci non serve a niente. È solo una fiducia in più, come ne abbiamo viste tante; è una Commissione in più esautorata (e il presidente D'Ascola era pure contento, figurarsi), come ne abbiamo viste tante. Ricordo alcune di queste gravissime violazioni del diritto parlamentare. Non parlo del Presidente della Repubblica, signora Presidente, al quale bisogna riferirsi il meno possibile da queste Aule. Parlo però del diritto parlamentare. Ne ricordo una, che mi è ancora cara: in occasione della discussione della legge di riforma sulla scuola, la Commissione Istruzione di questo Senato era orientata a cambiare profondamente il provvedimento. Ad un certo punto, persino il Presidente del Consiglio si era convinto che fosse utile cambiare quella riforma e lo disse in una trasmissione pubblica da Vespa. Poi però ci ha ripensato; alcuni senatori e alcuni deputati sono andati da lui dicendogli che ci avevano messo la faccia, il Presidente del Consiglio ha visto l'occasione per passare in forza, ha tolto il provvedimento alla Commissione, che non ha potuto discuterlo, e l'ha fatto passare con la fiducia. Questo è il riformismo del Governo Renzi.

Ma io mi chiedo: è un buon riformismo? Certo, rompe le uova del diritto parlamentare, delle tradizioni e, secondo me, si comporta spesso in modo anticostituzionale, ma produce almeno delle buone riforme? Vi segnalo, a proposito della scuola, che un'inchiesta condotta di recente per conto del quotidiano «la Repubblica» e commentata da Ilvo Diamanti ha detto che la maggioranza degli italiani, vista la riforma dopo oltre un anno, l'ha boc-

ciata e le ha dato un cinque scarso, mentre, guarda un po', ha difeso tutti quegli insegnanti umiliati, deportati, messi sotto un controllo amministrativo e confusi da un legiferare contraddittorio. Un legiferare per cui, prima, si è detto infatti che non si poteva fare richiesta di rientrare a casa prima di tre anni dall'accettazione dell'incarico e poi, invece, è arrivato, da parte del Governo e della maggioranza, un emendamento che è stato infilato nel provvedimento per cui, dopo un anno, si rientra. Così, chi non aveva accettato di andare fuori perché aveva famiglia e magari perché era bravo e pensava di essere chiamato a casa sua, è rimasto completamente per strada. Gli insegnanti vengono salvati da quel sondaggio di opinione.

Ma vorrei dire un'altra cosa. Abbiamo visto tutti quale successo abbia avuto il nostro Presidente del Consiglio a Washington; attualmente, come italiano, sono contento di quelle pacche, di quegli abbracci, di quel vestito argentato della nostra *first lady* (non so se si possa chiamare così) accanto a quello dorato di Michelle Obama. Ma oggi un grande vignettista su un giornale che non è proprio un foglio dell'estrema sinistra, il «Corriere della Sera», immagina che Renzi sia caduto dalla sedia durante quella cena di Stato perché gli erano arrivate le notizie dall'Italia.

Le notizie dall'Italia dicono che le assunzioni stabili nei primi otto mesi del 2016 sono crollate di oltre il 30 per cento rispetto al 2015, perché non ci sono più gli incentivi (ma la cosa grave è che sono di meno del 2014); che le trasformazioni dei contratti da temporanei a permanenti sono diminuite rispetto al 2015; che l'unico buon risultato - tra molte virgolette l'aggettivo «buono» - del *jobs act* è che sono aumentati fortemente i licenziamenti per giusta causa, ora che non c'è più l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Il *jobs act* è stato un fallimento molto più grave della buona scuola, perché non ha avviato neanche quelle politiche attive del lavoro che ci sono in Germania, per cui il lavoratore disoccupato viene vessato fino quando non accetta un lavoro, che sono l'altra parte di una politica di questo genere e che sono auspicate dalle stesse istituzioni che plaudono *obtorto collo* alle riforme di Renzi. Neanche questo vi è stato nel *jobs act*; vi è stato solo un rimettere i nostri ragazzi all'anarchia del mercato, perché il riformismo del nostro Governo è casuale, confuso e strumentale.

È casuale, perché le ragioni delle riforme sono legate all'andamento dell'opinione pubblica: a un certo punto si capisce che un tema è popolare e, allora, via. Avete visto il provvedimento sull'abolizione di Equitalia naturalmente, per lisciare dalla parte del pelo un pezzo del popolo italiano. Questo è populismo, ma non si può parlare di populismo perché molti colleghi pensano sia un insulto destinato alle opposizioni; invece vi è un fortissimo populismo di Governo, anzi spesso il populismo è soprattutto di Governo.

È confuso, perché le riforme contengono cose che non riescono a stare insieme. Pensate alla riforma costituzionale, con quei senatori che devono essere eletti dai Consigli regionali, ma in conformità con il volere dell'elettorato; allora, se il Consiglio regionale ha la possibilità di eleggere liberamente, come può farlo in conformità con quel volere? Ci sarà un ricorso.

E, poi, il riformismo del Presidente del Consiglio è strumentale: serve sostanzialmente ad affermare la propria presa sulla maggioranza e sulle istituzioni e il proprio mantenimento al Governo. Questo è ciò cui stiamo assistendo: è un quadro davvero desolante.

Da questo punto di vista, penso che, con costanza, dobbiamo far battaglia e chiedere conto al Governo tutte le volte, anche se siamo stanchi, anche se ci sembra inutile. Presidente del Consiglio, perché lei aveva detto che non si sarebbe mai sognato di mettere la fiducia su una questione che riguardava la giustizia e oggi ci troviamo a votare la fiducia su questo provvedimento? *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, a nome del Gruppo Area Popolare (Nuovo Centrodestra-Unione di Centro), esprimo parere favorevole sull'Atto Senato 2550, di conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, concernente l'efficienza degli uffici giudiziari, la giustizia amministrativa e il contenzioso presso la Corte di cassazione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, da una maggioranza che ha approvato con un doppio passaggio parlamentare una riforma costituzionale vergognosa e pericolosa; da una maggioranza parlamentare che ha approvato una legge elettorale che sappiamo già essere incostituzionale, non meno di quella che ha portato gli attuali parlamentari della Camera e del Senato a sedere qui; da una maggioranza parlamentare che ormai ha già da tempo cestinato l'articolo 77 della Costituzione in tema di decretazione d'urgenza; da una maggioranza parlamentare che forza i lavori nelle Commissioni parlamentari, nell'applicazione del Regolamento d'Aula, nelle sostituzioni dei propri membri nel corso dell'*iter* della riforma costituzionale, che continua ad apporre un numero di questioni di fiducia di cui abbiamo perso il conto (ormai non so quante siano); da una maggioranza così, che si muove con una protervia e un'aggressività che cercano di essere nascoste dal decisionismo renziano, evidentemente non siamo sorpresi dall'esito di oggi, che pure avevamo paventato questa mattina, ossia che questa legge di conversione di un decreto-legge termina con l'apposizione della fiducia.

Cosa possiamo fare? Devo confessare che viene la voglia di abbandonare l'Aula o di chiedersi tante volte: «Ma cosa ci stiamo a fare qui?» Forse potremmo essere più utili fuori da questo palazzo, magari facendo informazione o controinformazione. Però ogni volta troviamo i motivi per riu-

scire a svolgere il nostro ruolo di opposizione con le armi a nostra disposizione e per lasciare comunque negli atti del Senato testimonianza di quello che diciamo e delle cose che facciamo. Anche perché - non si sa mai - un giorno se davanti alla Corte costituzionale qualcuno dovesse sostenere i profili di incostituzionalità di tanti provvedimenti legislativi come questo, potrebbe avere la comodità di accedere a qualche motivazione di cui, non tanto il sottoscritto ma colleghi ben più autorevoli di me, hanno lasciato traccia negli atti.

Della questione degli articoli 5 e 10 del testo già si è discusso ampiamente questa mattina in sede di illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità. Qui c'è un grande fraintendimento che anche nelle risposte del relatore e di altri esponenti della maggioranza si è fatto finta di ignorare. Il problema della discriminazione creata dalla misura che consente la proroga esclusivamente ai magistrati infrasettantadueni che ricoprono posizioni apicali nella Corte di cassazione, escludendo tutti gli altri, si potrebbe eliminare - infatti c'erano emendamenti in quella direzione - semplicemente prorogando tutte le figure magistratuali (civili, amministrative, contabili e tributarie) infrasettantadueni, così stabilendo una proroga generica, come già è stato fatto precedentemente. Invece, bisogna convenire che l'aver limitato l'applicazione di questa norma a quei sette o otto nominativi lascia aperta l'ipotesi del sospetto, che qui è stato avanzato da diversi colleghi che sia una norma mirata, che possa addirittura essere una sorta di merce di scambio, ad esempio anche in relazione a recenti determinazioni della Suprema corte in tema di legittimità dei quesiti di un certo *referendum* costituzionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

A noi non piace vivere nel sospetto. Ecco perché i profili di illegittimità costituzionale in relazione ai suddetti due articoli potevano superarsi con una norma che tenesse conto di quanto il relatore e la maggioranza ci avevano rappresentato: c'è un carico gravoso in Corte di cassazione; perdere il presidente, il procuratore generale e altri avrebbe comportato degli ingolfamenti, ulteriori difficoltà, per cui l'efficacia della misura andava estesa anche agli altri magistrati. Questo profilo di incostituzionalità permane.

Devo anche dire che ho ascoltato attentamente - peccato che adesso sia impegnato in una conversazione telefonica - il Presidente della Commissione giustizia, che è persona da tutti estremamente stimata per le proprie competenze anche di natura giuridica. Però sono rimasto stupito quando questa mattina ha replicato, con riferimento alle questioni pregiudiziali, sostenendo che in realtà non vi è una violazione del contraddittorio - sto parlando adesso delle modifiche al codice di procedura civile - da parte della disposizione.

Il senatore Falanga evidentemente non ha fatto una lettura abbastanza approfondita del testo, perché l'ho sentito sostenere tesi tranquillizzanti che sono smentite dalla norma. La cosa che noi denunciavamo con riferimento alla modifica degli articoli del codice di procedura civile relativa al procedimento dell'inammissibilità dei ricorsi non attiene al fatto che sia una camera di consiglio. Peraltro - questo forse è sfuggito al collega, senatore e avvocato Falanga, che pure, intriso di spirito liberale, poco fa ci ha voluto dare una simpatica e, suppongo, umoristica lezione di democrazia - nel testo

che state per approvare con la fiducia non vi è più la possibilità di essere ascoltati in camera di consiglio; attenzione, non c'è più. Oggi c'è nel codice di procedura civile (articolo 380-*bis* e seguenti). Qui non c'è più.

C'è un'altra cosa che viene meno, su cui pure non vi è stata alcuna replica. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità, oggi le parti sono rappresentate dagli avvocati, ma ricordiamoci che dietro gli avvocati ci sono dei cittadini. C'è qualcuno che in questo Paese ancora crede che la giustizia possa essere amministrata in maniera terza e imparziale. Oggi il relatore della Corte di cassazione deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare una pronuncia di inammissibilità e successivamente viene fissata l'udienza camerale alla quale oggi le parti, se lo richiedono, possono partecipare, mentre domani non più. La previsione della concisa esposizione delle ragioni che prefigurano una possibile inammissibilità scompare nel nuovo testo dell'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile come previsto nel disegno di legge. Questo vuol dire che le cose cambiano quando il cittadino va dal proprio legale, il quale, per un dato motivo arriva fino al terzo grado giudizio e lamenta che nei giudizi precedenti una norma è stata applicata male, o comunque chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi. Infatti, qualora la Corte di cassazione ritenga sussistente un profilo di inammissibilità, il cittadino non potrà conoscere le motivazioni fondanti la pronuncia. Quindi, anche la possibilità di depositare delle memorie prima dell'udienza in camera di consiglio rimarrà una disposizione vuota, in quanto cosa si può scrivere per replicare se non si sa il motivo per cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso?

Evidentemente continua la politica legislativa di questa maggioranza e di questo Governo volta a "risolvere" il problema della giustizia non già con soluzioni virtuose e razionali che necessitano anche dell'impiego di risorse e denaro. Se non sbaglio, una quota pari a più dell'1,3 per cento del nostro PIL è destinata alla giustizia; tale percentuale deve aumentare, in accordo con quanto fatto dagli altri Paesi europei, anche al fine di consentire assunzioni e mezzi più adeguati. La maggioranza e il Governo procedono invece con chiusure, trappole procedurali, desertificazione giudiziaria, chiusure dei tribunali, aumento del contributo unificato e così via.

Da ultimo, c'è un altro simpatico aspetto che farà sobbalzare sulla sedia gli operatori del diritto e gli amministrativisti. Alla Camera dei deputati sono state apportate modifiche all'articolo 7 del decreto-legge, volte a introdurre nel codice amministrativo il nuovo articolo 13-*ter*, che consente al giudice amministrativo, ossia al TAR, di non leggere e, quindi, non prendere in considerazione le argomentazioni difensive oltre la pagina "x" (che ancora non si conosce, in quanto è da fissarsi con un provvedimento amministrativo) di un ricorso o atto difensivo. L'approvazione di una tale norma è la morte di ogni processo giusto ed equivale alla negazione di poter far valere davanti a un giudice imparziale i propri interessi legittimi e diritti soggettivi. Questa previsione, che obbliga le parti a contingentare le proprie difese in una misura predeterminata di pagine, è ridicola, incongrua e gravemente contraria alla Costituzione. È ridicola perché non si può ridurre l'attività difensiva forense a una mera computazione di caratteri, margini e interlinee. È incongrua perché non tiene conto che vi sono liti che richiedono un'am-

pia trattazione e altre meno e che, nel primo caso, tutta la difesa possibile deve essere spiegata ed esercitata. Soprattutto, è gravemente anticostituzionale, perché permette al giudice di non tener conto di quanto inserito oltre i limiti defensionali.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, la invito a concludere.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, poche righe e ho terminato. La disposizione viola l'articolo 101 della Costituzione, da cui si ricava che il giudice è soggetto alla legge e ad essa sola e che ha il dovere di rispondere su tutte le domande e argomentazioni delle parti. Tale previsione viola altresì, in modo non meno scandaloso, l'articolo 24 della Costituzione, risolvendosi la misura in un'effettiva e incomprensibile violazione del principio di tutela dei diritti e degli interessi legittimi. È interessato anche l'articolo 113, che ammette sempre la tutela contro gli atti amministrativi senza limiti riguardo ai modi e ai mezzi di impugnazione. Ciò significa che non può essere fissato alcun limite al modo con cui ci si difende contro l'amministrazione e, men che meno, può essere consentito un limite, veramente ridicolo, al numero delle pagine, tale da consentire al giudice di sottrarsi agli oneri del suo ufficio.

Per questi motivi io dico no, noi diciamo no. Ancora una volta, anche se non fosse stata apposta la questione di fiducia, avremmo votato no, per i motivi che abbiamo cercato di illustrare. L'apposizione della questione di fiducia evidentemente rafforza una determinazione già solida. Io dico no e penso che questa frase risuonerà sempre di più, nelle prossime settimane, in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Medi-Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2550 e della questione di fiducia (ore 16,50)

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, credo che questa mattina, nell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, il senatore Caliendo abbia espresso, in termini estremamente chiari, la posizione del Gruppo Forza Italia. Non vi era una contrarietà di principio al provvedimento.

to in esame, ma vi era una contrarietà al provvedimento così come esso era stata formulato. Vi era il tentativo da parte di Forza Italia - e, devo dire la verità, anche da parte di altri Gruppi di opposizione - di modificare il decreto-legge senza snaturarlo, ma al solo fine di evitare la possibile aggressione futura in sede di Corte costituzionale. Avete burocraticamente bocciato la pregiudiziale di costituzionalità, ma - devo dire la verità - non so per quali motivazioni, perché quelle che sono state fornite non mi sembrano né adeguate, né consone. Non è stata spesa una sola parola circa il fatto che l'articolo 1-*bis* sia stato inserito alla Camera dei deputati in totale disomogeneità di materia, nonostante la Corte costituzionale, con riferimento alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, fosse già intervenuta bocciando talune norme per incostituzionalità, proprio perché inserite in termini disomogenei rispetto al decreto-legge. Non avete speso alcuna parola sull'articolo 7, comma 7, ovvero sulla sproporzione di rappresentanza che create all'interno del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Infine, vi siete soffermati, leggendo solo quello che vi faceva piacere leggere, sull'annoso problema dell'articolo 5, ovvero sulla proroga dei magistrati.

Per essere chiari, onde evitare equivoci, mi rifaccio all'intervento del senatore D'Ascola, cui con grande entusiasmo il senatore Falanga ha aderito, forse per un eccesso di stimolazione. Mi permetto di dire che il problema che ponevamo e che risulta in termini chiari dai dati è completamente diverso. Il problema non è che sono pendenti 106.000 cause davanti alla Corte di cassazione in sede civile, ma che in questo anno, in cui si è già registrata la prima proroga, vi è stato un aumento di queste cause; il che dimostra in maniera inequivocabile che la proroga come misura tampone non ha nessuna capacità di ordine strutturale ed è destinata a fallire rispetto all'obiettivo prefissato, che è l'abbattimento delle pendenze. Il senatore Falanga dice che siamo destinati, per anni e anni, a non osservare il principio della ragionevole durata del processo in ragione delle pendenze che ci sono in Cassazione. Ciò vuol dire, dunque - sottosegretario Migliore, me lo spieghi bene - che per anni e anni, ogni anno, farete una proroga, perché per anni e anni ci sarà la situazione della pendenza? Non sarebbe forse più logico mettere da parte le misure tampone e intervenire finalmente con misure strutturali?

L'amara realtà di ciò che stiamo discutendo oggi è però l'ennesimo fallimento della politica del Governo, in questo caso nel settore della giustizia. Quando nel 2014, forse giustamente, avete riportato da settantacinque anni a settant'anni l'età di pensionamento dei magistrati, vi abbiamo detto in tutte le salse che questa vostra iniziativa, se non fosse stata accompagnata da misure transitorie, che garantissero una certa gradualità, avrebbe comportato notevoli difficoltà nell'efficienza dei uffici giudiziari. Ci avete detto di no: *hashtag* «lavoltabuona». Di lì a un anno avete fatto la prima proroga, ma era una proroga generale perché riguardava tutti gli uffici direttivi e semidirettivi della magistratura; forse aveva un senso, ma di lì a un altro anno avete disposto una successiva proroga e la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, e invece di ripetere la proroga del 2015 così come era stato segnalato in taluni emendamenti, credo sia del Movimento 5 Stelle che di Forza Italia, vi siete ostinati a una proroga assolutamente parziale che riguarda solo 13 persone della Corte di cassazione. La necessità di una proroga c'era, ma di una

proroga che avesse come destinatari non solo 13 persone, ma l'intero comparto degli uffici direttivi della magistratura. Oppure volete venirci a dire che, grazie a queste 13 persone, di qui a un anno la pendenza sarà completamente abbattuta? Vi rendete conto da soli che, ove mai voi lo doveste dire, questa non sarebbe nient'altro che una *boutade*?

Fin qui, tuttavia, ancora non vi sarebbe problema. Io sono rimasto dispiaciuto e per certi versi anche amareggiato per parte del dibattito che si è sviluppato questa mattina. I senatori Quagliariello, Giovanardi, Gasparri e Lo Moro (andate a leggersi l'intervento della senatrice Lo Moro), forse sbagliando o indovinando - non importa - hanno tratto delle conclusioni rispetto al decreto-legge in discussione, con particolare riferimento alla parzialità dell'intervento, invece che alla generalità che tutti quanti (noi di Forza Italia per primi) auspicavamo. Hanno sostanzialmente pronunciato parole di forte critica nei confronti degli alti vertici della magistratura, parole che non sarebbero state mai pronunciate se il provvedimento fosse stato identico a quello di un anno fa o se avesse avuto un contenuto più generale e non si fosse nascosto, sottosegretario Migliore, dietro il ridicolo paravento di una pendenza. Avete consentito che il prestigio della magistratura venisse toccato in quest'Aula per colpa del vostro provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi*). Avete consentito che una persona perbene, un magistrato di grandissimo valore come Giovanni Canzio, venisse additato all'opinione pubblica come il mandante occulto di questo provvedimento.

Inoltre vi siete dimenticati una cosa importante, cioè che quando il legislatore legifera deve essere prudente; in linea generale lo è senz'altro, ma a maggior ragione lo deve essere con riferimento ad un altro potere dello Stato, un potere fondamentale per questo Paese. Non si approvano norme ordinamentali con decreto-legge. Non si varano delle norme ordinamentali ancorandole a una fasulla motivazione, perché poi la conseguenza è esattamente quella che oggi abbiamo visto in quest'Aula e di cui domani troveremo traccia sui giornali. Questo è nella realtà il delitto più importante che voi avete commesso e non sotto il profilo tecnico (ormai da tanti anni sono abituato al cinismo con cui le questioni tecniche vengono trattate in quest'Aula); il vostro è un errore enorme sotto il profilo politico. Questo decreto-legge, che già sui giornali viene indicato come legge Canzio, va a toccare l'immagine di un grandissimo magistrato, uno dei migliori magistrati che l'Italia ha avuto.

Vedete, potrei continuare, ma nella realtà non ne ho più voglia perché non ha senso continuare. Il senatore Lumia, con un'approssimazione alla verità che lo contraddistingue, nel suo intervento di oggi ha detto che in Commissione vi è stato un approfondito dibattito: dieci ore. Questo è stato il dibattito in Commissione, e voi ritenete che in dieci - forse dodici - ore, si possono affrontare, approfondire, scerverare questioni così importanti come quelle contenute all'interno del decreto-legge? Si può scerverare il permanere dei magistrati, l'alterazione del consiglio di presidenza? Non ci avete consentito di votare, con un *blitz* - devo dire la verità - che non riesco neanche ad appellare. È per questo, signora Presidente, signori colleghi, che il Gruppo Forza Italia non parteciperà al voto.

Vi siete cotti e cucinati questo provvedimento: ve lo votate voi fino alla fine. Vi assumerete voi la responsabilità delle sue conseguenze. Ci sarete voi a dover mostrare la faccia quando la Corte costituzionale lo decapiterà. Per questo non parteciperemo al voto.

Faccio l'ultima considerazione, Presidente. Ho letto l'intervento della senatrice Lo Moro. Senatrice, lei ha un grande coraggio. Io condivido tutto quello che ha detto, però mi permetta di dirle una cosa: noi non partecipiamo al voto, il che evidentemente, ove mai fosse necessario, rende scontato l'esito del voto stesso, ma formulo una domanda a lei e a tutti coloro in questa Assemblea che hanno dei dubbi e che la pensano come lei: ma davvero volete votare la fiducia, negoziandola con la vostra coscienza? Quella coscienza, senatrice Lo Moro, che lei ha dichiarato in termini molto chiari.

Ne approfitto per dire che questo provvedimento può passare solo con la fiducia, perché il Governo sa che rischierebbe fortemente sugli articoli, 5, 7 e 10. Abbiate il coraggio, come lo avete avuto nel fare queste dichiarazioni, di non votare la fiducia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami. Molte congratulazioni).*

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, è ormai risaputo che, quando si affrontano temi che hanno per oggetto la riforma della giustizia, il percorso del Parlamento diventa difficile: il confronto tra la maggioranza e l'opposizione normalmente deraglia, spesso si utilizzano argomenti - come tutti i colleghi hanno potuto sentire in quest'Aula - che non attengono al merito, in questo caso, del decreto-legge.

Si è parlato molto di riforma costituzionale; si è parlato molto addirittura di legge elettorale, si è discusso di argomenti che non hanno alcuna attinenza con la portata normativa descritta e presentata in tutti gli articoli.

A nostro avviso, signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma della giustizia comunque deve andare avanti. È un percorso difficile, pieno di trappole, accidentato, caratterizzato da profonde divisioni, aperto anche a tutte le strumentalizzazioni, spesso anche a quelle che si presentano nelle forme più teatrali possibili, come abbiamo potuto ascoltare adesso. Certo, c'è anche un problema di complessità e delicatezza.

Ebbene, nonostante queste caratteristiche, la responsabilità di andare avanti ce la assumiamo tutta. Non abbiamo paura, finalmente, in questa legislatura, di procedere verso la riforma della giustizia, di farlo con diversi provvedimenti, facendo in modo che tutto il Parlamento partecipi al confronto. Come hanno spiegato bene il relatore e il Presidente della Commissione giustizia, non abbiamo paura di mettere nelle condizione tutti i parlamentari, soprattutto dell'opposizione, di partecipare al confronto e anche poi all'*iter* legislativo.

Quella teatralità cui facevo riferimento a un certo punto si tradisce. Dire infatti che si sono dedicate dieci ore di discussione a questo provvedimento, un decreto-legge che volutamente è stato rinviato a lunedì di questa

settimana (perché ci è stata richiesta ben una settimana di tempo per presentare degli emendamenti), tradisce appunto lo stile, il rigore e la serietà delle osservazioni critiche che sono state fatte.

Nessuno scandalo. In questo provvedimento, cari colleghi, sono contenuti diversi punti che partono da un dato oggettivo che non si può nascondere e che non è stato nascosto nel dibattito in questa sede. Abbiamo, infatti, fornito i dati. Abbiamo fornito delle notizie ai parlamentari che non ne erano in possesso. Negli ultimi anni, nel delicato settore del processo civile, abbiamo ben centomila pendenze in Cassazione.

Cari colleghi, non vi troverete di fronte un decreto-legge che fa la scelta, in quel caso sì riduttiva, banale e puerile, di prorogare per un anno i vertici apicali della Cassazione per chiudere definitivamente quel contenzioso. Avete di fronte un insieme di norme che sono, anche nella loro velocità (una caratteristica dovuta alla necessità e urgenza del decreto), sistemiche e progettuali.

Voglio ricordarle velocemente ai colleghi. Per la prima volta, dopo tanti anni di discussione, si fa la scelta di utilizzare quel patrimonio e quell'elevato numero di magistrati di merito addetti al massimario per dare una mano ad abbattere questo contenzioso; e non lo si fa in modo improvvisato, ma rispettando le tabelle di organizzazione della Corte e le esigenze dell'ufficio del massimario.

Inoltre, cari colleghi, si fa in modo, con un intervento omogeneo con le caratteristiche del decreto, di sveltire quella che viene chiamata la trattazione in camera di consiglio dei procedimenti civili, che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte; e si propongono anche delle modifiche alla procedura del cosiddetto filtro in Cassazione.

Cari colleghi, questa misura è omogenea con questo decreto; non è simile alla vicenda, prima ricordata, della famosa sentenza della Corte che bocciò l'introduzione - quella sì strampalata - delle norme sulle droghe pesanti e sul recupero dei tossicodipendenti. Ricordo che il decreto-legge con il quale si compì quella incursione corsara riguardava misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali. Qui invece, cari colleghi, stiamo parlando di misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Più omogeneità di questa è difficile trovarne.

Ancora si interviene per fare in modo che la previsione di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e la procura generale della Corte di cassazione sia consentita. Si interviene anche, per quanto riguarda i concorsi per la magistratura ordinaria, al fine di consentire l'utilizzazione degli idonei. Si riorganizzano inoltre le attività formative dei magistrati di prima nomina. Si interviene poi sui famosi tramutamenti successivi dei magistrati, modificando la permanenza dagli attuali tre anni a un minimo di quattro anni. Si interviene sull'efficienza degli uffici di un particolare snodo della giustizia del nostro Paese, quelli di sorveglianza. Si interviene, cari colleghi, ancora per diversi articoli sulla giustizia amministrativa e, in particolare, sul processo telematico utilizzato nel processo amministrativo. Ecco perché la concentrazione sugli articoli 5 e 10, che contiene la proroga che ha fatto

molto discutere per il collocamento a riposo di questi punti apicali, sa molto di strumentalizzazione. Vorrei ricordare che chi qui ha utilizzato in modo strumentale il nome di un'alta carica della Cassazione, che tutti stimiamo e rispettiamo, non può poi ribaltare le ingiurie e gli insulti verso chi invece, come Governo e maggioranza, propone il via libera a questo decreto-legge. È troppo facile, troppo scorretto; bisogna imparare a rispettare le alte cariche delle istituzioni, a non inserirle nel gioco delle polemiche del Parlamento e della politica e, quando lo si fa, bisogna chiedere scusa e non scaricare agli altri questa responsabilità.

Cari colleghi, ci aspettano altre tappe importanti della riforma della giustizia, in testa la riforma del processo civile, di quello penale e di tanti altri aspetti importanti che incidono sul buon andamento, sulla velocità e la capacità nel nostro Paese di fornire ai cittadini un servizio moderno e avanzato. È chiaro che la polemica ci accompagnerà e ci sarà sempre. Si è svelato facilmente, attraverso alcuni argomenti molto seri e ben strutturati, a partire da quelli del Presidente, il valore e la coerenza costituzionale del decreto-legge. È chiaro che, di fronte alla complessità, ci potevano essere altre soluzioni. Le abbiamo discusse ed erano tutte legittime e valide, ma, con un gioco strumentale cosa si fa? Si prende una di queste valide soluzioni e si pensa di utilizzarle come clava contro le altre, che hanno la stessa legittimità e che hanno la stessa possibilità di incidere su quel provvedimento.

Ecco perché mettiamo da parte le strumentalizzazioni e diciamo al Governo, alla maggioranza e all'opposizione di andare avanti. Il merito prevarrà; la stagione delle divisioni - quelle sì - cattive e legate alle leggi *ad personam* sono alle nostre spalle. Procediamo e andiamo avanti perché la riforma della giustizia è un dovere che ci appartiene e poi a questo dovere ci appelliamo e non ci rinunciamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Poiché l'inizio della chiama è fissato per le ore 17,30, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 17,30).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Fasiolo).

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bubbico, Cassano, Giannini, Mattesini, Zavoli, Valentini, Olivero e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Invito ora il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fasiolo.

SAGGESE, *segretario, fa l'appello. (Commenti del senatore Giarrusso al momento dell'espressione del voto del senatore Uras).*

PRESIDENTE. Colleghi, non potete commentare il voto dei singoli senatori che passano sotto il banco della Presidenza.

(La senatrice Segretario riprende l'appello. Il senatore Uras si avvicina al senatore Giarrusso).

Senatore Uras, si accomodi al suo posto!

URAS *(Misto)*. Il voto è libero, sia ben chiaro! *(Commenti dei senatori Cardinali e Giarrusso. Richiami della Presidente. La senatrice Segretario riprende l'appello).*

Rispondono sì i senatori:

Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Aurichio

Barani, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi

Gambaro, Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Moro, Longo Eva, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Migliavacca, Milo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Arrigoni, Augello
Bellot, Bignami, Bisinella, Bonfrisco
Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti
De Pietro, Divina
Giovanardi
Munerato
Quagliariello
Sibilia, Stefani, Stefano
Tosato
Uras
Zin.

Si astiene il senatore:

Mastrangeli.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza la vice presidente FEDELI - ore 17,37 -, indi la vice presidente LANZILLOTTA - ore 17,38 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	184
-------------------	-----

Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	159
Contrari	24
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 168.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, ieri sera, mentre guardavo un'importante trasmissione di approfondimento politico, c'era il ministro Padoan che cercava di spiegare come funziona l'eventuale nuovo sistema di anticipo pensionistico APE. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentite alla collega di intervenire.

BENCINI (*Misto-Idv*). Ormai, come dico io, è una sigla che ci ronza in testa da qualche mese.

Dopo il servizio di Padoan, si è passati a quello dedicato all'aspirante nuovo Presidente del Consiglio, con il suo favoloso *gummy smile*.

Nel frattempo mi è arrivato un messaggio che mi ha colpito, quello di una donna che lavora in Almaviva. Oggi abbiamo incontrato, in modo informale in Commissione, sia la parte datoriale che la parte sindacale di Almaviva. Nel messaggio di ieri questa donna mi parlava dell'incontro con il MISE, che non era andato a buon fine, per cui era molto preoccupata, perché, insieme ad altri 155 lavoratori che lavorano a Palermo, lunedì prossimo sarà trasferita a Rende. Nel messaggio la donna scriveva: non siamo un numero importante, alla fine siamo solo 156, e soprattutto se messi a confronto con i 2.600 lavoratori che vengono mandati a casa da Almaviva nelle città di Napoli e Roma, siamo solo una piccola parte. Ma di fatto lei mi scriveva di essere molto preoccupata e di avere comunque paura di quello che le sarebbe accaduto in futuro, perché questi lavoratori non sanno se conserveranno il posto di lavoro. In tutti i casi, questo trasferimento li pone in una posizione molto debole, che li potrebbe poi portare a dover rinunciare anche a questo lavoro, perché è lontano da casa e lo stipendio è basso.

Oggi abbiamo incontrato le due parti in maniera informale e ognuno ha detto la sua. Io sono molto più dalla parte delle ragioni che il sindacato ha addotto e delle soluzioni che avrebbe proposto.

Domani ci sarà un altro incontro tra le parti; invito pertanto a trovare davvero una soluzione che possa salvare capra e cavoli, come si dice a Firenze: impresa e lavoratori. Non è corretto, infatti, giocare sulla precarietà dei lavoratori, tirando la corda, quando, magari, l'impresa può riuscire a ottenere agevolazioni da parte del Governo. Bisogna comunque rispettare le persone, che sono la parte più debole del rapporto, e trovare in ogni caso una soluzione.

Saluto ad una delegazione di parlamentari egiziani

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di parlamentari egiziani che assistono oggi ai nostri lavori. Benvenuti nel Senato italiano. *(Applausi)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 ottobre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Discussione dei disegni di legge:

1. PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto - *Relatrice* PUGLISI (1375)
2. Deputati Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* DI GIORGI (1892)
3. Deputati Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* MARTINI (*Relazione orale*) (2342)

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'istruzione, università e ricerca su:
- misure di sostegno pubblico alla ricerca e al sistema universitario;

- problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti

La seduta è tolta (*ore 18,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (2550)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2550 - Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

premessi che:

ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione il principio di uguaglianza è stato tradizionalmente declinato come canone di ragionevolezza in termini di parità di trattamento di situazioni omogenee, in conseguenza del quale risulta costituzionalmente illegittima qualunque disposizione apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Al canone della ragionevolezza la Corte Costituzionale ha aggiunto, quale ulteriore criterio del giudizio di legittimità, quello del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti. La Corte ha altresì potuto affermare la violazione del canone di ragionevolezza anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento, laddove una norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore;

il primo comma dell'articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e i magistrati, in base al terzo comma dell'articolo 107, si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone una proroga fino al 31 dicembre 2017 degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il trattenimento in servizio dei soli magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, che non abbiano compiuto il settantadue-

simo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Analogamente, l'articolo 10 che dispone la proroga del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei soli magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e degli Avvocati dello Stato ricoprenti funzioni apicali che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016. Fatti salvi quei magistrati che ricoprono funzioni apicali, destinatari della proroga del trattenimento in servizio in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014;

le disposizioni recate dai citati articoli pongono in essere una oggettiva disparità di trattamento fra magistrati, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, aggravata dal fatto che si tratta della terza proroga consecutiva dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in merito all'abolizione del trattenimento in servizio. Il mantenimento nelle funzioni è disposto dall'Esecutivo, mediante deroga specifica operata tramite decreto-legge. senza considerare che il Consiglio Superiore della Magistratura costituisce l'unico organo deputato a disporre le assunzioni e le assegnazioni nei riguardi dei magistrati in base al disposto dell'articolo 105 della Costituzione. Si determina una sperequazione di trattamento tra magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, laddove, a parità di requisito anagrafico dei soggetti interessati, viene disposta una differente data di cessazione dall'incarico, dal momento che altri magistrati si troveranno esclusi dal beneficio della proroga del trattenimento in servizio, con negative ripercussioni sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e conseguente violazione dell'articolo 97 della Costituzione, anche in riferimento, nell'ambito del sistema giudiziario, a possibili interferenze del decreto con le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi operate dal CSM;

lo status speciale delle più elevate funzioni di legittimità appare ispirato a filosofia opposta a quella caratterizza altre parti del medesimo decreto-legge, nelle quali si riduce ad esempio il termine minimo di permanenza che costituisce imprescindibile presupposto per chiedere il tramutamento ad altra sede o ufficio o si comprime la durata del tirocinio dei magistrati di prima nomina, per i quali viene ridotto il tempo dedicato alla formazione e alla preparazione. La contraddittorietà interna di tale impostazione deriva anche dal ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza, con cui ancora una volta si introducono modifiche temporanee e specifiche al di fuori da ogni complessivo disegno riformatore;

in relazione all'articolo 1-*bis*, che modifica in più punti la disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio, va rilevato come in più punti tali disposizioni comprimano le garanzie processuali, con possibile lesione dell'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione. Tali disposizioni, peraltro, sono state inserite dalla

Camera nel decreto-legge pur essendo già contenute nel disegno di legge ordinario recante delega per la riforma del processo civile, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Si deve pertanto dubitare della conformità di tale scelta al canone di straordinaria necessità ed urgenza cui devono attenersi, per consolidata giurisprudenza costituzionale, tutte le parti di un decreto-legge;

valutato che:

i profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza - per il quale si fa rinvio a consolidata giurisprudenza costituzionale - vengono ribaditi dal parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali in data 12 ottobre 2016 sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, laddove si fa riferimento a discriminazioni arbitrarie e ingiustificate e si evidenzia che gli articoli 5 e 10, nel prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali sono suscettibili di presentare un carattere discriminatorio e di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito. Tale parere - riprendendo un rilievo sollevato nel parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura il 21 settembre 2016 sul medesimo decreto - afferma che gli articoli in questione determinano incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro dei magistrati, ribadendo che le ragioni poste alla base della scelta legislativa non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, configurandosi non coerenti con i richiamati articoli 104 e 107 della Carta fondamentale, il che postula la soppressione o la modifica delle norme in esame;

per tali motivi,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2550.

QP2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA, BERNINI, GASPARRI, MALAN

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2550, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato con modi cassazione al fine di potenziarlo; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente

a garantire la celere copertura degli uffici vacanti e a consentire la permanenza in servizio dei vertici delle supreme magistrature; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza; reca disposizioni sul processo amministrativo telematico e disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa;

il decreto-legge al nostro esame è l'ennesimo provvedimento d'urgenza del Governo Renzi - precisamente il 53° - la cui caratteristica principale continua ad essere quella di essere sprovvisto dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

a dimostrazione di ciò, la stessa relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto legge, presentato in I lettura alla Camera, non reca alcuna motivazione che giustifichi la straordinaria necessità e urgenza delle disposizioni in contenute;

il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto che costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Le disposizioni del medesimo intervengono, infatti, su una disciplina che risulta già stratificata nel corso del tempo, e si rivela ancora una volta priva delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei numerosi richiami del Presidente emerito della Repubblica e del Presidente in carica;

difatti, la proroga di un ulteriore anno, del trattenimento in servizio di taluni magistrati, rappresenta il terzo differimento di termini compiuto nel corso dell'attuale legislatura, in merito all'abolizione del trattenimento in servizio. Ciò dimostra palesemente come 1 provvedimenti d'urgenza adottati anteriormente, non siano stati risolutivi;

anche questo decreto rappresenta un intervento normativo che sottrae al Parlamento il suo ruolo di legislatore, specificamente nella parte riguardante la possibilità decisa dall'Esecutivo di prorogare il trattenimento dei magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione per un altro anno, scelta che necessiterebbe di maggiori approfondimenti in termini di reale necessità e di rispetto dei principi costituzionali;

tale disposizione appare inaccettabile sotto due profili: in primis perché produce una situazione di palese disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione riguardanti - rispettivamente- la garanzia del buon andamento della amministrazione; il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; l'attività del CSM riconosciuto come unico organo chiamato a disporre le assunzioni e le assegnazioni nei riguardi dei magistrati; e l'inamovibilità e la distinzione fra i magistrati solo per diversità di funzioni;

considerato che:

la Camera, nel corso del suo esame, ha introdotto nel testo talune modifiche che appaiono chiaramente incostituzionali quali quelle di seguito indicate:

l'articolo 1-*bis*, recante diverse modifiche al procedimento di Cassazione, presenta contenuti assolutamente eterogenei rispetto alla materia del decreto-legge n. 168 del 2016;

nonostante la copiosa giurisprudenza costituzionale in materia e i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica al rispetto del principio di omogeneità del contenuto del decreto-legge nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione, ancora una volta la Camera dei deputati, in sede di conversione, non si è attenuta al contenuto precettivo del decreto-legge, perseguendo, invece, scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo;

a tale riguardo, giova ricordare la sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli art. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi). In quella sede, la Corte ha ribadito: 1) che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione e pertanto, gli emendamenti introdotti in sede di conversione non possono avere ad oggetto previsioni estranee a quelle del decreto-legge e 2) che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettano manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto-legge e devono, per tale assorbente ragione, ritenersi adottate in carenza dei presupposti per illegittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge in materia di tramutamenti successivi dei magistrati, non è chiara la *ratio* che subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede, ad un periodo di permanenza quadriennale nella sede precedente, in sostituzione del previgente termine di tre anni;

maggiori perplessità destano le limitazioni di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in base al quale le predette disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, né ai magistrati che hanno avviato le procedure di trasferimento ad altra sede ovvero di assegnazioni ad altre funzioni alla medesima data di entrata in vigore. In questo modo si creano grandi disparità di trattamento tra magistrati, violando le posizioni peculiari di ciascuno ed incidendo in materia sostanziale sulle aspettative individuali, legittimamente costituite all'interno del regime previgente;

la previsione di cui al comma 1-*bis*, infatti, non tiene in nessun conto che identiche esigenze di tutela dell'affidamento si pongono, ad esempio, anche per gli altri magistrati che, in una sede diversa da quella di prima assegnazione, abbiano già maturato in modo analogo il periodo di tre anni richiesto dal previgente testo dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario;

con riferimento all'articolo 5 si rileva che tale previsione introduce una differenziazione di trattamento che non appare ragionevole, in quanto la deroga al regime introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 - che ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - viene limitata esclusivamente a pochissime persone che ricoprono le predette posizioni api cali o direttive, senza tener conto di quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni»;

sarebbe stato, senza dubbio, preferibile riproporre la stessa previsione normativa introdotta dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha consentito un primo differimento degli effetti di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 con un ambito di applicazione generalizzato e non limitato a pochissime peculiari figure dirigenziali;

il comma 2 del citato articolo 5, che reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nel senso di prevedere che le funzioni di legittimità siano conferite solo ai magistrati che al momento della vacanza del posto possono assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio), non prevede una disposizione transitoria per tutti i magistrati che, in ragione del decreto-legge n. 90 del 2014, citato, non hanno avuto la possibilità di concorrere ad incarichi direttivi;

a tal fine, si evidenzia che anche la I Commissione affari costituzionali in sede consultiva, con riferimento agli articoli 5 e 10 del decreto-legge, pur esprimendo parere non ostativo, ha segnalato alcune criticità sottese ai predetti articoli, in riferimento al principio di eguaglianza e al criterio di ragionevolezza in base al quale, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, «la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse». Gli articoli 5 e 10, al contrario, nel prorogare la permanenza in servizio ai magistrati della Corte di Cassazione che svolgono funzioni apicali, ed estese ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa, di fatto, «... introducono una palese disparità di trattamento tra giudici di merito e giudici di legittimità, generando, tra l'altro, incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro ... »;

l'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, nel prevedere al comma 7 che alle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nelle quali possono essere adottate misure volte ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico, partecipino - con diritto di voto - per l'adozione di tali misure, il Presidente

aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) con la maggiore anzianità di ruolo, lede la proporzionalità della rappresentanza. Per tale motivo, in ragione del fatto che i magistrati dei TAR e quelli del Consiglio di Stato hanno ruoli distinti, e che di regola il Presidente più anziano dei TAR proviene dai ruoli del Consiglio di Stato, si verificherebbe una sproporzione di rappresentanza tra i magistrati dei Tar e i magistrati del Consiglio di Stato;

rilevato che:

il provvedimento in oggetto si iscrive nell'ambito di un percorso normativo più volte modificato, privo della necessaria sistematicità ed inidoneo a rispondere realmente alla domanda di smaltimento dell'arretrato civile, come anche dimostrato dal fatto che il 32,7% dell'intera pendenza della Corte di cassazione è imputabile alla sezione tributaria e rispetto a tale situazione il provvedimento non fornisce alcuna risposta adeguata;

sulle materie oggetto del presente decreto-legge si è, infatti, più volte intervenuti: sul tema dell'applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario si è già legiferato con l'articolo 74 del decreto-legge n. 69 del 2013; sul tirocinio formativo presso la Corte di Cassazione, con l'articolo 73 del medesimo decreto; riguardo alle funzioni attribuibili ai magistrati di prima nomina, è intervenuto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 92/2014; sull'abrogazione delle disposizioni relative al trattenimento in servizio dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), con l'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014, prorogato nuovamente con l'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015; sul processo amministrativo telematico si è già deliberato con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90/2014 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 117/2016; infine l'ufficio per il processo amministrativo è stato introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 90/2014;

dunque, l'emanazione di questo ulteriore decreto-legge, per risolvere le problematiche legate al funzionamento della giustizia evidenzia, palesemente, la pretestuosità del Governo nell'adottare con facilità provvedimenti senza mai giungere ad una soluzione definitiva strutturale. Ciò dimostra come, su molti temi afferenti alla delicata materia della giustizia - che necessiterebbe di approfondite riflessioni e di riforme strutturali-, s'interviene, con decreti-legge spot, con aggiustamenti continui e interventi occasionali, che dimostrano una scarsa capacità programmatica da parte dell'attuale compagine governativa,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2550.

QP3

STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO,
VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento in modo chiaro ed univoco a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;

la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» *dei presupposti fattuali del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;*

inoltre si indica un generico richiamo nel preambolo del decreto-legge al fine di «emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo» *da un lato, privo di riscontri fattuali, e dell'altro lato, già oggetto, neanche un mese orsono, di decretazione di urgenza con il decreto-legge del 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, con la legge 12 agosto 2016, n. 161 per medesime o similari problematiche;*

gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano anche norme afferenti a diverse ed eterogenee materie tra cui il differimento del periodo di collocamento a riposo relativo ai magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione, ai magistrati amministrativi in servizio presso il Consiglio di Stato nelle funzioni consultive e giurisdizionali, contabili e avvocati dello Stato ai sensi degli articoli 5 e 10 del decreto-legge in parola;

in relazione alla proroga del trattenimento dei magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione - considerazioni simili possono essere svolte per quelli presso il Consiglio di Stato e magistrature contabili, nonché per gli avvocati dello Stato - per un altro anno si rileva che la norma è palesemente incostituzionale. Infatti detta norma non vale per tutti i magistrati che svolgono la funzione di Consigliere di Corte di Cassazione, ma solo quei magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione. In altre parole prorogare con decretazione d'urgenza per un altro anno, il trattenimento in servizio solo di alcuni dei magistrati che sarebbero andati in pensione il prossimo dicembre, appare inaccettabile sotto diversi aspetti. Oltre a dimostrare una scarsa lungimiranza nella politica giudiziaria, che al contrario, richiederebbe in questo momento la velocizzazione dei tempi di reclutamento dei nuovi magistrati, l'adozione di misure finalizzate ad affrontare le difficoltà in cui versano gli uffici giudiziari di merito e di legittimità, produce chiare situazioni di disparità di trattamento, ed è viziata da profili di illegittimità costituzionale, che saranno certamente fatti valere da chi non beneficerà della norma, e crea, per la prima volta nella storia repubblicana, la distinzione, peraltro decisa da questo Governo, tra magistrati di serie A e magistrati di serie B. Si tratta di un provvedimento che, come tutti gli atti legislativi destinati a pochi, pone in essere un grave vulnus costituzionale;

la 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali ha espresso parere in data 12 ottobre 2016 sugli articoli del decreto legge in parola, ed in particolare in riferimento agli articoli 5 e 10;

il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli ha sensibilizzato il Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento ad espungere dal testo gli articoli 5 e 10 del decreto-legge;

il Ministro ha manifestato l'intenzione ove non si volesse procedere all'approvazione a porre la questione di fiducia;

nel merito, la 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali, nel parere citato, ha rilevato in riferimento sia all'articolo 5, «... al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017 (che) analogamente, (all') articolo 10, per le medesime finalità, disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato: in particolare, al comma 1, si consente il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età ... (che) le disposizioni richiamate presentano profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza, in base al quale -

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che, in presenza di eguali condizioni soggettive e oggettive, alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, una disciplina differenziata potrebbe determinare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate. Le norme contenute nell'articolo 5 e nell'articolo 10 del decreto-legge, nel prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, sono suscettibili di presentare pertanto un carattere discriminatorio, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito, in riferimento ad uno specifico aspetto che attiene ai tempi di collocamento a riposo, determinando peraltro incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro. Oltretutto, le ragioni poste a fondamento delle norme in esame - ovvero, da una parte, le molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente davanti alla Corte di cassazione e, dall'altra, la salvaguardia della funzionalità della giustizia amministrativa e contabile - non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, dal momento che tali esigenze riguardano il sistema giudiziario nella sua interezza. Le disposizioni richiamate, peraltro, oltre a presentare criticità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, non appaiono coerenti con l'articolo 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni»;

il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautorata, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare;

infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, e confermano, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno 2015, che occorre porre: «termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza ...». e sia l'assunto sopra evidenziato, che norme ordinamentali come quelle introdotte non possono essere inquadrate come emergenza straordinaria e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 2550.

QP4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, PETRAGLIA, MINEO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2550 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa,

premesso che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007). Fino a quando la Costituzione non dovesse subire ulteriori revisioni, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato. questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;

la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;

nel decreto-legge al nostro esame vi è una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione posto che in esso sono contenute disposizioni ordinamentali alle quali difettano in maniera sostanziale le ragioni dell'urgenza dell'intervento in quanto si propongono di disciplinare una serie di aspetti organizzativi e procedurali finalizzati a realizzare una migliore efficienza degli uffici giudiziari della Corte di cassazione attraverso un più razionale utilizzo delle risorse e modificando la normativa relativa al mantenimento in servizio e al trasferimento dei magistrati, ai

tirocini formativi, all'organizzazione del personale amministrativo. Anche le norme recate nel titolo II in materia di giustizia amministrativa difettano in maniera sostanziale l'intento di fronteggiare situazioni straordinarie; si consideri, ad esempio, quella che modifica articoli del processo telematico amministrativo al fine di coordinare le regole tecniche con la normativa primaria per l'applicazione del PAT (processo telematico amministrativo) o anche quella che istituisce l'ufficio per il processo amministrativo, una nuova struttura di supporto nell'attività preliminare allo studio del fascicolo o infine quella relativa ai limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi;

la Commissione affari costituzionale, in sede di parere, ha segnalato che le disposizioni relative agli articoli 5 e 10 presentano profili di criticità relativamente al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza che costituisce un canone costituzionale in base al quale la legge è tenuta a regolare in maniera uguale situazioni uguali e utilizzare il principio di razionalità nel caso di situazioni diverse evitando discriminazioni arbitrarie e ingiustificate. Nello specifico l'articolo 5 assicura la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la Procura generale della medesima Corte, prevedendo il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017. L'articolo 10, persegue le stesse finalità dell'articolo 5, disciplinando la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati, sempre dei soli ruoli apicali del Consiglio di Stato della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato consentendo il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età;

è evidente che, con i predetti articoli, si introduce oggettivamente una situazione discriminatoria quando si sancisce, per legge, una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito per quanto attiene allo specifico aspetto relativo ai tempi di collocamento a riposo, determinando, come sostiene la 1ª Commissione con il parere, incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro;

l'elevato contenzioso giudiziario, sia nel sistema di giustizia ordinaria che amministrativa e di legittimità è tale in tutti questi settori da non giustificare nella maniera più assoluta una così significativa differenziazione tra la salvaguardia delle funzionalità di una sola parte della magistratura, Corte di cassazione, giustizia amministrativa e contabile e la funzionalità del rimanente organico della magistratura dal momento che tali esigenze riguardano altrettanto se non di più la giustizia civile e penale;

l'articolo 104, primo comma, della Costituzione, sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e l'articolo 107, terzo comma, afferma che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni quindi le norme degli articoli 5 e

10 del decreto-legge in esame non si conformano al principio di uguaglianza violando le disposizioni costituzionali richiamate;

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2550.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE
DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2550, pagg. 4-13. Cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 704.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L'EFFICIENZA DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 1.

(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso)

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma».

Articolo 1-bis.

(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 375:

1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio»;

b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice»;

c) all'articolo 377:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;

d) all'articolo 379:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Non sono ammesse repliche»;

e) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 380-*bis*. – (*Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso*). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;

f) dopo l'articolo 380-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 380-*bis*.1. – (*Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice*). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti»;

g) l'articolo 380-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 380-*ter*. – (*Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza*). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti»;

h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter»;

i) all'articolo 391:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, l'ordinanza»;

l) all'articolo 391-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Articolo 2.

(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;

b) al comma 5-*bis*, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché».

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-*bis*»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;

b) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre

periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo;
- b) due mesi, per il secondo periodo;
- c) sei mesi, per il terzo periodo.

4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non

può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

Articolo 5.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».

Articolo 6.

(Modifiche alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario)

1. Alla Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera i) il numero: "366" è sostituito dal numero: "314";

b) alla lettera l) il numero: "9.039" è sostituito dal numero: "9.091"».

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Articolo 7.

(Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.»;

b) all'articolo 136:

01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo»;

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-*bis* ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter.* Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel

fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante *upload* attraverso il sito *internet* istituzionale.».

2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;

c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo *file* allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o *upload*. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo»;

d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«*l-ter.* Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

l-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante *upload* attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.»;

e) nel titolo IV, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. *Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.*

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1o gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1o gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in

relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

8. Sono abrogati il comma 1-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

8-*ter*. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 192 – (*Modalità di pagamento*). – 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:

- a) versamento ai concessionari;
- b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-*quater*. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si

applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7-bis.

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte)

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»;

b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;

2) dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter. – *(Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte).* –
1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-*ter* delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:

a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 2-*bis* dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

Articolo 8.

(Ufficio per il processo amministrativo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-*bis* della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

«Art. 53-*ter* (*Ufficio per il processo*). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: “ufficio per il processo”, mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-*ter* e 19-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-*bis*, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa)

1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2005.
2. La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

Articolo 10.

(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato)

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del

Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.

2. Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.

3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» è sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «40.966.000» è sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» è sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» è sostituita dalla seguente: «50.650.000».

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» è sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» è sostituita dalla seguente: «49.450.000».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già destinate, dal comma 11-*bis* del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

(articolo 9)

TABELLA A

CONSIGLIO DI STATO	
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	
RIEPILOGO NAZIONALE	
QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE	
FUNZIONALI-POSIZIONI ECONOMICHE	
DOTAZIONE ORGANICA	
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI	
<i>Dirigenti</i>	
Dirigente generale	2
Dirigente	49
Dirigente tecnico	3
TOTALE	54
<i>Area funzionale III</i>	
<i>Ex posizione economica C3-C2-C1</i>	
Funzionario	244
Funzionario informatico	35
TOTALE	279
<i>Area funzionale II</i>	
<i>Ex posizione economica B3-B2-B1</i>	
Assistente informatico	68

	TOTALE	645
<i>Area funzionale I</i>		
<i>Ex posizione economica AI</i>		
	TOTALE	77
	TOTALE COMPLESSIVO	1055

NB. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 e all'Annesso I del 18 ottobre 2016. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 704 .

Allegato B**Testo integrale della relazione orale del senatore Pagliari sul disegno di legge n. 2550**

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168.

Nel corso dell'esame in sede di conversione, l'altro ramo del Parlamento, oltre ad aver inserito due nuovi articoli (articolo 1-*bis*; articolo 7-*bis*), ha apportato numerose modifiche al testo dell'originario decreto-legge.

Passando al merito, il decreto-legge, come modificato, si compone di 14 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, introducendo due ulteriori commi all'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari a un più rapido smaltimento dell'arretrato. L'applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'ufficio del massimario. L'articolo nella sua formulazione originaria circoscriveva la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che avessero presso l'ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni; la Camera ha ulteriormente circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, limitando tale possibilità ai soli magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale (non rinnovabile) all'applicazione.

Il nuovo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca numerose modifiche al procedimento di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'Atto Senato 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia.

In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applichi ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge e ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

L'articolo 2, al comma 1, modificando l'articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013, estende la previsione di tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* sia condotta in collaborazione con il Consiglio nazionale forense, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducendo in via eccezionale, da diciotto a dodici mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La Camera è intervenuta sul comma 3 per ridurre a un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge prevedeva due mesi) e conseguentemente ampliare a undici mesi (in luogo dei previsti dieci) il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di "tramutamenti successivi dei magistrati", subordinando il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di tre anni) nella sede precedente. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla predetta data (comma 1-bis).

L'articolo 4 reca disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni. In particolare si stabilisce che il personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno assegnato agli Uffici di sorveglianza non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (comma 1). L'articolo 4, commi 2 e 3, riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

L'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio, cir-

coscritta a coloro che svolgono le funzioni apicali e direttive in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10), già prevista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015.

Il comma 2 dell'articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Tali funzioni potranno essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora tre anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti quattro anni di servizio).

L'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado (a seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha ridotto il numero dei tribunali) e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. La Camera dei deputati è intervenuta su questa disposizione per correggere un riferimento normativo: la tabella con l'organico della magistratura non è infatti contenuta nella legge n. 111 del 2007, di riforma dell'ordinamento giudiziario, bensì nella legge n. 71 del 1991.

Il Capo II (articoli 7-10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a dettare disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore, a regime, della disciplina sul processo amministrativo telematico.

L'articolo 7 modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, relative al domicilio digitale (articolo 25), alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali (articolo 136); sono modificati ed introdotti anche alcuni articoli delle norme di attuazione del codice.

In particolare, con riguardo all'articolo 25, un nuovo comma *l-bis* precisa l'estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all'articolo 16-*sexies* del decreto legge 179 del 2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; un nuovo comma *l-ter* precisa - per le comunicazioni di segreteria - l'inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1° gennaio 2018, della disciplina sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Il comma *l-ter* prevede che, davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione distaccata dove pende il ricorso) si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR (o della sezione distaccata); analogamente, davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, è considerata domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato. In relazione all'articolo 136 dello stesso codice, la Camera dei deputati ha integrato il contenuto del comma 1 precisando l'obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo, per l'efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni

effettuate a tutti gli avvocati; è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori, delle parti (ove siano in giudizio personalmente) o degli ausiliari del giudice; la deroga - disposta dal presidente della sezione del TAR (o del CdS) se il ricorso è già incardinato ovvero dal collegio se la questione sorge in udienza - potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Per motivi di coordinamento con tale deroga viene poi modificato il successivo comma 2-*bis* relativo all'obbligo (anziché alla possibilità) di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti; la Camera dei deputati ha precisato l'invarianza finanziaria per l'Erario di tale obbligo; sono infine aggiunti due commi: il comma 2-*ter*, che prevede - come nel processo civile telematico - che il difensore, assumendo la veste di pubblico ufficiale, attesti mediante la procedura di asseverazione prevista dal codice dell'amministrazione digitale (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2006) la conformità all'originale delle copie informatiche di atti processuali, provvedimenti del giudice o altro documento depositato per via digitale; il comma 2-*quater* che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante *upload* (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale quando non in possesso di posta elettronica certificata.

Il comma 2 dell'articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo: all'articolo 3 è precisata l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze; all'articolo 4, in materia di orario limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito "telematico" (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (l'attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00); viene precisato che il deposito di tali atti che avvenga tra le 12.00 e le 24.00 dell'ultimo giorno utile si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale, effettuato il giorno successivo; all'articolo 5 è aggiunto un comma 3-*bis* sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto; all'articolo 13 viene modificato il comma 1 e sono aggiunte due nuove disposizioni: al comma 1, così integrato dalla Camera dei deputati, è data possibilità al segretario generale della giustizia amministrativa - per garantire la tenuta del sistema informatico - di stabilire con decreto i limiti dimensionali degli allegati ai moduli di deposito effettuato con PEC o *upload*; - il nuovo comma 1-*ter* prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017; il nuovo comma 1-*quater* stabilisce - fino al 31 dicembre 2017 - la possibilità di deposito mediante PEC (o nei casi previsti, mediante *upload* sul sito istituzionale) dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all'albo degli avvocati; analoga possibilità riguarda l'uso della PEC per le comunicazioni di segreteria al

domiciliatario; un nuovo articolo 13-*bis* detta infine misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. Una specifica disciplina transitoria prevede che le modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dall'articolo 7 in esame, nonché le altre inerenti all'obbligo di sottoscrizione con forma digitale di tutti gli atti del giudice, degli ausiliari e delle parti e l'obbligo di deposito di atti e documenti con modalità telematiche e di formazione del fascicolo digitale hanno efficacia riguardo ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, sia in primo grado che in appello, dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati prima di tale data continuano, invece, ad applicarsi fino all'esaurimento del grado di giudizio e, in ogni caso, non oltre il 1° gennaio 2018, le disposizioni vigenti al 31 agosto 2016, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 3). Ulteriori disposizioni dell'articolo 7 prevedono: l'inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel decreto legislativo 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato di cui agli articoli 22, 39 e seguenti, legge n. 124 del 2007 (comma 5); per garantire la sicurezza del SIGA (il sistema informativo della giustizia amministrativa), dal 1° gennaio 2017, l'uso esclusivo di un indirizzo PEC gestito dal ministero della giustizia per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6); dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto legge fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa; tale disposizione è stata introdotta dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame (comma 6-*bis*); l'istituzione di una commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all'avvio del processo telematico; presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, è composta dal presidente di TAR più anziano nel ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e da un massimo di altri due esperti con particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; va precisato che la Camera ha portato da 3 a 2 il numero degli esperti, rendendone l'apporto obbligatorio; la stessa Camera dei deputati ha, inoltre, stabilito che il Consiglio di presidenza sceglie uno degli esperti in un elenco di 3 indicato dal CNF, mentre l'altro esperto è scelto sempre in un elenco di 3 proposto dalle associazioni specialistiche più rappresentative nel settore del diritto amministrativo. Sui lavori della commissione di monitoraggio riferisce mensilmente al CPGA (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, anche proponendo le eventuali modifiche alla disciplina del processo telematico. La Camera dei deputati ha previsto, a tal fine, che alle sedute del citato CPGA partecipino anche lo stesso presidente aggiunto e il presidente di TAR più anziano nel ruolo con diritto di voto, qualora le stesse abbiano a oggetto misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo telematico (comma 7). Viene infine stabilita l'abrogazione della disposizione (articolo 2, comma 1-*bis*, decreto legge n. 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo

amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l'applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 117 (comma 8). Oltre a disporre ulteriori abrogazioni aventi natura di coordinamento, nel corso dell'esame del decreto la Camera dei deputati ha aggiunto quattro nuovi commi all'articolo 7: il primo prevede la sottoscrizione con firma digitale dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nonché degli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva (comma 8-*bis*); il secondo riformula l'articolo 192 del T.U. spese di giustizia rinviando a un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto si applicano le attuali disposizioni) (comma 8-*ter*); il terzo stabilisce che la disciplina sul contenzioso sulle operazioni elettorali degli enti territoriali dettata dal codice del processo amministrativo si applica anche all'analogo contenzioso relativo alle città metropolitane (comma 8-*quater*); l'ultimo comma prevede l'invarianza finanziaria derivante dalle disposizioni dell'articolo 7 (comma 8-*quinquies*).

Ulteriori misure previste dal decreto-legge sono volte a prevedere criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per inserirvi l'articolo 13-*bis*, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di un procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno. La disposizione precisa che le questioni trattate nelle pagine che dovessero superare i suddetti limiti dimensionali potranno non essere esaminate dal giudice, senza che questo rappresenti motivo di impugnazione della sua decisione.

L'articolo 8 del decreto-legge istituisce l'ufficio per il processo amministrativo sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria con il decreto-legge n. 90 del 2014. Lo scopo di tale ufficio viene individuato (secondo anche quanto precisato nella relazione illustrativa) nell'intento di creare una struttura di supporto del magistrato nell'attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, oltre che nell'elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti, al fine di aumentare la produttività. Tali strutture, istituite presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i TAR, sono costituite da personale della III area funzionale (funzionari e funzionari informatici) ma, come negli uffici del processo nella magistratura ordinaria, possono fare parte della struttura anche laureati in giurisprudenza che svolgono gli *stage* formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense. Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo amministrativo sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa, prevedendo un aumento totale di 53 unità di personale, da assumere

con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella pubblica amministrazione nonché dei limiti in materia di *turn over*.

L'articolo 10 disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato. In particolare, l'articolo 10, comma 1, consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età. Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 relativamente agli avvocati dello Stato in posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5. Il comma 3, infine, in relazione ai vertici della Corte dei conti, differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore per i magistrati contabili delle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 sull'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio. Il trattenimento in servizio è destinato ad operare nei confronti dei magistrati contabili in servizio che: - svolgono funzioni direttive e semidirettive; - non hanno compiuto settanta anni alla data del 31 dicembre 2016; -debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 dicembre 2017. Tali magistrati contabili potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017.

Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Nella seduta del 12 ottobre la 1ª Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo, con rilievi riferiti agli articoli 5 e 10, che si riporta in allegato (all. n. 1).

Il dibattito in Commissione giustizia - che si è svolto nelle sedute pomeridiana e notturna dell'11 ottobre, nella seduta del 12 ottobre ed in quelle pomeridiana e notturna del 17 ottobre - si è incentrato prevalentemente sugli articoli 1, 1-*bis*, 3, 7, comma 7, e 10.

La Commissione ha approvato il testo senza modifiche nella seduta notturna del 17 ottobre.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lo Giudice, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Tocci, Torrisi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi e Stucchi, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (2568)

(presentato in data 19/10/2016)

C.4079 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pepe Bartolomeo

Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento (2385)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/10/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

Disposizioni per favorire la collaborazione tra pubbliche amministrazioni al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore agricolo e pastorale nelle aree demaniali (2423)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Misure per l'istituzione di programmi di volontariato per l'esecuzione di lavori volti a creare un'Italia più bella (2507)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Bencini Alessandra ed altri
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (2538) previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio) (assegnato in data 19/10/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bellot Raffaella
Modifica degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale in materia di difesa leghittima (2340) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali) (assegnato in data 19/10/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. D'Anna Vincenzo
Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli (2421) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio) (assegnato in data 19/10/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme
Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di eliminazione delle disparità di trattamento in regime di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato e di valorizzazione della difesa a favore dei non abbienti (2520) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio) (assegnato in data 19/10/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (2568) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.4079 approvato dalla Camera dei deputati (assegnato in data 19/10/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Marino Mauro Maria, sen. Chiti Vannino
Misure per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dei territori di confine della regione Piemonte (2461) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Vacciano Giuseppe ed altri

Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio (2490)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/10/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (2287-BIS)

Derivante da stralcio art. 34 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Panizza Franco ed altri

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici (2482)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Lucidi Stefano ed altri

Nuove disposizioni concernenti la classificazione dei prodotti in base alla loro sostenibilità produttiva, tenuto conto delle materie prime impiegate, dell'energia e delle risorse idriche utilizzate nonché del potenziale recupero e riciclo finale (2506)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

Disposizioni in favore delle persone che soffrono di incontinenza (2353)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2016).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 settembre e 6 ottobre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

all'ingegner Giuseppe D'Addato, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

all'architetto Federica Galloni, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al dottor Giuseppe Imparato, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 novembre 2016. Le Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'8 novembre 2016.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 15/2016, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2016 (*Doc. XLVIII*, n. 13).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Mozioni

ANITORI, AIELLO, DI GIACOMO, TORRISI, MASTRANGELI, MANCUSO, CONTE, GUALDANI, DALLA TOR - Il Senato,

premessi che:

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la tubercolosi rappresenta oggi la seconda malattia infettiva più aggressiva e letale al mondo, dopo l'AIDS: nello specifico, nel 2014, 9,6 milioni di persone si sono ammalate di tubercolosi e 1,5 milioni sono morte, a causa della malattia, tra cui 380.000 persone affette dal virus HIV e 190.000 che hanno sviluppato la tubercolosi multiresistente (MDR-TB), caratterizzata cioè da ceppi resistenti ai farmaci di seconda linea più diffusi (Rifampicina ed Isoniazide);

la tubercolosi (TBC) è tra le prime 5 cause di morte per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni e si stima che un milione di bambini si siano ammalati nel 2014, 140.000 dei quali sono morti;

più del 95 per cento delle morti di tubercolosi si verificano in Paesi a basso e medio reddito: i 20 Paesi con il più alto carico assoluto della malattia (numero stimato di nuovi casi di TBC all'anno) sono: Bangladesh, Brasile, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, India, Indonesia, Kenya, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Papua nuova Guinea, Filippine, Russia, Sud Africa, Thailandia, Repubblica unita di Tanzania e Vietnam. Mentre i 10 Paesi con i più alti tassi di incidenza (numero stimato di nuovi casi di TBC ogni 100.000 abitanti e almeno 10.000 nuovi casi stimati ogni anno) sono Angola, Cambogia, Repubblica centrafricana, Congo, Lesotho, Liberia, Namibia, Sierra Leone, Zambia e Zimbabwe;

attualmente, il maggior ostacolo all'eliminazione della TBC a livello mondiale è rappresentato dalla presenza di ceppi con resistenze multiple: mentre la TBC sensibile ai farmaci è facilmente curabile, quella dovuta a ceppi MDR (come detto resistenti ai 2 farmaci principali, Rifampicina ed Isoniazide) richiede trattamenti prolungati (fino a 2 anni) e farmaci con notevoli effetti collaterali e più costosi; quella causata da ceppi XDR, infine, è caratterizzata da resistenza estesa anche ai farmaci di seconda linea e da notevoli tassi di mortalità (fino al 50 per cento);

per contrastare la diffusione della TBC nel mondo, l'Italia ha contribuito a fondare e partecipa attivamente agli interventi del fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria: in occasione della quinta conferenza di rifinanziamento del fondo, svoltasi il 16 e 17 settembre 2016 a Montreal, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gentiloni, ha annunciato un ulteriore incremento dell'impegno italiano in favore del fondo globale, che ammonterà pertanto a 140 milioni di euro per il triennio 2017-2019;

considerato che:

una recente ricerca dell'European respiratory society (ERS), in collaborazione con la regione europea dell'OMS e con l'Unione europea, ha rilevato come, su 36 Paesi dell'area europea, partecipanti alla ricerca, 31 Paesi (86,1 per cento) hanno riferito di portare avanti procedure di *screening* e monitoraggio della tubercolosi attiva, 19 Paesi di avere attivato procedure preventive, anche per la forma latente, e 8 Paesi (22,2 per cento) hanno riportato i risultati ottenuti con il trattamento della forma latente. In 22 Paesi considerati (66,1 per cento), *test* di *screening*, sia per la forma attiva che per quella latente, sono eseguiti anche nei centri di accoglienza dei rifugiati;

nonostante quest'ultimo dato, come ha sottolineato il direttore della ricerca, dottor Migliori, nei Paesi interessati dai più forti flussi migratori, come l'Italia, vi è ancora una sproporzione fra le necessità di *screening* e trattamento delle forme latenti dell'infezione e la numerosità dei nuovi migranti arrivati, oltre all'insufficienza dei mezzi a disposizione nei centri di accoglienza;

al fine di eliminare la tubercolosi, è necessario un maggiore coordinamento fra le varie realtà europee, in grado di garantire omogeneità delle strategie di *screening* e gestione;

in Italia, in particolare, come del resto in quasi tutti gli altri Paesi dell'Europa occidentale a bassa endemia tubercolare (cioè incidenza è inferiore a 10 casi ogni 100.000 abitanti), i casi di tubercolosi si concentrano soprattutto nelle grandi città, dove l'incidenza di TBC è fino a 4 volte maggiore rispetto alla media nazionale e riguardano spesso cittadini stranieri: più di un caso di tubercolosi su 2 è relativo a pazienti non nati in Italia, da cui viene isolata anche la grande maggioranza (80-90 per cento) dei ceppi multiresistenti;

appare necessario concentrare gli sforzi, come sostiene anche l'associazione microbiologi clinici italiani (AMCLI), da una parte, nel controllo di anziani italiani, che possono andare incontro a riattivazione di infezioni contratte in gioventù, dall'altra, nella prevenzione sugli stranieri arrivati in Italia negli ultimi anni e sulle successive generazioni. Sono infatti soprattutto uomini, di età adulta per gli italiani e giovani per gli stranieri, le fasce di popolazione a maggiore rischio e sui quali una tempestiva diagnosi permette di massimizzare gli effetti curativi delle nuove molecole introdotte negli ultimi anni in commercio; fra i cittadini stranieri residenti in Italia, sono i rumeni quelli con maggior numero di casi, mentre le resistenze multiple sono particolarmente frequenti fra i soggetti provenienti dai Paesi dell'ex Unione sovietica;

la necessità di una tempestiva diagnosi e trattamento della tubercolosi ha un beneficio anche per il sistema sanitario, dal momento che il costo della terapia della TBC è totalmente a carico del sistema sanitario: il costo del trattamento della TBC farmaco-sensibile è di circa 2.000 euro, ma può salire fino a 250.000 euro per quella multiresistente;

tenuto conto, inoltre, che:

il tasso di mortalità da TBC è sceso del 47 per cento tra il 1990 e il 2015. Inoltre, si stima che circa 43 milioni di vite siano state salvate attraverso la diagnosi e il trattamento della tubercolosi tra il 2000 e il 2014;

la strategia per la sconfitta della tubercolosi elaborata dell'OMS, chiamata "Uniti verso la fine della TBC", mira a ridurre le morti di tubercolosi del 90 per cento entro il 2050 e di ridurre i nuovi casi dell'80 per cento tra il 2015 e il 2030, e a garantire che nessuna famiglia colpita oggi da TBC sarà costretta ad affrontare costi insostenibili per fare fronte alla malattia;

nello scorso mese di aprile, ricercatori sudafricani e statunitensi hanno scoperto nel sangue "un'impronta-RNA" formata da 16 geni, che sembrerebbe indicare, in modo accurato, il rischio di progressione della TBC latente verso la malattia attiva, di cui si ammala solitamente circa il 10 per cento della popolazione affetta dal *Mycobacterium tuberculosis*. Tale *screening* potrebbe rappresentare la base per una terapia preventiva altamente mirata ed quindi massimamente efficace per debellare completamente la malattia;

la Commissione europea non ha confermato nel programma "Horizon2020" i finanziamenti che il settimo programma quadro destinava alla ricerca dei farmaci anti TBC, finanziando solo 2 progetti sui vaccini (EMI-TB e TBVAC2020), mettendo in allarme la comunità scientifica e scoraggiando i ricercatori italiani;

nel mese di maggio, l'OMS ha raccomandato un piano di trattamento per la tubercolosi multiresistente (MDR-TB) più veloce ed economico di quello attuale: il regime breve (meno di un anno di trattamento contro i 24 mesi precedenti) è stato progettato per i pazienti con la cosiddetta MDR-TB "semplice", ovvero persone la cui MDR-TB non è resistente ai più importanti farmaci di seconda linea, fluorochinoloni e iniettabili. Secondo le stime, 7 su 10 pazienti potranno beneficiare della terapia breve, mentre per gli altri casi sarà necessario il trattamento per la TBC super resistente (XDR-TB) con cure prolungate. Secondo il dottor Raviglione, direttore del programma di TB globale dell'OMS, il regime terapeutico breve costerà di poco meno di 1.000 dollari per paziente, rispetto ai 3.000 precedenti, a vantaggio dei circa 480.000 pazienti che ogni anno soffrono di MDR-TB,

impegna il Governo:

1) ad elaborare ed implementare, nell'ambito di un'azione congiunta a livello europeo e nel quadro dell'*action plan* antitubercolosi per la regione europea 2016-2020 dell'OMS, un nuovo piano nazionale contro la tubercolosi per il triennio 2017-2019 in cui siano individuate:

a) linee guida e procedure ottimali per la diagnosi rapida della malattia e per lo *screening* dell'infezione tubercolare, con particolare riguardo alle fasce della popolazione a più alto rischio di contrarre la malattia;

b) modalità e tempistiche per l'implementazione e la diffusione su larga scala dei più progrediti strumenti tecnologici;

c) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari ai diversi livelli di intervento;

d) linee di finanziamento dedicate alla ricerca di farmaci anti TBC, al fine di contenere la diffusione della malattia e perseverare nella lotta alla resistenza farmacologica;

2) a garantire l'armonizzazione degli interventi a livello regionale, attraverso un documento strategico, da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che definisca alcuni obiettivi da perseguire prioritariamente da tutte le Regioni, con i tempi, le responsabilità a livello nazionale e locale e gli indicatori per verificarne l'effettivo raggiungimento;

3) a promuovere una maggiore sinergia tra le diverse Regioni, le istituzioni centrali e le associazioni scientifiche nella lotta alla tubercolosi, definendo modalità organizzative che promuovano il confronto continuo e la valutazione dei progressi di controllo ai diversi livelli;

4) ad organizzare, in occasione della giornata mondiale contro la tubercolosi, iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e di educazione sanitaria nelle scuole del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, relative all'importanza della prevenzione e della completa eliminazione della TBC.

(1-00660)

Interpellanze

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il settore delle adozioni internazionali, già fiore all'occhiello della solidarietà di cui è capace l'Italia, che infatti risulta essere tra i primi Paesi nel mondo per numero di procedure adottive (seconda solo agli Stati Uniti d'America) si trova in situazione di grave criticità. Per quanto dal 2014 al 2015 si possa registrare una timidissima tendenza al rialzo, il crollo del numero di procedure adottive ha subito infatti un calo prossimo al 50 per cento dal 2010 al 2015: un dato che meriterebbe approfondimenti mirati, per delineare opportune strategie operative di reale presa in carico;

sebbene il *trend* negativo riguardi il sistema a livello mondiale, non si può fare a meno di rilevare che ogni Paese ha le sue specificità da risolvere, specificità che in Italia fanno capo anche alle lacune e anomalie normative del sistema, che stentano a trovare quella revisione e armonizzazione richiesta da anni e per la quale sono depositate nei 2 rami del Parlamento numerose proposte legislative, al fine di rendere pienamente efficace un'esperienza di solidarietà, che in molti casi si rivela un percorso ad ostacoli dai costi proibitivi per le famiglie adottive;

il quadro di generale sofferenza del settore è stato reso ancor più critico da un'*impasse* che sembrerebbe aver interessato la Commissione per le

adozioni internazionali (CAI), dal 2013 al 2016, e che si è manifestata in una mancanza di collegialità e carenza di comunicazione e più in generale una dinamica gestionale, che ha alimentato perplessità e che è stata posta all'attenzione dei parlamentari di tutti gli schieramenti, non solo dagli operatori del comparto, ma anche e soprattutto dalle famiglie adottive e dai loro coordinamenti;

le anomalie gestionali, che hanno caratterizzato la CAI e fra le quali risalta *ab origine* la sovrapposizione della presidenza e della vicepresidenza, dal 2013 al giugno 2016, in una sola persona (la dottoressa Silvia Della Monica), sono state oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo, focalizzati anche sulle inevitabili conseguenze di tali criticità gestionali, non ultima la mancata convocazione della commissione stessa, che si è riunita un'unica volta in 3 anni, che hanno avuto riflessi considerevoli su tutto il comparto, ma anche nel contesto dei rapporti internazionali tra l'Italia e i *partner* stranieri;

in sede di audizione presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, il 12 ottobre 2016, la dottoressa Della Monica ha inteso evidenziare come la mancanza di collegialità e la gestione, di fatto, monocratica della commissione negli ultimi anni fosse da ascrivere alla presenza di un conflitto di interessi interno alla commissione, per cui uno dei 22 commissari, il Forum delle associazioni familiari, avendo nel suo direttivo il rappresentante di un ente di adozione, avrebbe mancato nel requisito di terzietà, rispetto alle decisioni eventualmente prese;

fermi restando i dubbi circa l'efficacia della normativa, che non consente di superare una simile banale circostanza, bloccando per 3 anni un organismo di 22 elementi per le criticità di uno solo di loro, tale anomalia, che peraltro non sarebbe un *unicum* all'interno di un organo in cui presidente e vicepresidente sono la stessa persona, avrebbe di fatto nuociuto al principio di collegialità alla base della commissione, rendendone impossibile l'esercizio di quella "pienezza di funzioni" che la stessa vice presidente Della Monica ha avuto modo di evidenziare quale "presidio pubblico a tutela dei diritti dei minori" nella sede citata;

in sede di audizione sono state altresì riferiti fatti e circostanze molto gravi, che avrebbero interessato le adozioni nella Repubblica democratica del Congo, che meriterebbero un ulteriore approfondimento nelle sedi competenti e che destano numerose perplessità, laddove si è riferito di un supposto "traffico di bambini", richiamando esplicitamente un'inchiesta condotta da "l'Espresso", attraverso una serie di articoli usciti prima dell'estate e sponandone le tesi, con l'affermazione esplicita: "l'inchiesta pubblicata da Fabrizio Gatti su L'Espresso riporta fatti gravissimi di cui la Commissione è pienamente consapevole";

l'avvaloramento dell'indagine de "l'Espresso" in una sede istituzionale, quale la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e da parte di una figura di rilievo, quale la vice presidente, già presidente, della CAI, rappresenta un passaggio a parere dell'interpellante quantomeno incauto e carico di significato, che rischia di suscitare un inutile quanto dannoso caso di-

plomatico, poiché la sedicente inchiesta giornalistica condotta da "l'Espresso" avrebbe coinvolto, con gravose e ingiustificate insinuazioni relative a un presunto comportamento criminale, lo stesso presidente del Tribunale dei minori di Goma, il magistrato Charles Wilfred Sumaili Kanyongolo;

a tali insinuazioni avrebbero fatto seguito 2 note dello scorso agosto, l'una dello stesso presidente del Tribunale per i minorenni di Goma, l'altra del procuratore generale di Goma, Daniel Saleh Katamea, nelle quali, oltre a deprecare, come false, le ipotesi elaborate dalla testata, parlando altresì di "fatti mai esistiti", si farebbe viceversa esplicita sanzione di "agitazioni provocate" dal presidente *pro tempore* della CAI, attraverso referenti della commissione stessa in territorio congolese, stigmatizzando un comportamento negativo da parte di tali referenti fatto di "assalti ai Centri ed orfanotrofi" posti sotto la tutela del presidente del Tribunale dei minori di Goma, in aperta violazione della sovranità e della legge congolese;

la nota del presidente del Tribunale dei minori di Goma, nel menzionare comportamenti apertamente illeciti adottati dalla commissione in territorio congolese, evidenzerebbe il fatto che in un secondo momento, "a partire dal maggio 2016", la commissione avrebbe deciso di "ritornare alla legalità", intraprendendo i percorsi previsti dalla normativa vigente e in particolare il confronto con le autorità competenti sul territorio, nello spirito di collaborazione tipico del partenariato vigente, che ha consentito al tribunale di procedere con l'ordinanza n. 1669/2016 del 20 maggio 2016 sbloccando alcune pratiche adottive e consentendo ai minori adottati di venire in Italia: un positivo risultato che attende di essere completato attraverso l'invio al Tribunale medesimo dei rapporti trimestrali *post* adozione per ciascun bambino;

è opportuno evidenziare che tra i destinatari della nota di chiarimento da parte del presidente del Tribunale dei minorenni di Goma, datata 13 agosto 2016 e tesa a sconfessare, punto per punto, le presunte evidenze fornite da "l'Espresso", qualificate come "accuse infamanti", e la stessa dinamica degli eventi citati, figurerebbero, tra gli altri, la stessa commissione, oltre al primo presidente della Corte d'appello del Nord-Kivu a Goma, all'ambasciatore d'Italia a Kinshasa e agli enti coinvolti nei racconti de "l'Espresso";

lascia ulteriormente perplessi, dunque, il comportamento tenuto in sede di audizione dalla presidente della CAI che, pur essendo evidentemente a conoscenza dei fatti nella loro completezza, inclusa l'autorevole smentita da parte del presidente del Tribunale dei minori di Goma, avrebbe inteso avvalorare discutibili elucubrazioni giornalistiche, piuttosto che attenersi alla realtà dei fatti o comunque ad un atteggiamento di maggiore e prudentiale cautela, che sarebbe stato sicuramente più apprezzabile;

è opportuno evidenziare che le medesime tesi sono state esplicitamente categorizzate come "dichiarazioni false e menzognere" caratterizzate da "deficit di informazione e malafede", anche dal procuratore del Tribunale di grande istanza di Goma, nella nota inviata il 30 agosto 2016 all'ambasciatore d'Italia a Kinshasa, all'articolaista de "l'Espresso", nonché al direttore del medesimo giornale;

è opportuno ricordare che la vicenda delle adozioni in Repubblica democratica del Congo, già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo da parte dell'interpellante e di numerosi altri parlamentari, ha suscitato numerose perplessità, proprio in relazione alla gestione delle numerose problematiche che hanno caratterizzato la crisi congolese dove, a partire dal 25 settembre 2013, erano in vigore norme di sospensione di tutte le operazioni legate all'adozione internazionale e alle autorizzazioni di uscita dei minori adottati, di cui alla lettera n. 06/DG/DGM/1330/DCPF/155/013 della Direzione generale della migrazione;

pur apprezzando l'esito, in ultima istanza, felice della vicenda congolese, non si può fare a meno di segnalare la gravità delle dinamiche che l'hanno contraddistinta e continuano a contraddistinguerla, anche per l'atteggiamento poco chiaro della stessa commissione in merito, che, alla luce delle evidenze esposte, rischia di generare un caso diplomatico di non secondaria rilevanza, con particolare riferimento alla violazione della sovranità del Paese *partner*, alla totale mancanza di rispetto delle più elementari regole di diplomazia internazionale e al coinvolgimento di referenti, per la CAI, che agli occhi del presidente del Tribunale dei minori di Goma risulterebbero di dubbia affidabilità, quali ad esempio la signora Bénédicte Mujawimana, già oggetto di atti di sindacato ispettivo da parte dell'interpellante, volti a chiarire le poco trasparenti dinamiche legate all'operato della stessa;

desta peraltro forte perplessità la totale assenza, in tutti i tasselli del quadro definito, di un pur minimo riferimento ad un eventuale coordinamento con la rappresentanza diplomatica d'Italia in sede locale: un dato che deve portare a riflettere necessariamente anche sull'equilibrio delle rappresentanze e delle competenze in seno alla CAI, nonché sul coinvolgimento e coordinamento efficace in sede operativa con le rappresentanze diplomatiche dell'Italia all'estero, anche al fine di pregiudicare i rapporti di partenariato, aggravando ulteriormente situazioni potenzialmente delicate;

per quanto riguarda la configurazione normativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, la CAI fa capo *ex lege* alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al suo interno la presenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è coinvolta solo nel numero di uno fra i 22 membri della CAI: un dato evidentemente stridente con il fatto che, in sede locale, le competenze di gestione dei rapporti e cooperazione sono incardinate presso la rete diplomatica;

tutto il quadro delineato deve portare a riflettere in generale sull'opportunità, anche alla luce del recente avvicendamento ai vertici della CAI, ufficializzato il 21 giugno 2016, di aprire una nuova sorta di stagione fondativa dell'adozione internazionale che, nel confronto aperto e propositivo con tutti gli attori coinvolti nelle diverse dimensioni dell'adozione internazionale, famiglie, commissione, Ministero degli affari esteri ed enti accreditati, consenta di riprendere le fila di quella sinergia che deve necessariamente fare da sfondo alla solidarietà nei confronti del minore abbandonato per renderne pienamente effettivi gli obiettivi di tutela;

in sede di audizione presso la Camera dei deputati, lo scorso 20 luglio, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con delega in materia di adozioni internazionali e pari opportunità, Maria Elena Boschi, in qualità di nuovo presidente della Commissione per le adozioni internazionali, ha evidenziato l'intento di convocare la commissione entro il mese settembre, riprendendo altresì "un rapporto di maggior confronto, collaborazione e periodicità anche con gli enti" e tuttavia tale convocazione ancora non sembra profilarsi all'orizzonte,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

se non ritenga opportuno riferire circa il contenuto delle citate note, del 13 e 30 agosto 2016, quantomeno ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, al fine di garantire loro una maggiore completezza di informazioni sulle problematiche evidenziate;

quali iniziative abbia intenzione di attivare per rettificare le spiacevoli situazioni descritte e garantire il prosieguo di positivi rapporti di collaborazione e partenariato con la Repubblica democratica del Congo, segnatamente in tema di adozioni internazionali, evitando l'aggravarsi di un caso diplomatico;

se non si ritenga opportuno convocare quanto prima la Commissione e avviare nuova stagione fondativa dell'adozione internazionale che, nel confronto aperto e propositivo con tutti gli attori coinvolti nelle diverse dimensioni dell'adozione internazionale (famiglie, Commissione, Ministero degli affari esteri ed enti accreditati) consenta di riprendere le fila di quella imprescindibile sinergia che deve fare da sfondo alla solidarietà nei confronti del minore abbandonato, per renderne pienamente effettivi gli obiettivi di tutela.

(2-00419)

Interrogazioni

MORONESE, PUGLIA, DONNO, SANTANGELO, LEZZI, MORRA, GIARRUSSO, NUGNES, AIROLA, PAGLINI, SERRA - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti, il Tg satirico "Striscia la notizia", il 17 ottobre 2016, ha mandato in onda un servizio realizzato dal giornalista Luca Abete e dai componenti del suo *staff*, che cercavano di intervistare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini;

considerato che:

il 12 ottobre 2015 veniva trasmesso, durante la medesima trasmissione televisiva, un servizio, sempre del giornalista Abete, dove veniva riproposta un'intervista del 29 settembre 2015 rilasciata dal ministro Giannini, nella quale la stessa, argomentando circa l'aumento dello stanziamento dei

fondi di funzionamento ordinario da destinare alle scuole, dichiarava: "se ne accorgeranno i genitori quando non gli verrà chiesto di portare le penne, i pennarelli e la carta igienica". Contestualmente, nello stesso servizio, il giornalista mostrava diverse video-testimonianze ricevute da genitori di alunni di numerose città d'Italia, nello specifico, Firenze, Napoli e Canello ed Arnone (Caserta), nelle quali i genitori dichiaravano di aver ricevuto richieste dalle scuole di appartenenza dei propri figli circa la necessità di fornire rotoloni di carta igienica, alcool, salviettine imbevute, sapone per le mani, "carta scottex", sapone, risme di carta per fotocopie, materiali per il pronto soccorso, contributi volontari;

da molto tempo il giornalista tentava di avere un colloquio con il Ministro in merito alle risorse economiche destinate agli istituti scolastici, in particolare nella provincia di Avellino;

in base alle informazioni in possesso degli interroganti e come si evince, anche da ultimo, dai principali dati del XIV rapporto di Cittadinanzattiva su sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola, reso noto il 21 settembre 2016, più di una scuola su 10 ha lesioni strutturali; in un caso su 3 gli enti locali non effettuano gli interventi strutturali richiesti. Un istituto scolastico su 3 si trova in zone ad elevata sismicità e soltanto l'8 per cento è stato progettato secondo la normativa antisismica. Due terzi delle scuole non possiedono la certificazione di agibilità statica;

inoltre, come documentato dal servizio realizzato dal giornalista Abete, la situazione degli istituti scolastici in Campania sarebbe particolarmente grave e nelle scuole dell'avellinese mancherebbero le utilità indispensabili, come l'acqua e la carta igienica, che vengono portate dai genitori;

in occasione dell'evento tenutosi ad Avellino, il ministro Giannini, interrogata in merito, si è limitata a rispondere che il fondo per il funzionamento ordinario è stato aumentato, facendo implicitamente dedurre che la colpa sia dei genitori, che continuano a fornire tale utilità alle scuole;

dal servizio video andato in onda il 17 ottobre, si evince in modo evidente che l'inviato, il quale tentava di avere un contatto con il Ministro per avere risposte più precise, sia stato immobilizzato e percosso dalla Polizia di Avellino, oltre che insultato verbalmente;

sembra che il giornalista sia stato trattenuto in Questura, senza un regolare provvedimento di fermo e, solo dopo essere stato rilasciato, si è potuto sottoporre a visita presso il pronto soccorso cittadino, dove gli sono stati accertati postumi guaribili in 7 giorni;

considerato che ad avviso degli interroganti si tratta di una grave violazione della libertà personale e di informazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno aprire un'istruttoria per fare chiarezza su quanto accaduto e sul comportamento degli agenti di Polizia e del vicequestore di Avellino e, in caso siano riscontrate violazioni, quali sanzioni si intenda adottare;

se, visti i dati ufficiali sullo stato di abbandono degli istituti scolastici, non si intenda fornire, con iniziative di competenza, adeguati chiarimenti in merito alla non efficacia delle azioni intraprese dal Governo;

per quale motivo il Ministro dell'istruzione, presente all'evento, non sia intervenuto in difesa del giornalista.

(3-03234)

MARINELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 12 ottobre 2016 il presidente dell'INPS ha pubblicato le determinazioni n. 132 e n. 133 con le quali ritiene di aver assolto alle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prot. 0012448 del 27 settembre 2016), che riprende quelle del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla palese alterazione degli equilibri definiti dalla legge nei rapporti fra gli organi dell'istituto;

le determinazioni adottate non recepiscono le osservazioni e le indicazioni fornite, come risulta evidente dalla nota di accompagnamento alle stesse, firmata in data 13 ottobre 2016 dal presidente dell'INPS e trasmessa ai Ministeri del lavoro, dell'economia e al Dipartimento della funzione pubblica, che, a sostegno delle tesi asserite, richiama in vita disposizioni superate da norme di legge successive, ad esempio il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 per giustificare la mancata attribuzione di ruolo al consiglio di indirizzo e vigilanza, istituito nel 1994 con il decreto legislativo n. 479 del 1994, ovvero alla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 19 dicembre 2007 (cosiddetta direttiva Nicolais) superata con il decreto legislativo n. 150 del 2009,

si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere per fermare una tale deriva di illegittimità, che compromette la funzionalità e la credibilità dell'INPS in un momento così delicato nella vita del Paese, anche in relazione ai provvedimenti presentati dal Governo in sede di legge di bilancio per il 2017.

(3-03235)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MORONESE, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, BUCCARELLA, LUCIDI, CAPPELLETTI, SERRA, GIARRUSSO, DONNO, MARTON, BLUNDO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con decreto ministeriale 19 gennaio 2016, recante "Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della

giustizia, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 2 del d.p.c.m. 84/2015", è stata disposta dal Ministro in indirizzo la soppressione, di fatto, di 7 posizioni dirigenziali dei coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA), di cui 4 (Padova, Firenze, Cagliari, Palermo) all'epoca scoperte, e 3 (Lamezia Terme, Bologna e Torino) coperte da dirigenti, conservando, al contrario, 7 posizioni dirigenziali presso la direzione generale, 5 delle quali scoperte da lungo tempo;

la riorganizzazione, come denunciato dall'associazione dirigenti giustizia (ADG), di portata complessa e rilevante per l'assetto organizzativo ministeriale, non avrebbe conosciuto alcun momento di interlocuzione con la dirigenza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA);

con provvedimento del 1° marzo 2016, prot m_dgD0G07.6270, il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati ha ritenuto di dover avocare a sé, fino all'espletamento degli interPELLI per le relative posizioni dirigenziali o di affidamento di incarico di reggenza, la conduzione dell'Ufficio per i sistemi giudiziari civili e penali, mettendo "a disposizione" tutti i dirigenti della DGSIA;

appena dopo l'entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione della DGSIA, è stato emanato un interPELLO, che peraltro non si è rivelato risolutivo, volto a favorire un esodo volontario dalla DGSIA di tali dirigenti, con la finalità, a parere degli interroganti, di superare di fatto ogni resistenza da parte dei citati dirigenti;

sebbene gli incarichi dei dirigenti non siano stati ufficialmente revocati, dal 1° marzo 2016 opererebbero, con funzioni sostanzialmente sovrapponibili, funzionari di area III, in aperto contrasto con le norme richiamate, con nota del 31 marzo 2016, n. 44551, del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;

la situazione reca quale conseguenza uno scenario in ordine al quale, mentre nel 2014 il direttore generale della DGSIA, i 2 referenti delle aree civile e penale e tutti i dirigenti risultavano attinti tra i dirigenti informatici, attualmente, in tutte queste posizioni, vi sarebbero soltanto o magistrati o funzionari;

ne consegue che i dirigenti informatici del Ministero (selezionati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 1993, tra quelli in servizio da qualificate società di rilievo internazionale, nonché formati con un percorso lungo e dispendioso, al termine del quale hanno dovuto affrontare specifici esami finali) risulterebbero ora relegati in un cono d'ombra, indotti ad optare per posizioni all'interno degli uffici giudiziari o, in mancanza, lasciati inattivi per molti mesi a percepire lo stipendio senza incarico;

negli anni il Ministero della giustizia risulterebbe aver fatto ricorso alle procedure di incarico *ex art.* 19, commi 5-*bis* o 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (affidamenti a personale non dirigenziale o a dirigenti non appartenenti al ruolo) in limitatissimi casi;

i fatti descrivono un quadro complessivo (evidenziato dall'ADG con lettera pubblica datata 27 settembre 2016 al Ministro) in cui, da un lato, si starebbe procedendo alla nomina dei 14 dirigenti della DGSIA non attingendo a professionalità esterne particolarmente qualificate, ma promuovendo sul campo prevalentemente funzionari tecnici della stessa struttura (sguarnando così uffici che ne avrebbero necessità e affidando una direzione generale a figure a tempo determinato, selezionate senza concorso e pertanto deboli e prive di un autentico autonomo potere gestionale), dall'altro, si starebbe rappresentando la quasi assoluta designazione di magistrati nelle posizioni dirigenziali generali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire circa le ragioni a fondamento delle disposizioni contenute nel citato decreto 19 gennaio 2016, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici a livello territoriale;

se corrisponda al vero che presso il Ministero della giustizia sarebbero stati assunti dirigenti esterni, nonostante l'amministrazione sia dotata di dirigenti di ruolo specificamente qualificati, alcuni dei quali, peraltro, starebbero percependo da mesi lo stipendio senza svolgere alcun incarico, e se non ritenga che ciò risulti in linea con un disegno di sostanziale estromissione della dirigenza amministrativa dal Ministero, confermato dalla marginalizzazione del personale dirigenziale di ruolo descritta e in violazione dei caratteri di eccezionalità, residualità e breve durata che dovrebbero caratterizzare gli affidamenti a personale non dirigenziale o non appartenenti al ruolo;

se sia in atto una sistematica assegnazione dei ruoli dirigenziali del Ministero a magistrati e quali ne siano le ragioni;

se corrisponda a verità che 60 magistrati, nonostante le gravi carenze di alcuni uffici giudiziari, sarebbero distaccati al solo Ministero, mentre i dirigenti amministrativi sarebbero relegati a ruoli marginali o lasciati senza nessun incarico e quali siano i motivi a fondamento di detta decisione;

quale sia il numero dei magistrati distaccati, attualmente e negli ultimi 5 anni, presso il Ministero e quali siano i nominativi, le sedi e gli incarichi ricoperti presso gli uffici di provenienza, nonché quale sia la durata media del distacco presso gli uffici del Ministero stesso.

(3-03236)

MORONESE, DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PAGLINI, NUGNES - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

Lo Uttaro è una località del comune di Caserta, situata nella zona sud-est della città. Geograficamente si colloca al confine con i comuni di San Nicola la Strada, San Marco Evangelista e Maddaloni ed è baricentrica rispetto a tutti e 4 i nuclei abitati;

Lo Uttaro ha rappresentato, fin dai primissimi anni '90, una vasta area utilizzata come discarica, in cui si stima la presenza di circa 6 milioni di metri cubi di rifiuti di ogni tipo, oggetto di interventi invasivi, che ne hanno causato un insanabile inquinamento e deturpamento, soprattutto a danno delle comunità presenti nelle aree circostanti, in termini di salute pubblica e di vivibilità;

nel settembre 2005, la Regione Campania dichiara l'area di Lo Uttaro "sito di interesse nazionale" da bonificare, visto il gravissimo stato di degrado ambientale, dovuto alla presenza di 3 discariche, un sito di stoccaggio e uno di trasferimento di rifiuti;

nel 2009 viene sottoscritto l'accordo operativo tra Comune di Caserta e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree di discarica, stoccaggio e trasferimento esistenti in località Lo Uttaro, che prevede l'erogazione di 10 milioni di euro in 4 anni;

la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 193 dell'11 agosto 2011 (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 54 del 16 agosto 2011), ha autorizzato la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio per rifiuti pericolosi e di stoccaggio e trattamento per rifiuti non pericolosi nell'area di Lo Uttaro, su un terreno della superficie di 3.360 metri quadrati;

l'azione di bonifica programmata dalla Regione sarebbe necessaria per effetto dell'elevato livello di compromissione delle matrici ambientali, e segnatamente della matrice acqua, dovuto alla presenza di diversi milioni di metri cubi di rifiuti sversati nella zona nell'arco degli ultimi 30 anni;

il Consiglio comunale di Caserta, con ordine del giorno approvato all'unanimità nel corso della seduta dell'8 novembre 2011, manifestava la contrarietà del Comune alla realizzazione dell'impianto ed impegnava il sindaco a rinnovare la richiesta di annullamento del citato decreto dirigenziale n. 193 del 2011 e ad inibire "definitivamente qualsivoglia attività concernente il ciclo dei rifiuti sull'area in parola e su quelle confinanti";

risulta agli interroganti che l'impianto autorizzato con decreto dirigenziale n. 193 del 2011 non sia stato realizzato, tuttavia negli ultimi mesi il dibattito si sarebbe nuovamente acceso a seguito di una delibera del Comune di Caserta avente ad oggetto la realizzazione di un impianto in zona ASI (area sviluppo industriale) Lo Uttaro;

considerato che:

il piano regionale di bonifica (PRB), approvato con delibera di Giunta regionale n. 129 del 27 maggio 2013, ha individuato in Campania 7 aree vaste, tra cui l'area vasta di Lo Uttaro, inserita tra gli ex siti d'interesse nazionale "Litorale Domitio flegreo ed Agro aversano";

ad avviso degli interroganti i dati esistenti inducono a ribadire che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più

siti inquinati o potenzialmente inquinati, tanto che la Regione Campania avrebbe deliberato di finanziare interventi di caratterizzazione;

l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Campania ha redatto specifico piano di caratterizzazione dell'area vasta, approvato con decreto direttoriale prot n. 4557/QdV/DI/B del 6 maggio 2008, con le prescrizioni formulate nella conferenza dei servizi decisoria del 12 novembre 2008, tenutasi presso l'allora competente Ministero dell'ambiente ed affidato per l'attuazione alla Sogesid SpA, nell'ambito delle attività previste dall'accordo di programma strategico per le compensazioni ambientali in Campania, in attuazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito di una serie di attività ed operazioni integrative del piano di caratterizzazione, nonché di successive indagini diagnostiche e numerosi elaborati, dal *report* della Sogesid l'area sita a Lo Uttaro è stata classificata come contaminata;

al fine di realizzare la messa in sicurezza e la successiva bonifica dell'area, nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 10 marzo 2016 presso la Direzione "Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Caserta", la Sogesid SpA sarebbe stata invitata a presentare il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente entro i successivi 60 giorni, ovvero entro il 10 maggio 2016;

a seguito delle attività di indagine svolte nell'area vasta dalla So0gesid, si è ritenuto di dover estendere dette attività, focalizzando l'indagine sul monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri e dei pozzi, dei suoli e delle acque sotterranee delle aree di cave e di discariche non ancora indagate nella fascia sudest dell'area vasta e dei suoli e delle acque sotterranee nell'area dell'ex cava Saint Gobain;

nella riunione del tavolo tecnico del 21 luglio 2016, inoltre, sono state stabilite ulteriori azioni (indagini ed acquisizione di documenti), prope-deutiche alla bonifica dell'area;

il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2016 testualmente recita "Nelle aree di cui al comma 1" (aree inquinate da bonificare previste nel PRB) "è consentito l'insediamento produttivo, limitatamente alle porzioni di area risultanti non contaminate, a seguito di indagini ambientali";

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

sull'area del dismesso mattatoio comunale, in territorio della città di Caserta, in zona ASI Lo Uttaro, dovrebbe essere realizzato e attivato un nuovo impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato e di trattamento dei rifiuti, riprendendo quindi, in parte, il progetto originario del 2011, poi annullato perché considerato impianto insalubre;

infatti, con deliberazione n. 62 del 29 settembre 2016, la Giunta comunale di Caserta ha deciso di pianificare la realizzazione di un "impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato e trattamento biologico del rifiuto organico", in zona ASI Lo Uttaro, fornendo al responsabile del settore ambiente ed ecologia del Comune l'incarico di elaborare il progetto di cui allo studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 2 ottobre 2013, individuando la nuova localizzazione dell'opera in zona Lo Uttaro rispetto alla precedente previsione;

i Consigli comunali di San Nicola la Strada e San Marco Evangelista hanno manifestato forti preoccupazioni. Oltre 20 associazioni si sono riunite in comitato cittadino per richiedere la bonifica dell'area e manifestare la contrarietà in merito alla realizzazione di nuovi impianti che possano essere ulteriormente dannosi per la salute e l'ambiente;

considerato infine che:

a giudizio degli interroganti tale delibera appare in contrasto con precedenti ed importanti decisioni, adottate dalla medesima città di Caserta per un progetto simile, che doveva essere ubicato sempre nell'area Lo Uttaro, ad esempio con la delibera n. 31 dell'8 novembre 2011 con la quale il Consiglio comunale stabiliva, tra l'altro, di "inibire definitivamente qualsivoglia attività concernente il ciclo dei rifiuti dell'Area in parola o in quelle confinanti" nonché con la delibera n. 51 del 27 giugno 2013 con la quale il Consiglio comunale decideva di richiedere al consorzio ASI per la provincia di Caserta di modificare la normativa di attuazione del piano regolatore limitatamente all'agglomerato di "San Nicola" in tenimento di Caserta, attraverso l'introduzione tra l'altro delle seguenti prescrizioni: "divieto di realizzazione di impianti industriali che trattino, smaltiscano, recuperino o stocchino rifiuti di qualsiasi natura, ovvero urbani, industriali, speciali, pericolosi e non"; "gli impianti industriali che a qualsiasi titolo operino nel ciclo integrato dei rifiuti attualmente ivi ubicati, non possono proseguire la loro attività oltre il termine delle vigenti autorizzazioni regionali e provinciali" (condivisa e approvata anche dal Consiglio comunale di San Nicola la Strada con deliberazione n. 12 dell'8 giugno 2013);

la realizzazione di un nuovo sito di stoccaggio dei rifiuti si troverebbe nelle vicinanze del nascento policlinico di Caserta;

la presenza di un impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato e trattamento biologico del rifiuto organico in una zona già fortemente compromessa per gli elevati danni ambientali impedirebbe la possibilità di una reale e già troppo lunga attesa bonifica dell'area;

le dichiarazioni del sindaco di Caserta, Carlo Marino, rilasciate in data 16 ottobre 2016 ("Campania Notizie"), adducono la necessità di realizzare l'impianto al fine di ridurre il costo di smaltimento dell'umido,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato sulla questione e quali iniziative intenda assumere, al fine di impedire la realizzazione dell'impianto in una zona già particolarmente compromessa;

se non ritenga opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di sollecitare le autorità locali ad una più attenta valutazione dell'impatto che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere sul territorio;

se non ritenga di dover intervenire con iniziative di competenza, considerato che si starebbe cercando di realizzare un'attività insalubre in un'area che attende da anni di essere bonificata, anche in virtù del reato di omessa bonifica, introdotto nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015;

se intenda operare una valutazione sulla possibile e rischiosa incidenza del nuovo sito di stoccaggio dei rifiuti nei pressi del policlinico in corso di realizzazione;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché sia garantito il rispetto di quanto introdotto dalla legge n. 221 del 2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in particolare con riferimento al compostaggio di quartiere e di prossimità, che, opportunamente attuato, porterebbe ad una forte diminuzione dei costi per la gestione dell'umido, senza ricorrere a impianti insalubri e impattanti.

(3-03237)

Gianluca ROSSI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con circolare n. 1285 del 4 novembre 2015, recante "Rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, secondo semestre", la Cassa depositi e prestiti ha reso note le condizioni di rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni con ammortamento a tasso di interesse fisso, nei termini e con le modalità indicate, per consentire a tali enti di superare le difficoltà economiche del momento;

con la successiva circolare n. 1286 del 13 aprile 2016, recante "Rinegoziazione dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", la Cassa depositi e prestiti ha altresì reso note le condizioni di rinegoziazione dei prestiti, attualmente in ammortamento, concessi a Province e Città metropolitane, nei termini e con le modalità indicate nella circolare medesima;

numerosi enti locali sono intestatari di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti SpA, e le operazioni di rinegoziazione previste consentono agli enti interessati di continuare ad erogare, in modo più agevole, i servizi essenziali ai propri cittadini. Tuttavia, pur a fronte di una costante riduzione

del costo del denaro, come dimostrato dall'andamento di IRS, Euribor e BCE, che rappresentano i principali tassi ufficiali di riferimento, i tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti SpA sui prestiti rimangono elevati, riducendo i possibili margini di manovra degli enti locali;

i tassi praticati potrebbero essere ridotti con beneficio per gli enti locali e i cittadini e senza particolari danni economico-finanziari per la Cassa depositi e prestiti SpA,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire l'adeguamento agli attuali valori di mercato dei tassi di interesse sui prestiti attualmente in ammortamento praticati dalla Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali;

se non ritenga opportuno attivare iniziative per istituire un tavolo permanente con l'Associazione nazionale Comuni italiani e la Cassa depositi e prestiti, al fine di adottare una soluzione alla problematica dei tassi di interesse sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa, riducendo, per tale via, gli oneri connessi al debito degli enti locali.

(3-03238)

ANGIONI, CUCCA, LAI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 7 marzo 2011, dopo un lungo *iter*, è stata ufficialmente inaugurata la scuola aperta per i servizi di polizia a cavallo delle forze di polizia ad ordinamento civile, che, quale articolazione periferica a composizione interforze, è posta alle dirette dipendenze della scuola di perfezionamento per le forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza;

la scuola è stata istituita a Burgos (Sassari), in località Foresta di Burgos, presso la struttura allestita attraverso il finanziamento previsto nell'ambito del programma operativo nazionale sicurezza ed assegnata dalla Regione Sardegna al Dipartimento della pubblica sicurezza;

la scuola ha il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di perfezionamento in diversi servizi ippomontani (Polizia di prossimità, controllo del territorio, concorso nei servizi di ordine pubblico, concorso nei servizi di Polizia giudiziaria, tutela dell'ambiente) attraverso la specializzazione dei frequentatori nelle differenti tipologie di impiego, nell'ambito del progetto, volto ad elevare il livello di legalità e a promuovere anche la crescita del territorio;

con la convenzione tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Regione Sardegna, sottoscritta il 4 giugno 2009, i beni immobili del complesso di Foresta di Burgos, destinati alla realizzazione della scuola, sono stati concessi in uso gratuito dalla Regione al Ministero dell'interno per una durata trentennale;

la Regione Sardegna concorre al supporto per il funzionamento della scuola, assicurando i servizi relativi alla manutenzione del verde nelle aree

del compendio, i servizi veterinari, la fornitura del foraggio per i cavalli ed i servizi di ritiro e di trattamento dello stallatico;

alle spese di funzionamento della scuola si provvede nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio;

considerato che:

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia assunto la definitiva decisione di chiudere la scuola di Polizia inaugurata appena 5 anni fa e costata quasi 20 milioni di euro tra fondi europei e regionali;

la chiusura del compendio rappresenta la cancellazione di un presidio strategico di legalità per un territorio afflitto per molto tempo da fenomeni di criminalità, che era obiettivo da parte della Regione e del Ministero sconfiggere proprio grazie alla presenza della scuola,

si chiede di sapere:

se si possano creare le condizioni per rivedere la decisione di chiudere la scuola aperta per i servizi di polizia a cavallo delle forze di polizia ad ordinamento civile, sita a Burgos;

se siano previste, in caso di chiusura, nuove funzioni per la struttura oggi della scuola o, in caso contrario, quale sarà il destino previsto per i beni strumentali ed immobili della struttura, oltre che dei cavalli fino ad oggi utilizzati per i corsi;

quale sarà il futuro lavorativo del personale attualmente impiegato nella scuola.

(3-03239)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che adotta disposizioni integrative e correttive della legge sul lavoro, cosiddetto Jobs Act, stabilisce che, "in deroga all'art. 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2, e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" e rifinanzia, di fatto, le aree di crisi complessa;

nonostante gli incontri tra sindacati dei lavoratori, industriali, Regione, Comune e Ministero dello sviluppo economico attorno al tavolo istituzionale regionale, appositamente creato negli anni passati, per predisporre una sorta di piano di salvataggio e rilancio dell'area industriale del porto di Marghera e di quello dell'isola di Murano e il Prri (progetto di riconversione e riqualificazione industriale), presentato nel 2013 e aggiornato nel 2014, per un incomprensibile immobilismo da parte della Regione Veneto, la zona di porto Marghera non è considerata oggi un'area di crisi complessa e, conseguentemente, è esclusa da tutti i rifinanziamenti, che consentirebbero a questa zona, investita negli ultimi 10 anni da una pesantissima e complessa crisi, che ha determinato la chiusura di numerose aziende, una ripresa della produttività e dell'occupazione,

si chiede di sapere se il Governo non reputi opportuno riconoscere al porto di Marghera lo *status* di area di crisi complessa al fine di non escluderla da una serie di benefici, tra i quali la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e di aiutare concretamente i lavoratori e le aziende che vogliono sviluppare opportunità produttive ed occupazionali ed evitare che le conseguenze di una poco attenta gestione della crisi industriale, che coinvolge quest'area del Veneto, ricadano sui lavoratori e sulle loro famiglie.

(4-06530)

DI GIACOMO, COLUCCI, GUALDANI, DALLA TOR, CONTE -
Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la responsabile della Direzione generale salute della Regione Molise, dottoressa D'Innocenzo, con determine dirigenziali dei mesi di aprile e giugno 2016, avrebbe provveduto al pagamento delle prestazioni *extra budget*, non autorizzate, in favore delle strutture private convenzionate IRCSS "Neuromed" di Pozzilli e fondazione "Giovanni Paolo II" di Campobasso, per decine di milioni di euro, a copertura di tutto il pregresso dal 1993 al dicembre 2015;

le prestazioni delle 2 strutture sono destinate in gran parte a pazienti provenienti da fuori regione (circa il 70 per cento per l'IRCSS Neuromed e il 45 per cento per la fondazione Giovanni Paolo II);

con lo scioglimento delle ASL molisane è stata istituita per ciascuna ASL una gestione liquidatoria per la risoluzione delle controversie e dei contenziosi da parte dei creditori, compresi i privati convenzionati;

la Conferenza delle Regioni, nel mese di settembre 2016, riguardo alla mobilità sanitaria interregionale, ha deciso un abbattimento del 50 per cento della compensazione tra le Regioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto esposto;

per quali motivazioni la Regione Molise, prima di erogare somme così ingenti, non si sia difesa in giudizio, ma abbia deciso di erogare quanto richiesto;

come siano stati contabilizzati i crediti richiesti dalle 2 strutture convenzionate e se sia stata fatta un'istruttoria;

se risulti per quali motivi la Regione Molise ha provveduto al pagamento "in proprio" di prestazioni che invece sarebbero state di competenza della gestione liquidatoria delle ASL;

se risulti quali iniziative intenda assumere la responsabile della Direzione generale della salute, per il riesame di tutto il contenzioso pagato dalla Regione Molise alle 2 strutture private convenzionate, alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni sulla mobilità sanitaria interregionale.

(4-06531)

SANTANGELO, MORRA, AIROLA, DONNO, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, LUCIDI, PUGLIA, MARTON, CRIMI, SERRA, BLUNDO, GIARRUSSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizia riportata in data 17 ottobre 2016 dal giornale *on line* "ilfattoquotidiano", si apprende che ancora oggi per i non vedenti esistono difficoltà di prelievo dai dispositivi *bancomat* e *postamat* sprovvisti del sintetizzatore vocale che permetterebbe loro in totale autonomia di prelevare le banconote;

lo stesso articolo evidenzia il contenuto di una targhetta affissa in un *postamat*: "Avviso ai non vedenti. Suonare il campanello e attendere l'addetto";

la difficoltà di prelievo per i non vedenti sembra disattendere quanto previsto dal decreto ministeriale n. 236 del 1989, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e dalla legge n. 67 del 2006, che tutelano il diritto di accesso ai servizi a clienti con disabilità, incluse quelle sensoriali;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità vi sono al mondo oltre 300 milioni di persone con una disabilità visiva grave, di cui circa 45 milioni sono non vedenti. In base ai dati dell'INPS i ciechi in Italia sono 130.000, mentre secondo altre fonti sarebbero oltre 300.000, e circa un milione sono invece gli ipovedenti;

in passato il tema dell'accessibilità degli sportelli *bancomat* alle persone non vedenti o ipovedenti è stato oggetto di iniziative di sensibilizzazione, come quella organizzata a Torino nel 2011 in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, iniziativa patrocinata dal segretariato sociale della RAI;

considerato che l'Unione europea dei ciechi (EBU), come da notizia riportata nel sito *internet* "eunews" dell'11 novembre 2014, ha chiesto un in-

tervento legislativo urgente da parte delle istituzioni europee per porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone non vedenti o ipovedenti, in quanto dal rapporto pubblicato a sostegno dell'intervento legislativo, nel 2014, 30 milioni di europei non vedenti e ipovedenti continuano "a incontrare ostacoli ingiusti e inutili quando si cerca di accedere a cose che appartengono alla quotidianità, come beni, servizi e informazioni, anche, tra questi le barriere che includono bancomat inaccessibili e distributori automatici di biglietti, siti web impossibili da utilizzare come anche app";

considerato inoltre che:

nel 2005 Banca etica acquistò apparecchi *bancomat* che utilizzavano il sistema di guida vocale risultando accessibili anche a persone ipovedenti tramite la presenza di un *jack* per l'inserimento di cuffie, frutto di un programma internazionale di NCR denominato "Access for all" con il quale sono state definite le linee guida da seguire per rendere i *bancomat* accessibili realmente a tutti;

Poste italiane e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sono stati i vincitori del premio Braille 2015, il riconoscimento che da 20 anni l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) assegna alle persone e alle istituzioni che si sono impegnate nel migliorare la vita di chi non vede;

dal 2014 risulta esser stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra UICI e ABI, volto a stimolare buone pratiche per un sistema bancario più attento ai non vedenti e agli ipovedenti;

risulta agli interroganti che molti non vedenti o ipovedenti segnalano che non esiste una mappa dell'accessibilità in quanto il disabile che entra in un esercizio commerciale o un istituto di credito non può sapere se troverà uno strumento accessibile o un modello *touch screen*;

anche se numerosi istituti bancari hanno provveduto ad attivare sportelli *bancomat* nelle proprie filiali, allo stato attuale gli stessi non garantiscono una copertura del servizio per tutti i non vedenti e gli ipovedenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano necessario attivarsi presso le opportune sedi di competenza, affinché sia verificata sul territorio nazionale la presenza e la diffusione degli sportelli *bancomat* o *postamat* fruibili anche ai soggetti non vedenti o ipovedenti;

se la dicitura della targhetta affissa in un *postamat* citata disattenda il diritto di accesso ai servizi ai clienti con disabilità, incluse quelle sensoriali, regolamentati dalla legislazione vigente, ed eventualmente quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di evitare in futuro che tali episodi abbiano a ripetersi, permettendo di effettuare tramite i dispositivi operazioni ordinarie di prelievo senza la presenza di terzi o addetti.

(4-06532)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI, SCIBONA, SANTANGELO, MORONESE, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI, DONNO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli uffici della motorizzazione civile, oltre ai settori tipici legati al controllo di veicoli e conducenti su base provinciale, si occupano di attività connesse con l'autotrasporto di cose e persone. Inoltre, a norma dell'articolo 121 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) si prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che devono avere determinati requisiti e frequentare corsi di formazione periodica;

gli uffici presentano gravi carenze di personale ed organizzative che non permettono un efficiente servizio, come riportato peraltro dall'articolo pubblicato *on line* su "la Repubblica" il 12 giugno 2016, secondo il quale "dal 2008 il personale negli uffici si è ridotto di oltre un terzo, passando da 5.500 a 3.500 dipendenti (nel 1996 erano 7mila). Nel frattempo, (...) il numero delle prove d'esame è tornato ad aumentare, dagli 1,64 milioni di esami (fra teoria e pratica) del 2012 agli 1,83 milioni del 2015";

si legge: "A Firenze per avere il duplicato di una patente smarrita servono tre mesi. Due anni fa ce la si cavava in cinque giorni. A Milano per sostenere l'esame di guida si aspettano sessanta giorni dalla richiesta. Quindi, in caso di bocciatura, il candidato rischia la scadenza del foglio rosa prima di poter fare un secondo tentativo. Non va meglio in Veneto, dove per la revisione di un camion l'attesa arriva a 120 giorni";

risulta agli interroganti che tra le situazioni maggiormente problematiche vi sia in particolare quella degli uffici della motorizzazione civile di Padova dove, con nota del 12 ottobre 2016 a firma della responsabile dell'ufficio, Maria Teresa Sorrenti, si comunica che a seguito di un'agitazione sindacale alcuni servizi nel mese di novembre 2016 saranno sospesi;

da numerose fonti (tra cui il sito *web* dell'ASAPS, Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale) si apprende che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata comunicata l'intenzione "di recuperare subito un centinaio di funzionari e impiegati fra i lavoratori delle ex province da inviare nelle sedi della motorizzazione, per tamponare l'emergenza";

considerato che:

con atto di sindacato ispettivo 4-04843 al Ministro in indirizzo veniva chiesto circa il processo di implementazione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", cosiddetta riforma Madia, all'articolo 8, comma 1, lettera *d*);

la norma stabilisce che il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi al fine di operare il passaggio definitivo

delle funzioni svolte dal PRA (pubblico registro automobilistico) al Ministero. In tal modo si porrebbe al risultato di porre fine a quello che è, a giudizio degli interroganti, un costoso doppione. Infatti per ogni veicolo italiano circolante, esistono 2 documenti (certificato di proprietà e carta di circolazione o "libretto"), custoditi in 2 registri (rispettivamente PRA e archivio veicoli), gestiti da 2 enti, ACI (Automobile Club d'Italia) e Motorizzazione civile,

si chiede di sapere:

quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di superare i problemi organizzativi e la carenza di personale che impediscono agli uffici della motorizzazione civile, con particolare riferimento a quelli di Padova, di erogare i servizi;

se sia stato attuato il piano di recupero di funzionari ed impiegati delle ex Province da assegnare agli uffici della motorizzazione civile e quale sia l'*iter* intrapreso;

se intenda utilizzare i risparmi che verosimilmente conseguirebbero dall'attuazione della delega per contribuire a risolvere le criticità descritte relative agli uffici della motorizzazione civile.

(4-06533)

ANGIONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che le strutture convenzionate con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) rivestono una grande importanza per le terapie di malattie professionali croniche. Ne usufruiscono ogni anno migliaia di lavoratori italiani, attivi o in riposo;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

diverse delle suddette strutture, in particolare di ricezione, offrono dei servizi inadeguati, in particolare se confrontati con le spese sostenute dall'INAIL e quindi dallo Stato;

in alcune vengono pretesi supplementi economici agli ospiti per servizi, che dovrebbero certamente rientrare nella convenzione,

si chiede di sapere:

se da parte del Ministero competente vengano svolti periodicamente controlli sul sistema di servizi convenzionati con l'INAIL;

se nei contratti di convenzione attualmente in vigore tra strutture ed INAIL risultino precisati gli *standard* di qualità nella prestazione dei servizi;

quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per monitorare la qualità dei servizi oggi prestati ai soggetti che si sottopongono a terapie in strutture convenzionate INAIL.

(4-06534)

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la città di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) si sviluppa su un territorio particolarmente disagiato. Dal 1985 è infatti inserita, con i comuni di Gela e Butera, tra i comuni ad alto rischio ambientale per la presenza a sud del polo petrolchimico, ad est del sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza Muos e ad ovest di un territorio che si presenta in grave dissesto idrogeologico;

la legge della Regione Siciliana n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del Servizio sanitario regionale stabilisce, all'articolo 6, che le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale debbano tenere conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale;

il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015, "Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", definisce nella sezione 9 dell'allegato 1 il sistema di emergenza-urgenza che opera attraverso le centrali operative 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. Al successivo punto 9.2.2 dispone a favore delle Regioni la possibilità di prevedere presidi ospedalieri di base nelle zone particolarmente disagiate, che siano distanti più di 90 minuti dai centri *hub* o *spoke* di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando così i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. Tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere dotate indicativamente di: un reparto di 20 posti letto di medicina generale con proprio organico di medici e infermieri, una chirurgia elettiva ridotta che effettui interventi in *day surgery* o eventualmente in *week surgery*, con la possibilità di appoggio nei letti di medicina e un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'emergenza-urgenza;

l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 70 ha imposto quindi alla Regione la riprogettazione della rete ospedaliera sull'emergenza-urgenza, individuando i dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) e gli ospedali di base quali assi portanti dell'organizzazione dell'emergenza. In particolare nella provincia di Caltanissetta i presidi di massime dimensioni saranno due, gli ospedali riuniti di Caltanissetta e San Cataldo, quest'ultimo non avrà il pronto soccorso, e quelli riuniti di Gela, Mazzarino e Niscemi, in cui l'unico pronto soccorso sarà a Gela. Nella stessa provincia è stato riconosciuto alla città di Mussomeli lo *status* di presidio in zona disagiata per il quale sarà dunque previsto il presidio territoriale di emergenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di verificare quali valutazioni la Regione abbia posto in essere nell'escludere la città di Niscemi dalle

zone particolarmente disagiate per le quali si prevede l'istituzione dei presidi territoriali di emergenza,

(4-06535)

PEPE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che

l'istituto comprensivo "Augusto" costituisce un affitto passivo per il Comune di Napoli, e ad oggi non si hanno certezze sul rinnovo della convenzione. Il 17 ottobre 2016 era previsto lo sfratto esecutivo;

nel mese di luglio l'assessore per l'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, ha convocato i dirigenti scolastici dei 2 istituti insieme al dirigente dell'ufficio patrimonio Natalia D'Esposito, l'ingegner Manzi e i funzionari dell'area legale del Comune, per valutare una convivenza dei due istituti nell'unico plesso "IC73 Michelangelo" ed entrambi i dirigenti hanno affermato che l'ipotesi non fosse praticabile sia per motivi logistici che per esigenze di spazio;

attualmente il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo non è più il dottor Rije a seguito di un sottodimensionamento ed è retto dal dirigente scolastico A. Sangiorgio;

considerato che:

l'esito dei sopralluoghi effettuati presso il plesso IC73 Michelangelo dai funzionari incaricati dal Comune ha definito, nel caso in cui occorresse fare spazio alle classi, come "sopprimibili" i laboratori finanziati dal Fondo sociale europeo;

non si ha nessuna certezza né su quanto stia realmente accadendo né su quali siano gli scenari futuri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato della grave situazione dell'istituto comprensivo Augusto di Napoli;

se abbia in animo di adottare provvedimenti che possano evitare il sovraffollamento del plesso e la sicurezza degli alunni delle due scuole.

(4-06536)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03236, del senatore Crimi ed altri, sulla soppressione di alcune posizioni dirigenziali;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03238, del senatore Gianluca Rossi, sui tassi d'interesse sui prestiti praticati da Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03235, del senatore Marinello, sulla funzionalità dell'Inps;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03237, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti in località Lo Uttaro, a Caserta.